

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'EX COMPARTO "C11 - RIVABELLA" PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DI TIPO RESIDENZIALE

ACCORDO OPERATIVO - art. 38 L.R. 24/2017

LUCA ZANAROLI architetto
STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
Via Barberia, 22 - 40123 BOLOGNA
phone 051/18899952 email: studio@lucazanaroli.com

Geom. DANIELE FABBRI
STUDIO TECNICO
Via Rigosa, 9 - 40069 Zola Predosa
phone 051/6167092 email: fabbri@geobo.it

Ing. GERMANO VISENTIN
STUDIO TECNICO
Via B. Provaglia, 7 - 40138 Bologna (BO)
phone 333/2466735 email: visentingermano@gmail.com

ENERGY LAB SRL
STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO
Via Roma, 57/B - 40069 Zola Predosa (BO)
phone 051/841771 email: l.nanni@nrg-lab.com

GALILEO
STUDIO DI INGEGNERIA
Via Cartiera, 120 - 40037 Sasso Marconi (BO)
phone 051/6781325 email: f.faraone@galileo-ingegneria.it

GEOPROBE
STUDIO TECNICO
Via Cimarosa Domenico - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
phone 051/6133512 email: g.grimandi@geo-probe.com

PROGETTISTI:

dott. arch. Luca Zanaroli
geom. Daniele Fabbri

progetto architettonico
collaboratore al progetto

dott. ing. Germano Visentin

progetto impianti meccanici

Energy Lab: dott. ing. Luca Nanni

progetto impianti elettrici

CONSULENTI:

Galileo: dott. ing. Francesco Faraone

verifica acustica e sostenibilità
ambientale

Geoprobe: dott. Graziano Grimandi

verifica rischio idro-geologico

Firme progettisti

LA PROPRIETA'

SPAZIO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO:

Accordo Operativo (art. 38 L.R. 24/2017)
Rapporto di VAS/VALSAT

SCALA:

--

FASE

COD. DOC.

NUM.PROG.

A.O. - GEN - VAS

file:

ao-gen-vas-rev-00.doc

| DATA | REV. | EMISSIONE PER | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|----------|------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | Collaboratore | Progettista | Comune |
| 22/11/19 | 00 | ACCORDO OPERATIVO | ING. SENESI | ING. FARAONE | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Opera:

**INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
DELL'EX COMPARTO "C11 – RIVABELLA" PER LA REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DI TIPO RESIDENZIALE
ACCORDO OPERATIVO ai sensi dell'art.38 LR 24/2017**



AREA DI PROGETTO →

Oggetto:

RAPPORTO DI VALSAT/VAS

Tecnico Incaricato

Proprietà

Stefania Vignudelli



Ing. Francesco Faraone
(Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna n° 7935/A)
Ing. Alessandra Senesi

Progettisti proponenti


Dott. Arch. Luca Zanaroli

Sasso Marconi 22/11/2019

Galileo Ingegneria s.r.l.
Via Cartiera, 120 – 40037 SASSO MARCONI (BO)
Telefono 051 6781325 Fax 051 0544670 - e-mail: info@galileo-ingegneria.it
Indirizzo PEC: galileo-ingegneria@pec.it - Web: www.galileo-ingegneria.it
Cap. Soc. Euro 105.000,00 i.v. – REA BO 418236
Registro Imprese, Partita IVA e C.F. 02171351204




Certificato ISO 9001: Nr 50 100 4208
Certificato OHSAS 18001: Nr 50 100 9776

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS</i> | <i>File: 20191122_relazione di VAS</i> | |

INDICE

| | | |
|--------|---|----|
| 1 | SEZIONE INFORMATIVA | 3 |
| 2 | PREMESSA | 4 |
| 3 | METODOLOGIA D'ANALISI | 5 |
| 4 | DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL'INTERVENTO DI PROGETTO | 6 |
| 5 | COMPONENTI AMBIENTALI E ANTROPICHE | 10 |
| 5.1 | Individuazione delle componenti ambientali e antropiche di studio | 10 |
| 5.1.1 | aria | 10 |
| 5.1.2 | suolo e sottosuolo | 13 |
| 5.1.3 | acque sotterranee e acque superficiali | 15 |
| 5.1.4 | paesaggio e impatto visivo | 16 |
| 5.1.5 | vegetazione e aree verdi | 18 |
| 5.1.6 | archeologia e presenza di elementi storico testimoniali | 20 |
| 5.1.7 | rumore | 21 |
| 5.1.8 | elettromagnetismo | 23 |
| 5.1.9 | illuminazione ed inquinamento luminoso | 25 |
| 5.1.10 | consumi energetici e idrici | 26 |
| 5.1.11 | traffico e viabilità | 28 |
| 5.1.12 | rifiuti | 29 |
| 5.1.13 | Terre e rocce da scavo | 30 |
| 5.1.14 | acque di dilavamento e scarichi | 31 |
| 6 | CONSIDERAZIONI FINALI | 33 |
| 7 | ALLEGATI | 33 |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS</i> | <i>File: 20191122_relazione di VAS</i> | |

1 SEZIONE INFORMATIVA

AREA DI INTERVENTO


Dati catastali

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 34 mappale 3 e al foglio 38 mappali 523-569-571-572-573-574 del comune di Zola Predosa.

Dati Strumento Urbanistico

Ambito del PSC:

Ambito AN.e "Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)".

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS</i> | <i>File: 20191122_relazione di VAS</i> | |

2 PREMESSA

La presente relazione costituisce un documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale (VAS) dell'accordo operativo (di seguito A.O.), relativo all'Ambito "AN.e48 Rivabella", nel territorio comunale di Zola Predosa.

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale (VAS) si rende necessaria ai sensi dell'art. 18, commi 2 e ss. della legge regionale 24/2017 nonché ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 152/2006.


Il rapporto ambientale, conformemente a quanto riportato dall'art. 13 comma 4 del D.lgs 152/2006, persegue l'individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

La presente analisi, ha lo scopo di illustrare la conformità del predetto accordo operativo, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, alle previsioni ed indicazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali approvati e negli strumenti urbanistici sovraordinati.

Trattandosi di una verifica dei potenziali effetti sulle componenti ambientali, anche in riferimento al contesto territoriale e agli altri strumenti di pianificazione, la VAS non affronta valutazioni quantitative, ma prevalentemente analisi qualitative, degli effetti delle trasformazioni proposte sulle principali matrici ambientali interessate, nonché con le componenti antropiche.

In tale ambito, pertanto, la procedura di "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006, e dell'art 39 della LR 24/2017, persegue le seguenti finalità:

- verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della verifica e piani e programmi sovra e sotto ordinati;

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS</i> | <i>File: 20191122_relazione di VAS</i> | |

3 METODOLOGIA D'ANALISI


La metodologia di analisi utilizzata per la redazione del presente elaborato, si basa sostanzialmente su un confronto, organizzato in schede, fra le componenti ambientali e antropiche che caratterizzano il sito, le previsioni dell'accordo operativo e le indicazioni e previsioni degli strumenti urbanistici sia a scala comunale sia a scala sovraordinata.

Le schede riporteranno inoltre una stima e valutazione degli impatti previsti nonché l'indicazione di eventuali misure di mitigazione previste.

I riferimenti:

- agli stralci della cartografia urbanistica di riferimento;
- agli stralci della normativa di riferimento;

sono stati riportati in appositi allegati alla presente relazione denominati Allegato 01 e Allegato 02.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

4 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

L'area individuata per la realizzazione dell'intervento edilizio in analisi è ubicata nella zona sud del territorio comunale di Zola Predosa in località Rivabella lungo la strada provinciale SP26 - Valle del Lavino.

La posizione del comparto in analisi, situato di fatto all'ingresso della frazione di Rivabella, risulta strategica per il completare e lo sviluppo del tessuto urbano circostante.

L'area si presenta come un ampio pianoro leggermente in pendenza verso la strada provinciale Valle del Lavino, di forma regolare e compatta. Oltre ai fabbricati esistenti posti nella sezione nord-est non rientranti nell'area strettamente oggetto di intervento e trasformazione, è presente un capannone che, come previsto dall'Atto di indirizzo art. 4 L.R. 24/2017, dovrà essere completamente demolito. La restante area è occupata da un'ampia zona verde.



Figura 1- Inquadramento area di intervento

Ai sensi delle Norme del vigente PSC, l'intera area è classificata come territorio ambito AN.e "Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)".

Il progetto in analisi, così come previsto dalla variante urbanistica di anticipazione al PSC del Comune di Zola Predosa, approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 418/2013, è finalizzato al recupero dell'area ex produttiva agricola, attraverso la sua trasformazione verso l'uso residenziale.


| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |




Figura 2 –Stato di fatto dell’ area di intervento e layout di progetto

Come mostrato dagli elaborati grafici di progetto, l’ambito selezionato è stato suddiviso in due sub-ambiti definiti:

- sub-ambito A “oggetto di intervento e trasformazione”;
- sub-ambito B “oggetto di conservazione dell’esistente senza aumento di superficie”.

In progetto di trasformazione edilizia oggetto della presente analisi ambientale, risulta pertanto concentrato nella sola area relativa al Sub- Ambito A, avente una superficie territoriale di circa 11.167 mq ed una capacità edificabile pari a 2.427,23 mq.

Il Sub Ambito B, classificato a scala comunale come parte del sistema insediativo storico non sarà interessato da interventi di trasformazione edilizia.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |




Figura 3 – Schema planimetrico di insediamento

L'accordo operativo in analisi, suddivide l'area del Sub-Ambito A, in 6 lotti con fabbricati di due differenti tipologie edilizie che prevedono un massino di due piani fuori terra e un piano interrato, con altezze mai superiore ai 6,50 m di altezza, così come richiesto da normativa.

In particolare i fabbricati risultano articolati in:

- villette quadrifamiliari distribuite su due piani, con autorimessa accessibile dal tratto stradale interno e piano interrato destinato ad uso cantine ;
- un fabbricato destinato ad edilizia residenziale sociale.

Per un totale di circa 26 alloggi.

Entrambe le tipologie edilizie di progetto si inseriscono coerentemente nel contesto edificato circostante, riprendendo tecniche costruttive diffuse e finiture tradizionali.


Completano il progetto:

- la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile lungo tutta l'estensione del comparto originante (dall'accesso carraio civico n. 185 al civico n. 189 della via Gesso);
- la realizzazione di una fermata di trasporto pubblico locale adeguatamente inserita in uno spazio attrezzato, alberato e sistemato a verde, nonché connessa funzionalmente al percorso del punto precedente;
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali rete fognaria separata per le acque reflue urbane e le acque nere, reti per la pubblica illuminazione e per la distribuzione del gas e acqua, reti per la telefonia e energia elettrica;
- adeguamento e raccordo della viabilità esistente, esterna al comparto, con quella interna;
- bonifica delle aree ed interventi di disinquinamento eventualmente necessari, compresi i piani di smaltimento materiali pericolosi nell'ambito oggetto di trasformazione.

Per maggiori dettagli degli interventi proposti si rimanda alla consultazione degli specifici elaborati progettuali allegati.


Infine si segnala che, l'attuazione del presente A.O. avverrà per stralci funzionali di seguito definiti come:

- stralcio 1: riguarderà la porzione dell'ambito da cedere alla Pubblica Amministrazione, che include la realizzazione della strada di accesso al nuovo insediamento, dei parcheggi

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS</i> | <i>File: 20191122_relazione di VAS</i> | |

pubblici (P1 e P2), del parco pubblico (V1), della pista ciclo-pedonale e della fermata di trasporto pubblico locale;

- stralcio 2: da attuare in una fase successiva, prevederà la realizzazione dei primi due lotti, costituiti da due villette quadrifamiliari con le relative aree di pertinenza e i due corselli di accesso circostanti;
- stralcio 3: che vedrà la realizzazione di altri due lotti, riguardanti il fabbricato dell'E.R.S. e della rampa di accesso al piano interrato delle autorimesse, la terza villetta quadrifamiliare e il corsello perimetrale;
- stralcio 4: che vedrà la conclusione delle opere previste nell'ambito, con la realizzazione degli ultimi due lotti di quadrifamiliari e dell'ultimo corsello di penetrazione a servizio dei fabbricati.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

5 COMPONENTI AMBIENTALI E ANTROPICHE

5.1 Individuazione delle componenti ambientali e antropiche di studio

Le componenti ambientali ed antropiche individuate per la redazione del presente rapporto preliminare sono:

1. aria;
2. suolo e sottosuolo;
3. acque sotterranee e acque superficiali;
4. paesaggio e impatto visivo;
5. archeologia e presenza di elementi storico testimoniali;
6. vegetazione ed aree verdi;
7. rumore;
8. elettromagnetismo;
9. illuminazione ed inquinamento luminoso;
10. consumi idrici e energetici;
11. traffico e viabilità;
12. rifiuti;
13. Terre e rocce da scavo
14. acque di dilavamento e scarichi;

5.1.1 aria


Analisi della componente allo stato attuale

Il comparto di progetto è ubicato sul confine meridionale del tessuto territoriale del comune di Zola Predosa ed interessato dal tratto stradale provinciale SP 26 che congiunge la presente area alle realtà montane e al relativo capoluogo di riferimento.

Il dato medio giornaliero dei transiti, evinto dai dati di rilevamento medio della Regione Emilia Romagna relativamente alla:

- postazione 280, ubicata sulla Strada Provinciale SP26 - Valle del Lavino posizionata subito a sud dell'area di intervento, si attesta mediamente in 9.770 auto/giorno - direzione "da Bologna" e 9.776 auto/giorno direzione "per Bologna", di cui il 98% c.a. costituito da traffico leggero e il 2% da traffico pesante.

Il documento più recente elaborato dall'ARPA, "RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PROVINCIA DI BOLOGNA" relativo all'anno 2018, fornisce dati unici per ogni area della zonizzazione territoriale ai fini della qualità dell'aria realizzata secondo quanto previsto dal DGR 27/12/2011. I dati per il comune di Zola Predosa, che corrisponde alla zona "Agglomerato", sono forniti dalla stazione territorialmente più vicina al comparto e per la quale sono disponibili dati online, ovvero la stazione di rilevamento di traffico urbano di Bologna – Via Chiarini.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |




Figura 04: Zonizzazione regionale DGR 27/12/2011

I principali inquinanti monitorati nella stazione di riferimento sono: NO₂, O₃ e PM₁₀.
In merito alle concentrazioni di biossido di azoto non sono stati rilevati superamenti dei Valori Limite per l'anno 2018 nella stazione in analisi.

Per le concentrazioni di ozono, invece, la stazione di riferimento ha riportato un numero di superamenti maggiore rispetto al limite normativo (media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile, pari a 120 µg/m³): 39 sforamenti nell'arco del 2018 concentrati nei mesi estivi dove è maggiore l'apporto della radiazione solare.

Da non escludere che nelle aree rurali le concentrazioni di O₃ possono risultare maggiori rispetto alle aree urbane poiché influenzate da dinamiche di trasporto e degradazione dei precursori verso le stesse aree.

Relativamente ai valori di PM₁₀ registrati per la stazione di Bologna – Via Chiarini, si evidenziano concentrazioni superiori al valore limite giornaliero di 50 µg/m³ per i soli mesi invernali, senza mai superare il numero dei giorni limite stabiliti dalla normativa.

Previsioni dell'Accordo Operativo


L'A.O. in oggetto, per il solo Sub Ambito A, prevede la realizzazione di cinque unità quadrifamiliari ed un edificio destinato ad edilizia residenziale sociale per un totale di 26 alloggi circa.

Il fabbricato esistente compreso all'interno del Sub Ambito B, classificato a scala comunale come parte del sistema insediativo storico, non sarà interessato da interventi di trasformazione edilizia.

Quanto previsto dall'A.O. in analisi determinerà un aumento di carico urbanistico che per la componente in esame si rifletterà su un aumento poco significativo dei veicoli circolanti e su un aumento dei punti di emissione legati alla presenza di nuove caldaie per il riscaldamento previste per le sole unità abitative ERS.

Allo stato di fatto della progettazione, non risulta previsto l'utilizzo del Gas Metano per le tipologie edilizie quadrifamiliari per le quali tutte le utenze domestiche saranno collegate alla rete elettrica eliminando pertanto considerando pertanto nulle le emissioni di inquinanti generate dai sistemi di riscaldamento domestici.

Inoltre il presente progetto prevede la realizzazione di un sistema di alberature e aree destinate al verde pubblico in grado di attenuare, anche se in linea del tutto relativa, i livelli di inquinanti prodotti e nello stesso tempo offrire un comfort ambientale in favore dei residenti del nuovo comparto urbano.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

A livello regionale, al fine di tutelare la salute dei cittadini e nel rispetto della normativa vigente, la Regione Emilia Romagna adotta il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale, con il quale vengono messe in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite fissati dall'Unione Europea da qui al 2020.

"In particolare il PAIR prevede la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 % delle emissioni di PM10 al 2020;*
- b) riduzione del 36 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;*
- c) riduzione del 27 % delle emissioni di ammoniaca (NH₃) al 2020;*
- d) riduzione del 27 % delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;*
- e) riduzione del 7 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂) al 2020.*

Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi."

Inoltre l'area rientra nella zona dei centri abitati pertanto l'art. 13.8 (*Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria*) del PTCP espone le seguenti indicazioni nell'interesse della matrice considerata:

[...]

2.(I) I Comuni, anche recependo le indicazioni del piano di settore, promuovono attraverso i propri regolamenti i seguenti indirizzi:

- nella progettazione degli insediamenti va impiegata convenientemente la vegetazione nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le strade con il compito di limitare la diffusione delle polveri totali;*
- in sede di pianificazione attuativa vanno valutati i movimenti dell'aria nell'area dell'insediamento per indurre una ventilazione naturale alle unità abitative, tenendo conto delle differenze di pressione dovute al vento, delle differenze di temperatura, della posizione delle aperture e della loro dimensione e collocazione sui fronti dell'edificio e dell'eventuale presenza di oggetti o schermi esterni nei pressi delle aperture;*
- negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza che minimizzino le emissioni in atmosfera;*
- nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere privilegiato l'uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.*


[...]

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

La realizzazione degli interventi edilizi previsti, risulta compatibile con quanto richiesto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ipotizzando una media di 2 auto per unità abitativa il totale dei nuovi mezzi circolanti sul comparto e sulla viabilità ad esso afferente aumenterebbe di 52 unità, che in riferimento ai rilievi effettuati nella stazione di misurazione n. 280 del traffico veicolare, corrisponderebbero circa allo 0.5% dei passaggi rilevati.

Da considerare, un impatto ambientale legato alle emissioni di inquinanti (con particolare riferimento alla CO₂) provenienti dai sistemi di riscaldamento di tipo domestico previsti per il

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

solo fabbrica ERS che, in previsione delle strategie edilizie proposte, risulteranno in linea del tutto trascurabili.

Inoltre un attento sistema di progettazione del verde pubblico e privato che preveda l'utilizzo di essenze in grado di limitare relativamente parte delle emissioni dei gas di scarico veicolari garantendo un minor impatto ambientale e preservando la qualità dell'ambiente all'intero nuovo comparto.

5.1.2 suolo e sottosuolo

Analisi della componente allo stato attuale

L'area in esame è compresa nella fascia collinare pedeappenninica caratterizzata da lievi ondulazioni che decrescono progressivamente verso Nord in direzione dell'alta Pianura Padana

Le indagini geologiche eseguite in sito per l'ambito in oggetto ed allegate agli elaborati di progetto, hanno consentito di rilevare la presenza di:

Secondo quanto riportato nella Carta Geologica che copre il territorio della Regione Emilia – Romagna, l'area oggetto di intervento ricade all'interno dei terreni classificati come appartenenti al Subintema di Ravenna (AES8), rappresentati nei settori intravallivi, da ghiaie passanti a sabbie e limi organizzate in numerosi ordini di terrazzi alluvionali, mentre negli sbocchi vallivi e nella piana alluvionale ghiaie, sabbie, limi e argilliti che ricoprono le areniti e peliti sabbiose appartenenti alla Formazione di Monte Adone (ADO).

Per quanto riguarda la profondità della falda questa è stata fissata, al termine dei rilievi condotti non è stata evidenziata la presenza di falde freatiche di superficie e/o circolazioni idriche localizzate; indagini precedenti avevano evidenziato la presenza di modeste circolazioni idriche a profondità variabili da 3,20 m a 5,00 m dal p.c. attuale di carattere presumibilmente stagionale, permeanti i terreni superficiali e sopportate dalle argille impermeabili del substrato.

La geomorfologia del sito è inserita nella categoria T1 area di morfologia pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$.

Nell'area in esame sedimenti potenzialmente liquefacibili sono inesistenti, essendo la litologia di superficie rappresentata da argille e limi di buona consistenza mentre i terreni incoerenti sono assenti

Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato specifico allegato agli elaborati di progetto.


Previsioni dell'Accordo Operativo

L'A.O. in analisi, rappresentato in Figura 3 ed approfondito negli elaborati grafici di progetto, prevede all'interno del Sub Ambito A, la realizzazione di 6 strutture edilizie di tipo residenziale sviluppati per un massino di 2 livelli fuori terra e costituiti da un piano interrato adibito a box auto e cantine.

L'intervento prevede la realizzazione di reti distinte per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere e delle acque bianche, nonché per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.

Il sistema di smaltimento delle acque nere derivanti delle singole unità abitative sarà collegata al sistema fognario esistente ed ubicato sulla SP 26.

Il sistema di smaltimento delle acque bianche del comparto sarà costituita da una serie di caditoie dislocate sul comparto e recapitate direttamente nel fosso di scolo, anch'esso ubicato lungo la SP 26 a nord del comparto.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Tutto il sistema di raccolta sarà costituito da tubazioni interrate ad una profondità massima di circa 2 m dal piano campagna.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Le norme di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino del torrente Samoggia non evidenzia specifiche limitazioni d'uso connesse all'assetto geomorfologico.

Dal punto di vista sovracomunale l'area in esame è inquadrata tra gli Elementi a Rischio demandando al relativo art. 6.2 del PTCP le seguenti indicazioni:

"2.(D) I Comuni e gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza [...] Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili attuano tale verifica in fase di progettazione preliminare di interventi che riguardino tali elementi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso i Comuni attuano tale verifica in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi. [...]"

Inoltre ricadendo nell'area dei centri urbani e nel "Sistema collinare bolognese", il presente comparto edilizio è vincolato dall'art. 10.8 (Disposizioni specifiche per il territorio collinare) che precisa quanto segue:

"6.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3."

Ulteriori prescrizioni vengono citate dall'art. 13.1 comma 4 del PTCP (Dotazioni ecologiche-ambientali):

4.(I) Le dotazioni ecologico-ambientali, riferite alle principali componenti ambientali, sono finalizzate principalmente a:

[...]

- *per la componente suolo, sottosuolo e territorio: tutelare la fertilità dei suoli, preservare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni, garantire la stabilità, non alterare la permeabilità superficiale del bacino o sottobacino limitando l'impermeabilizzazione nelle aree vulnerabili; limitare il consumo di inerti da cava;*


[...]

Il PTCP sulla base di quanto rilevato nel Quadro Conoscitivo redatto classifica l'area di progetto come: "A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche", per cui è necessario effettuare studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello). Per maggiori dettagli cartografici ed approfondimento normativi si faccia riferimento alla relazione geologico-tecnica condotta per il comparto in esame.

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Il comparto su cui insiste l'area di progetto, non evidenzia la presenza di frane o fenomeni di instabilità, che possano essere accentuati dalla realizzazione delle previsioni edilizie dal presente Accordo Operativo; non sono pertanto attualmente prevedibili interventi di mitigazione in tal senso.

Gli studi geologici tecnici e gli approfondimenti sismici condotti ed allegati agli elaborati di progetto, confermano l'assenza di eventuali effetti negativi sulla componente in analisi

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Tuttavia in considerazione della possibile presenza di circolazioni idriche, anche se stagionali, dovranno adottarsi in fase esecutiva delle opere soluzioni tecnologiche in grado di garantire l'impermeabilizzazione dei vani interrati e la salubrità degli stessi.

5.1.3 acque sotterranee e acque superficiali

Analisi della componente allo stato attuale

L'area di intervento è collocata nella pianura sud occidentale della provincia di Bologna, all'interno del bacino del torrente Samoggia.

L'idrografia primaria risulta rappresentata dal Torrente Lavino che sviluppa il proprio corso a Nord dell'area in esame, mentre quella secondaria da numerosi fossi di scolo e rii a carattere prevalentemente stagionale, che vanno ad alimentare gli assi idrografici principali; tra questi il Rio del Diavolo che scorre tombato in un tratto marginale del comparto, lato Est.

Al termine degli studi geologici e geotecnici condotti, non è stata riscontrata la presenza di una falda freatiche di superficie e/o circolazioni idriche localizzate; indagini precedenti avevano evidenziato la presenza di modeste circolazioni idriche a profondità variabili da 3,20 m a 5,00 m dal p.c. attuale di carattere presumibilmente stagionale, permeanti i terreni superficiali e sopportate dalle argille impermeabili del substrato.

Previsioni dell'Accordo Operativo

L'intervento urbanistico rappresentato nel Masterplan di figura 2, approfondito negli elaborati di progetto, prevede la realizzazione di 6 lotti distribuiti su due piani fuori terra e un piano interrato, all'interno del Sub Ambito A.

È prevista la realizzazione della rete fognaria con separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle nere derivanti delle singole unità abitative:

- le prime verranno raccolte e coinvolgiate direttamente al fosso a cielo aperto presente lungo il confine nord del lotto lungo la SP 26;
- le acque nere verranno direzionate, tramite apposita condotta, verso la fognatura pubblica ubicato anch'essa sul lato nord dell'area lungo la SP 26.

Tutto il sistema di raccolta sarà costituito da tubazioni interrate a profondità variabile.

Tutto il sistema edilizio sarà sopraelevato rispetto al piano campagna attuale in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del sito così come evidenziato dagli elaborati grafici di progetto.


Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

A livello comunale, da un esame del PSC, l'area non risulta soggetta a particolari vincoli idraulici da parte della rete scolante maggiore (fiumi e torrenti) non rientrando all'interno delle aree classificate come "Aree ad alta probabilità di inondazione".

Il PGRA esclude la suddetta superficie da quelli che sono gli elementi potenzialmente esposti, gli scenari di pericolosità e le entità di rischio.

Lo PSAI colloca la presente area nell' "Ambito delle fasce di pertinenza fluviale, PF.M."; non si segnalano tuttavia la presenza di fasce di pertinenza nell'area oggetto di intervento.

L'area in analisi risulta inoltre classificata come "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee. Nello specifico l'area risulta classificata come: "Aree di ricarica di tipo A" definita dall'art. 5.3 come:

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

" aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione."

All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:

"gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.)."

[...]

L'intera area risulta definita dal PTCP come "Terrazzi alluvionali" per i quali l'art. 5.3 prescrive:

"all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.)."

[...]

Infine, il PTCP sulla base di quanto rilevato nel Quadro conoscitivo redatto classifica l'area di progetto come:

"A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche", per cui è necessario effettuare studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello).

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Il presente progetto, non sembra produrre effetti sulla componente ambientale acque sotterranee, essendo totalmente soddisfatto quanto richiesto dalle normative vigenti in merito agli standard urbanistici considerando l'ambito nella sua totalità, così come dettagliati negli elaborati specialistici di progetto.

Tuttavia, in considerazione delle tipologie costruttive previste, alla presenza di vani interrati ed in considerazione della possibile presenza, anche se stagionali, di circolazioni idriche nei primi strati del sottosuolo, sarà da prevedere in fase di progettazione esecutiva delle opere la possibilità di impermeabilizzare le porzioni interrate dei fabbricati, fondazione compresa.


Infine, non si prevedono impatti derivanti dalle previsioni del PGRA che esclude l'intera area da quelli che sono gli elementi potenzialmente esposti, gli scenari di pericolosità e le entità di rischio.

Per quanto detto l'intervento appare compatibile con la componente ambientale in analisi.

5.1.4 paesaggio e impatto visivo

Analisi della componente allo stato attuale

L'area in oggetto, allo stato di fatto si presenta come un ampio pianoro leggermente in pendenza verso la strada provinciale Valle del Lavino. Oltre ai fabbricati esistenti che non rientrano nell'area strettamente oggetto di intervento e trasformazione classificati come parte del sistema insediativo storico, nella sezione nord-est dell'ambito, risulta ad oggi presente un capannone agricolo dismesso da tempo che, come previsto dall' art. 4 L.R. 24/2017, dovrà essere

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

completamente demolito, compresi eventuali interventi di bonifica e/o smaltimento.. La restante area è invece occupata da un'ampia zona verde.

Dal punto di vista paesaggistico-naturale l'area in esame è compresa nella fascia collinare pedepenninica caratterizzata da lievi ondulazioni che decrescono progressivamente verso Nord in direzione dell'alta Pianura Padana.

L'idrografia primaria risulta rappresentata dal Torrente Lavino che sviluppa il proprio corso a Nord dell'area in esame ad una distanza di circa 300 m.

Dal punto di vista infrastrutturale, si segnala la presenza del percorso stradale della SP26 (riconosciuto come *viabilità storica*) che costeggia l'ambito di progetto senza interferire con l'assetto paesaggistico considerato.

Previsioni dell'Accordo Operativo

L'A.O. prevede, come riportato al paragrafo 4, la suddivisione del comparto in due Sub Ambiti; il primo (Sub Ambito A) prevede la realizzazione di cinque fabbricati quadrifamiliari e di una palazzina destinata a edilizia residenziale sociale; entrambe le tipologie, riprendendo tecniche costruttive diffuse e finiture tradizionali del territorio; il secondo (Sub Ambito B) non sarà interessato da interventi edilizi in quanto, come precedentemente già riportato, sullo stesso insiste un fabbricato classificato come parte del sistema insediativo storico.

La progettazione urbanistica del comparto tiene conto della situazione orografica del contesto paesaggistico in cui esso è inserito, al fine di limitare l'impatto visivo sia delle opere di urbanizzazione sia dei futuri edifici.

La disposizione plano-volumetrica dei fabbricati, assicura una valorizzazione della percezione della quinta collinare retrostante, mantenendo scorci caratterizzanti su tutto il comparto e sarà contraddistinta da una forte attenzione alla naturalizzazione dell'area e al dialogo rispettoso con i fabbricati esistenti e l'edilizia tipica dei luoghi.

La realizzazione di aree verdi pubbliche e di pertinenza delle nuove costruzioni contribuisce a rendere maggiormente omogeneo il progetto proposto con il contesto urbano circostante.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti


La normativa vigente in materia di tutela paesaggistica relativa al sistema collinare bolognese richiede con particolare riferimento agli art.li 3.1, 3.2 del PTCP misure di valorizzazione adeguate alle peculiari qualità, sia attuali che potenziali (si veda Allegato 01).

Tale valorizzazione, in via generale, consiste nella **salvaguardia**, nella **gestione** e nella **pianificazione dei paesaggi**, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, richiede inoltre il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

Fra gli obiettivi dello strumento urbanistico del "Sistema collinare bolognese" si segnalano le seguenti prescrizioni:

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione, anche attraverso la valorizzazione e la messa a sistema delle aree protette e dei SIC;
- Riqualificare ambientalmente i corsi d'acqua principali dell'UdP (Samoggia, Lavino, Reno-Setta, Savena, Zena, Idice) e tutelare gli ambiti naturali di ridotta compromissione come la valle di Zena, con particolare attenzione alle esigenze di regolazione delle acque superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi, che caratterizzano questa UdP.

Il PSC inquadra l'area all'interno di un "Connettivo ecologico diffuso" nonché come "Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico" rimandando alle seguenti prescrizioni dell'art. 3.5 del PTCP:

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

[...]

11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.

12.(D) **Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico**, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.

13.(D) **Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso** dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

[...]

A scala comunale, l'intero ambito ricade all'interni dell'area:
il Sic. Gessi di Monte Rocca; DM 03.03.1976 ex L. 1497/A1.P.4 "Zona caratterizzata da dolce declivio dei pendii collinari fusione perfetta fra aree coltivate e macchie di ceduo a alto fusto carsismi gessosi nel comune di Zola Predosa." e pertanto soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come definito dall'art. 2.40 del PSC.

Non sono state riscontrate restrizioni a livello paesaggistico negli elaborati dello PSAI del Torrente Samoggia.

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Come precedentemente riportato il piano consiste in un intervento di recupero di un'area ex produttiva agricola da tempo dismessa.

L'inserimento paesaggistico sarà garantito da una progettazione particolarmente attenta al disegno urbanistico/architettonico del sistema del verde pubblico e privato, da approfondire in fase di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi; quest'ultimo rappresenterà l'elemento base di collegamento ecologico/paesaggistico fra le nuove realizzazioni e i comparti limitrofi.


In particolare lo spazio verde pubblico che dalla SP 26 si spingerà fino alle aree verdi limitrofe ubicate a sud dell'intervento, garantirà, oltre al soddisfacimento dei requisiti di standard a verde e dotazione di aree di sosta, un ampio e suggestivo cono visivo verso la collina

In fase di progettazione definitiva, ovvero in fase di richiesta dei titoli edilizi per la realizzazione sia dei nuovi fabbricati sia delle opere di urbanizzazione si dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni paesaggistiche richieste dal vincolo di natura paesaggistica rappresentato dallo strumento urbanistico comunale vigente.

5.1.5 vegetazione e aree verdi

Analisi della componente allo stato attuale

L'area in oggetto, allo stato di fatto si presenta come un ampio pianoro leggermente in pendenza verso la strada provinciale Valle del Lavino. Oltre ai fabbricati esistenti che non rientrano nell'area strettamente oggetto di intervento e trasformazione, nell'azione nord est dell'ambito, risulta ad oggi presente un capannone agricolo dismesso da tempo.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

La restante area è occupata da un'ampia zona verde, della quale si prevede la massimizzazione, perseguendo gli obiettivi di naturalizzazione e valorizzazione del paesaggio espressi dalla Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista vegetazionale si segnala unicamente la presenza di un sistema di alberature di varia natura lungo il perimetro sud non oggetto di tutela. L'analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe interattive della Regione Emilia Romagna infatti, non evidenzia la presenza di zone boschive o di particolari alberature tutelate all'interno dell'area.

Previsioni dell'Accordo Operativo

L'intervento agisce radicalmente sul sistema vegetazionale dell'ambito trasformandolo da elemento residuale di tipo vegetazionale in elemento di completamento urbano.

L'intervento propone la realizzazione di aree a verde decorativo in grado di realizzare una connessione con il paesaggio circostante.

Il progetto prevede lungo tutto il confine est dell'ambito, a ridosso della strada provinciale, la realizzazione di aree alberate di mitigazione ed una pista ciclo-pedonale. Su tutto il lato sud-ovest, invece, è stata mantenuta una ricca dotazione di Verde pubblico assicurandone la possibilità di fruizione all'intero abitato della frazione di Rivabella e rispondendo quindi all'esigenza espressa di realizzare non solo gli standard ordinariamente dovuti, ma anche dotazioni urbanistiche e territoriali di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito, volte a mantenere un significativo corridoio verde a tutela della ricchezza paesaggistico-ambientale dei luoghi.

In riferimento alle piantumazioni da realizzare sono state selezionate particolari essenze in linea con le prescrizioni normative comunali. Pertanto si rimanda alla consultazione delle specifiche tavole progettuali per l'individuazione delle alberature e delle essenze arbustive previste oltre agli eventuali spostamenti di alberi esistenti con le relative integrazioni, qualora necessarie.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Lo strumento di pianificazione a scala provinciale, per l'area di intervento fornisce indicazioni di carattere generale in merito alla gestione del sistema vegetazionale e delle aree verdi.

Per la presente matrice si richiamano i punti della precedente componente ambientale "paesaggio ed impatto visivo" oltre a citare il comma 4 dell'art. 13.1 del PTCP che espone quanto di seguito riportato:

4.(I) Le dotazioni ecologico-ambientali, riferite alle principali componenti ambientali, sono finalizzate principalmente a:


[...]

- *per la componente ambiente naturale ed ecosistemi: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, conservare l'estensione e la varietà di ambienti naturali, tutelare le specie rare e vulnerabili, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di verde urbano, favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione, mantenere o creare spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;*

[...]

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Allo stato attuale della progettazione, che si attesta alla scala urbanistica, si ritiene che la realizzazione del presente progetto edilizio, non rappresenti un elemento di criticità in relazione alla componente ambientale in analisi, intervenendo sulla stessa secondo le modalità richieste dagli strumenti urbanistici vigenti.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

Tutte le specie progettualmente previste, sia arboree che arbustive, rientrano tra quelle ammesse o consigliate dal vigente regolamento del verde del Comune di Zola Predosa. In sede di progettazione esecutiva/definitiva degli interventi eventuali scostamenti saranno possibili nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

In particolare, conseguentemente a quanto riportato al paragrafo 5.1.1 le essenze previste potranno garantire quanto più possibile l'abbattimento degli inquinanti atmosferici.

5.1.6 archeologia e presenza di elementi storico testimoniali

Analisi della componente allo stato attuale

L'area oggetto di intervento si colloca immediatamente sul margine inferiore del percorso provinciale identificato come SP26 (Via Gesso), in una zona periferica rispetto al centro urbano del comune di Zola Predosa.

L'asse viario provinciale SP 26, che delimita il confine nord- ovest dell'area in esame risulta classificata dagli strumenti urbanistici vigenti come "Viabilità Storica".

Si segnala come il fabbricato presente all'interno del Sub-ambito B, oggetto di "conservazione senza aumento di superficie", risulta classificato dal PSC vigente come "edificio di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale".

Previsioni dell'Accordo Operativo

Il progetto in analisi, che interviene sulla sola area del Sub-Ambito A, prevede la realizzazione di fabbricati residenziali, sviluppati su un massimo di 2 piani fuori terra

Relativamente al Sub Ambito B, così come espresso in precedenza, lo stesso non sarà interessato da interventi edilizi in quanto, il fabbricato esistente risulta classificato come parte del sistema insediativo storico.

La progettazione urbanistica del comparto in esame, tiene conto del contesto naturale in cui è inserito al fine di limitare l'impatto visivo sia delle opere di urbanizzazione che dei futuri edifici.

In particolare è obbiettivo del presente A.O. di massimizzare l'integrazione organica con gli elementi urbani rappresentati dai quartieri di espansione che si sono sviluppati nell'intorno dell'area in analisi, in particolare con il sistema del verde pubblico e dei percorsi ciclo-pedonali.


Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Gli strumenti urbanistici, con riferimento alla componente ambientale in analisi, a scala provinciale riportano indicazioni in merito alla presenza di risorse storiche ed archeologiche quale la viabilità storica del percorso stradale della SP26.

A tal riguardo l'art. 8.5 comma 3 del PTCP espone le seguenti prescrizioni:

La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

[...]

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

- c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.*

[...]

Infine si segnala come a scala comunale il PSC vigente classifica il fabbricato esistente sul Sub Ambito B, non oggetto d'intervento, come parte del sistema insediativo storico.

[...]

"Il PSC individua ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 della L.R. 20/2000 gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al titolo I del D.Lgs. n. 42/2004; il RUE, nel rispetto delle tutele fissate dal PSC, ne definisce nella tav. 3 gli interventi ammissibili; il RUE individua inoltre nella stessa tav. 3 gli edifici di pregio storicoculturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno le categorie di interventi di recupero ammissibili."

[...]

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione


Alla luce di quanto sopra riportato non sono ravvisabili, allo stato attuale della progettazione, effetti negativi sulla componente ambientale in analisi, trattandosi di un intervento di trasformazione edilizia del Sub- Ambito A non oggetto di prescrizioni per la matrice in analisi.

Relativamente alla presenza della SP 26 lungo il confine nord ovest dell'area, classificata come viabilità storica, si segnala come l'intervento non interferisce in alcun modo con il tracciato della stessa. In tale senso anche la realizzazione della nuova fermata dell'autobus non produrrà alcuna modifica del tracciato stradale.

5.1.7 rumore

Analisi della componente allo stato attuale

L'area individuata per la realizzazione dell'intervento edilizio è ubicata lungo il tracciato della S.P. 26 - Valle del Lavino; il clima acustico ivi rinvenibile è definito in misura largamente preponderante da tale asse di scorrimento.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

Il dato medio giornaliero dei transiti, evinto dai dati di rilevamento medio della Regione Emilia Romagna relativamente alla:

- postazione 280, ubicata sulla Strada Provinciale SP26 Valle del Lavino posto sul tratto a sud rispetto all'area di intervento, si attesta mediamente in 9.770 auto/giorno - direzione "da Bologna" e 9.776 auto/giorno direzione "per Bologna", di cui il 98% c.a. costituito da traffico leggero e il 2% da traffico pesante.

La caratterizzazione del clima acustico del sito è stata valutata procedendo con un rilievo fonometrico scaturita in una valutazione previsionale di clima acustico allegato agli elaborati di progetto e alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Previsioni dell'Accordo Operativo

Il progetto, così come previsto dalla variante urbanistica di anticipazione al PSC del Comune di Zola Predosa, approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 418/2013, è finalizzato al recupero di un'area ex produttiva agricola da tempo dimessa, attraverso la sua trasformazione verso l'uso residenziale

L'intervento urbanistico, rappresentato nel Masterplan di figura 2, si concentra sulla sola area definita come Sub Ambito A, prevedendo in esso la realizzazione di 6 lotti distribuiti su due piani fuori terra ed un piano interrato destinato ad ospitare box auto e cantine.

L' A.O. prevede inoltre la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale da svilupparsi lungo tutto il perimetro del presente ambito ed in prossimità del tratto stradale di Via Gesso.

Al contempo, l'intero intervento determinerà un relativo aumento del carico urbanistico, ossia un relativo incremento dei veicoli circolanti.

Il comparto sarà inoltre interessato dalla viabilità di progetto interna: detta nuova viabilità sarà caratterizzata da volumi di traffico nettamente inferiori rispetto all'asse viario confinante.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Secondo l'art.2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" si definisce inquinamento acustico:


"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

Per quanto riguarda gli aspetti acustici, il Comune di Zola Predosa è dotato di una Zonizzazione Acustica del proprio territorio, che per l'area in esame definisce due distinte aree di attribuzione:

- la prima di queste, associata al corridoio definito dal tracciato stradale S.P. n.ro 26, è posta in attribuzione di *Classe IV. - aree di intensa attività umana*
- la seconda area attiene invece alla porzione di territorio immediatamente retrostante, inquadrata all'interno del più ampio sistema collinare insistente a Sud del comparto: posta in *Classe III - Aree di tipo misto*.

Conformemente a quanto stabilito dalla direttiva regionale vigente in materia (D.G.R.n.2053/01 del 9 ottobre 2001 "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale 15/2001"), si procederà alla definizione della nuova classe di destinazione d'uso, derivante dal carico urbanistico di previsto insediamento.

Inoltre suddetta Zonizzazione Acustica, stabilisce fasce acustiche derivate dalla traffico del percorso viario presente. La classificazione della S.P. n.26 nel segmento di interesse è quella di strada tipo <Cb> (secondo C.d.S., norme C.N.R. 1980 e direttive P.U.T.); da ciò consegue la

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

definizione di doppia fascia pertinenziale: la prima di queste (fascia 'A'), si estende fino a m. 100 dal confine stradale.

La totalità del Comparto C11 in esame risulta pertanto incluso entro la fascia 'A' di pertinenza acustica infrastrutturale citata.

A livello regionale il PTCP, stando a suddetta matrice, indica, attraverso l'art. 13.5 per i centri abitati, alcune regole di rispetto:

[...]

6.(D) Le previsioni di insediamenti urbani comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, che siano già contenute in PRG vigenti e che ricadano in aree classificate secondo la classificazione acustica in classe IV, qualora non si ritenga possibile una modifica della loro destinazione, sono attuate assumendo le più opportune ed efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico con riguardo alle funzioni residenziali e gli altri recettori sensibili.

[...]

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal piano urbanistico è valutabile congrua con quanto rappresentato dalla classificazione acustica comunale.

La valutazione previsionale di clima acustico, non ha rilevato infatti particolari criticità confermando il rispetto dei limiti di immissione sonora prescritti.

Tuttavia, in virtù delle maggiori sollecitazioni registrate sul fronte nord-ovest dell'ambito si suggerisce la realizzazione di una duna di terra dell'altezza di circa 2 m inserita tra la futura pista ciclabile e la SP 26 al fine di creare una barriera di terreno vegetato fra la strada ed il comparto in grado di garantire un miglior clima acustico alle aree di futura urbanizzazione.

Per l'individuazione puntuale delle mitigazioni previste e per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella valutazione previsionale di clima acustico allegata agli elaborati di progetto.

5.1.8 elettromagnetismo

Analisi della componente allo stato attuale


Il comparto di progetto risulta in larga parte occupato da un area verde ad eccezione di un area posta a nord-est attualmente occupata da un capannone agricolo dismesso da tempo.

In prossimità dell'area in analisi si segnala la presenza di:

- una linea aerea di bassa tensione ubicata lungo il perimetro nord-ovest del comparto, lungo la SP 26;
- una cabina elettrica di trasformazione posta sul lato opposto del comparto rispetto alla SP26 alla quale sarà collegato la linea elettrica a servizio dell'intero comparto.

Infine, come mostrato dalle mappe tematiche provinciali messe a disposizione dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) (<https://www.arpae.it/cem/webcem/bologna>), si segnala la presenza di:

- un'antenna di radio-telecomunicazione SRB posta ad una distanza di c.a. 400 m dall'area in esame;
- un impianto di trasmissione Radio/TV – TV ubicato ad una distanza di circa 950 m dall'area in esame;

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_relazione di VAS | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | | |

Previsioni dell'Accordo Operativo

L'intervento allo stato attuale della progettazione, non identifica l'installazione di fonti di campi elettromagnetici differenti dalle normali opere impiantistiche necessarie all'alimentazione elettrica delle abitazioni di futura realizzazione.

Tutte le linee elettriche di progetto, allo stato attuale della progettazione, sono previste interrare e collegate ai manufatti di trasformazione esistenti esterni al comparto.

La fattibilità dell'intervento valutata in relazione allo studio della rete elettrica esistente, così come il posizionamento all'interno del lotto, dovrà essere concordata con l'Ente Gestore in sede di presentazione dei titoli edilizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

La normativa vigente in materia di elettromagnetismo prevede il rispetto delle DPA (Distanze di Prima Approssimazione) dalle cabine di trasformazione elettrica e da linee elettriche (si veda allegato 02).

In caso di realizzazione di interventi in prossimità di linee elettriche, dovrà essere comunque rispettata la reale fascia di rispetto determinata e comunicata dai proprietari/gestori delle linee elettriche.

A titolo informativo si segnalano le indicazioni enunciate dall'art. 13.6 comma 2 del PTCP (*Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico*) così dettagliate:

2.(D) Per le finalità di cui al primo punto il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere i seguenti elementi:

[...]


- *la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000volt, e delle principali cabine di trasformazione;*
- *l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;*
- *la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;*
- *le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Allo stato attuale della progettazione non sono valutabili interazioni negative fra la componente ambientale in analisi e le previsioni urbanistiche dell'accordo operativo.

In fase di progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere valutate, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, eventuali ulteriori installazioni in grado di produrre campi elettromagnetici, che dovranno essere oggetto di specifica valutazione al fine di rispettare le DPA prescritte per legge (si veda quanto riportato nell'Allegato 02 e per ulteriori approfondimenti sulle linee guida ENEL).

Per quanto riguarda la rete elettrica interna, la realizzazione dei nuovi tracciati in sede sotterranea dovrà garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai CEM e pertanto le DPA normativamente previste per il rispetto dei $3 \mu T$.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Tutte le attività di intervento dovranno essere concordate e programmate con l'ente gestore in sede di progettazione definitiva esecutiva al fine di verificare eventuali interventi di adeguamento.

Per quanto riguarda sia l'antenna per la telefonia mobile sia l'antenna per la trasmissione radio TV individuate sul territorio, si segnala come in entrambi i casi siano molto distanti dall'area di intervento (400,00 ca m la prima e 950,00 ca m la seconda). In particolare la fascia di ambientazione dell'antenna di trasmissione Radio TV/TV risulta ampiamente sterna al comparto.

5.1.9 illuminazione ed inquinamento luminoso

Analisi della componente allo stato attuale

L'area in esame, si colloca nella zona sud del territorio comunale di Zola Predosa in località Rivabella in un'area prospiciente la Strada Provinciale Valle del Lavino.

Le aree urbanizzate limitrofe risultano servite dal sistema di illuminazione pubblica così come l'intero sistema della viabilità.

L'area circostante, dispone di tutte le reti ed i sottoservizi necessari al fabbisogno delle aree private e pubbliche presenti.

Previsioni dell'Accordo Operativo

Il presente A.O. approfondisce, in considerazione del livello urbanistico della progettazione, prevede un sistema di illuminazione per le sole aree pubbliche., prevedendo per l'intera nuova urbanizzazione un sistema di illuminazione in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza e visibilità nelle ore notturne lungo:

- il nuovo tratto di pista ciclopedonale, classificata in categoria illuminotecnica ES5;
- il nuovo asse viario interno al comparto e classificato ai sensi del prospetto 1 della norma UNI 11248, come strada tipo E - Strada urbana di quartiere con categoria illuminotecnica ME4a.

L'illuminazione è stata progettata con corpi illuminanti al led del tipo "cut off" a palo installati paralleli al piano orizzontale e disposti come da planimetria allegata agli elaborati di progetto. Le caratteristiche tecniche dei corpi illuminanti le rispettive caratteristiche fotometriche sono riportate nell'allegato illuminotecnico.


Nel rispetto della Legge regionale n. 19/2003 sull'inquinamento luminoso, il montaggio dei corpi illuminanti sarà eseguito mantenendoli ad un'inclinazione rispetto al piano orizzontale pari a 0°.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

La normativa urbanistica vigente con particolare riferimento alla relazione di PTCP fornisce indicazioni volte a promuovere una riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata.

L'ambito in analisi ricade all'interno di un area definita di "*Rispetto della prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso per osservatori astronomici*" essendo ricompresa entro un raggio di 15 km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di Monte San Pietro, così come stabilito dal PTCP all'art. 13.7 bis, pertanto la progettazione dovrà riferirsi a quanto previsto da:

- *Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"*
- *Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 "TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"*

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

L'inquinamento luminoso rappresenta qualsiasi forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto come indicatore dell'alterazione della condizione naturale con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali, animali nonché per la salute umana che sono state evidenziate da diversi studi sulla flora (la riduzione della fotosintesi clorofilliana) e sulla fauna (il disorientamento delle specie migratorie).

Il progetto proposto, seppure in via preliminare, non sembra produrre criticità per la componente in esame prevedendo adeguati livelli di salvaguardia ambientale e di sicurezza per gli utenti delle infrastrutture da realizzare.

In fase di progettazione definitivo/esecutiva le valutazioni riportate negli elaborati di piano dovranno essere oggetto di un approfondimento progettuale volto a confermare la piena compatibilità normativa dell'intervento.

5.1.10 consumi energetici e idrici

Analisi della componente allo stato attuale

L'area oggetto è situata in località Rivabella ai margini nord-est del centro abitato di Zola Predosa lungo la strada provinciale Valle del Lavino, la fondovalle che percorre parte del territorio comunale dalla frazione di Rivabella fino a Zola Predosa.

Lungo questo asse si alternano a parti del territorio più o meno densamente abitate o costruite, ampi scorci di paesaggio collinare, coltivato o meno, ancora ben conservato.

L'intervento di progetto risulta costituito prevalentemente da abitazioni di vario genere per le quali non sono disponibili i dati dei consumi medi di acqua e luce e gas.


L'intero comparto, in virtù del grado di urbanizzazione risulta servito dalle reti di distribuzione elettrica, idrica e gas.

Previsioni dell'Accordo Operativo

Il progetto demanda alla realizzazione di soluzioni impiantistiche improntate al massimo contenimento dei consumi energetici. Nello specifico il presente A.O., oltre all'assolvimento dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa relativamente alle nuove costruzioni, ha l'obiettivo principale di migliorare e riqualificare funzionalmente il sito di origine e di dotare il nuovo insediamento di prestazioni energetiche equivalenti a quelle degli edifici "a energia quasi zero".

In tal senso la progettazione, seppure ancora a scala urbanistica, ha previsto:

- la valutazione di tipologie costruttive, degli orientamenti e della distribuzione degli spazi interni volta a ottimizzare i consumi energetici;
- l'inserimento di impianti fotovoltaici integrati sulle falde dei fabbricati non rivolte verso il fronte principale, riuscendo in questo modo a garantire, al nuovo sistema abitativo, la resa energeticamente più performante ed efficiente, nel rispetto del contesto climatico, ambientale ed ecologico d'intervento;
- l'utilizzo di tecnologie, da dettagliare nelle successive fasi della progettazione, volte a ridurre i consumi idrici, quali riduttori di flusso, cassette dei wc con doppio scarico ecc.
- l'utilizzo di tecnologie impiantistiche in grado di limitare quanto più possibile i consumi di fonti di energia non rinnovabile.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Allo stato di fatto della progettazione, è previsto l'utilizzo del gas metano per l'alimentazione del solo edificio ERS, al contrario le unità edilizie quadri familiari saranno collegate alla sola rete elettrica.

I consumi ipotizzati per il nuovo insediamento sono consumi che si ritiene possano essere ottimizzati perseguendo una progettazione ecosostenibile dei fabbricati e rivolta al recupero della risorsa idrica.

Tali valutazioni poiché ipotetiche e riferite a valutazioni preliminari di tecnologie costruttive e di specifiche tecnologie per il risparmio energetico, rientrano nelle stime dei consumi rintracciabili sulla rete e che registrano, per famiglie di 3/4 persone, i seguenti consumi:

1. acqua: 150 – 200 m³/anno;
2. luce: 3900 - 4900 kW/anno;
3. gas: 900 - 1200 m³/anno;

Gli enti gestori, verificate le proposte di progetto, potranno valutare eventuali modifiche da applicare alla fase esecutiva degli interventi in modo da ottimizzare ulteriormente il livello di efficienza delle reti coinvolte (idropotabile, elettrica, ecc.).

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Il D.Lgs. 28/2011 definisce i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Nello specifico l'art. 11 prevede che:

"I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3 [...]"

Ai fini del risparmio energetico è possibile citare alcune indicazioni dell'art. 13.7 comma 2 del PTCP, inerente ai centri urbani di cui fa parte il presente comparto edilizio, ossia:

[...]


- *garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);*
- *consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;*
- *garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);*
- *trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);*
- *predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.*

[...]

Non si evidenziano ulteriori prescrizioni per l'area di progetto considerata.

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Per quanto descritto, allo stato di fatto della progettazione risulta soddisfatta la compatibilità delle previsioni del Accordo Operativo con gli obiettivi degli strumenti urbanistici vigenti.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Si rimanda alle successive fasi della progettazione l'individuazione puntuale delle soluzioni distributive, tecnologiche ed impiantistiche che dovranno essere realizzate al fine di soddisfare le richieste dello strumento urbanistico per la componente in analisi precedentemente riportate (utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzo di tecnologie per il recupero passivo dell'energia, riutilizzo delle risorse idriche derivanti dall'accumulo delle acque meteoriche, ecc.).

5.1.11 traffico e viabilità

Analisi della componente allo stato attuale

L'area di intervento è localizzata a sud dell'area comunale di Zola Predosa, in un'area prospiciente la Strada Provinciale Valle del Lavino SP26, che percorre parte del territorio comunale dalla frazione di Rivabella fino a Zola Predosa.

Il dato medio giornaliero dei transiti, evinto dai dati di rilevamento medio della Regione Emilia Romagna relativamente alla:

- postazione 280, ubicata sulla Strada Provinciale SP26 Valle del Lavino posto sul tratto a sud rispetto all'area di intervento, si attesta mediamente in 9.770 auto/giorno - direzione "da Bologna" e 9.776 auto/giorno direzione "per Bologna", di cui il 98% c.a. costituito da traffico leggero e il 2% da traffico pesante.

L'unico tratto funzionale che interessa il presente comparto riguarda proprio la SP26 riconosciuta come *viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale* in collegamento con la SP25 del territorio emiliano.

Previsioni dell'Accordo Operativo

Il progetto in esame prevede la realizzazione 6 lotti residenziali con uno schema planimetrico regolare e scandito da strade di penetrazione con viabilità lenta che servono i fabbricati più interni e garantiscono il mantenimento dei coni visuali sulla quinta collinare retrostante.

L'attuazione dei fabbricati è accompagnata dalla realizzazione di una pista ciclopeditone, prevista lungo tutto il lato nord-ovest del comparto dal civico n° 185 al civico n° 189 ed in linea con il profilo del tratto stradale antistante.

Completano il progetto la realizzazione di:


- una fermata di trasporto pubblico locale (TPL) a servizio dei cittadini dell'area di Rivabella;
- un area di verde pubblico su tutto il lato sud-ovest del comparto assicurandone la possibilità di fruizione all'intero abitato della frazione di Rivabella e rispondendo quindi all'esigenza espressa nell'Atto di indirizzo di realizzare non solo gli standard ordinariamente dovuti, ma anche quelle dotazioni urbanistiche e territoriali di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito, volte a mantenere un significativo corridoio verde a tutela della ricchezza paesaggistica-ambientale dei luoghi.
- parcheggi pubblici localizzati lungo la viabilità di accesso all'ambito a diretto servizio della comunità,

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

A livello regionale il PTCP attribuisce al presente tratto stradale caratteristiche di *viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale*, come riconosciuto dal relativo art. 12.12, oltre ad essere interessato da un flusso a media e alta frequenza per il trasporto pubblico locale, come indentificato dall'art. 12.8 comma 2.

Sul terreno insiste infine il vincolo della fascia di rispetto stradale, che esclude dall'edificabilità l'area entro 30 m dalla strada provinciale S.P. 26 ai sensi del D.Lgs. 42/2004..

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Analogamente a quanto già riportato per la componente ambientale aria, l'esigua dimensione dell'insediamento previsto dal piano particolareggiato, non sembra produrre effetti negativi sulla componente ambientale in esame.

Ipotizzando una media di 2 auto per unità abitativa il totale dei nuovi mezzi circolanti sul comparto e sulla viabilità ad esso afferente aumenterebbe di 52 unità, che in riferimento ai rilievi effettuati nella stazione di misurazione n. 280 del traffico veicolare, corrisponderebbero circa allo 0.5% dei passaggi rilevati.

Ipotizzando che il nuovo numero di auto circolanti sul comparto possa essere quello precedentemente riportato, la realizzazione della nuova urbanizzazione non sembra possa influire in modo significativo sulla componente ambientale in analisi.

5.1.12 rifiuti

Analisi della componente allo stato attuale

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani che verranno prodotti a seguito dell'insediamento dei nuovi abitanti si segnala che nel Comune di Zola Predosa la gestione dei rifiuti urbani è affidata alla società Gruppo HERA S.p.A.

All'interno del predetto capoluogo è attivo il sistema di raccolta dei rifiuti mediante comune metodo porta a porta con appositi contenitori in dotazione, per le frazioni di rifiuto indifferenziato, organico, plastica, carta e sfalci. Gli unici contenitori stradali che tale sistema prevede sono le campane del vetro.

Previsioni dell'Accordo Operativo

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani prodotti a seguito della realizzazione dei fabbricati il progetto di ACCORDO OPERATIVO, non fornisce allo stato attuale della progettazione indicazioni in merito ad eventuali dislocazioni di una nuova piazzola di RSU e differenziato in cui conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento del comune di Zola Predosa.

L'eventuale rinvenimento di rifiuti nel sottosuolo nel corso delle attività di cantiere sarà sottoposto alle procedure di smaltimento secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani, il Gruppo HERA S.p.A. in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, ha creato uno strumento chiaro ed efficace per divulgare le regole del servizio attraverso l'informativa "*Guida alla raccolta differenziata domiciliare a Zola Predosa*".


Inoltre, il Comune di Zola Predosa dispone di un "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e dei servizi di Igiene Ambientale".

Oggetto del Regolamento è la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, prodotti nel territorio comunale.

Il regolamento specifica le condizioni e le modalità con cui sono effettuate le operazioni per la raccolta dei rifiuti di vario genere con il sistema "Porta a Porta".

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si prevedono impatti negativi legati all'aumento dei volumi prodotti che saranno gestiti dal servizio di Municipalizzata che già interviene sulla porzione di comparto già urbanizzata.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Inoltre, allo stato attuale della progettazione, dalle analisi condotte sui campioni di terra prelevati per l'ambito in analisi, non si riscontrano livelli di contaminazione o presenza di rifiuti nel sottosuolo.

Per quanto argomentato l'attuazione del piano nel suo complesso non evidenzia specifiche criticità in riferimento alla componente ambientale in analisi.

5.1.13 Terre e rocce da scavo

Analisi della componente allo stato attuale

Essendo l'area parzialmente occupata da un capannone ad uso agricolo in disuso, sulla base delle potenziali fonti di inquinamento correlate alle pregresse attività, sono state effettuate delle indagini atte ad individuare la presenza di potenziali fonti comportanti rischio d'inquinamento per il suolo ed il sottosuolo.

In tal senso è stata effettuata un'indagine preliminare conoscitiva atta a determinare se il sito in oggetto di dismissione, presenta concentrazioni di potenziali sostanze contaminanti superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito stesso.

Sui campioni di terra prelevati, in considerazione delle attività pregresse del sito, sono stati analizzati composti organici aromatici, metalli pesanti (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg), idrocarburi pesanti (C>12) ed I.P.A, composti organici aromatici e amianto

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato, su tutti i campioni e per ciascun componente analizzato, concentrazioni inferiori ai valori limite accettabili previsti dalla normativa vigente sia per uso per verde pubblico, privato e residenziale, che per uso commerciale e industriale.

Previsioni dell'Accordo Operativo

Tutto il materiale proveniente dagli scavi, rispettando la Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) Tab. 1, All. 5 D.L. 152/2006, saranno interamente riutilizzato in loco secondo le disposizioni di legge così come dichiarato nel "PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO" redatto ai sensi del DPR 120/17 ed allegato agli elaborati di progetto a cui si rimanda per un maggior dettaglio.

L'eventuale rinvenimento di rifiuti nel sottosuolo nel corso delle attività di cantiere sarà sottoposto alle procedure di smaltimento secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.


Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

L'art. 49bis del DL 69/13 l D.L. consente al proponente, in fase di PDC o di altro titolo edilizio, di applicare al cantiere le procedure semplificate per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Tale procedura consente di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto secondo quanto specificato dall'184bis del D.Lgs 152/06, riutilizzandole nel medesimo sito o in altro sito idoneo; qualora il proponente non possa dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti o non ne abbia convenienza, potrà procedere alla gestione delle terre come rifiuti secondo le norme del titolo IV del D.Lgs 152/06.

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione

Allo stato attuale della progettazione, dalle analisi condotte sui campioni di terra prelevati per l'ambito in analisi, non si riscontrano livelli di contaminazione o presenza di rifiuti nel sottosuolo il che determina la loro compatibilità con il "PIANO DI RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO" proposto.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

Per quanto argomentato l'attuazione del piano nel suo complesso non evidenzia specifiche criticità in riferimento alla componente ambientale in analisi.

5.1.14 acque di dilavamento e scarichi

Analisi della componente allo stato attuale

Attualmente il comparto di progetto risulta sprovvisto dell'allaccio alla rete fognaria, che sarà realizzato durante le prime fasi operative.

L'intera area risulta servita da una rete fognaria pubblica che scorre lungo la via SP 26 con una tubazione di PVC DN 315 idoneo ad accogliere i reflui originati dalle nuove attività in progetto.

Al momento lo smaltimento delle acque meteoriche è affidato ai canali e fossi irrigui presenti nell'intorno dell'area di interesse.

Per maggiori dettagli sull'ubicazione del tratto fognario si faccia riferimento ai rilevati topografici prodotti ed agli elaborati progettuali di piano.

Previsioni dell'Accordo Operativo

L'accordo operativo, prevede per le nuove costruzioni la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque nere e grigie derivanti dalle singole unità abitative che saranno collegate direttamente al collettore fognario pubblico esistente sulla via SP 26 sul confine nord dell'ambito.

Il sistema dei reflui derivanti dal dilavamento delle aree impermeabilizzate e dalle acque di gronda dei nuovi edifici previsti, saranno captate da un sistema di scarichi costituito da tubazioni in PVC e caditoie che verranno collegate direttamente al fosso a cielo aperto presente lungo il confine nord del lotto lungo la SP 26.

Il dimensionamento delle tubazioni e del sistema di smaltimento è stato oggetto di approfondimento specifico dello studio idraulico a cui si rimanda per un maggior dettaglio.

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti

Da una lettura degli strumenti urbanistici sovraordinati l'area risulta, per quanto riguarda il PTCP, ricompresa all'interno del perimetro del "Bacino montano" come indicato dalla cartografia di riferimento di cui l'art. 4.8 raccomanda le seguenti prescrizioni per il controllo degli apporti d'acqua:

[...]


Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

I Comuni ricadenti all'interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

[...]

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione


L'impatto atteso dalle previsioni urbanistiche del presente Accordo Operativo sulla componente ambientale scarichi neri, non delinea criticità in virtù della capacità del sistema esistente di

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS</i> | <i>File: 20191122_relazione di VAS</i> | |

accogliere pienamente il nuovo insediamento come preventivamente concordato con l'ente gestore (per un maggior dettaglio sul dimensionamento delle tubazioni e di manufatti di scarico si rimanda agli elaborati di progetto riferiti alla matrice in analisi).

Il contributo delle acque superficiali provenienti dall'intero lotto in analisi, valutato ed approfondito in sede di progettazione della rete di scarico, convogliate direttamente all'interno del fosso a cielo aperto presente lungo la SP 26, non sembra possa influire negativamente sulla componente ambientale in analisi, confermandone la compatibilità.

Tuttavia ulteriori valutazioni progettuali dovranno essere effettuate nelle successive fasi della progettazione in funzione delle indicazioni fornite dagli Enti gestori del suddetto corpo idrico ricettore.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | | |
| | Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS | File: 20191122_relazione di VAS | |

6 CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente progetto edilizio risulta essere complessivamente compatibile con le prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici di scala comunale e sovraordinata vigente.

Si evidenziano tuttavia la necessità di approfondimenti da attuarsi nelle successive scale della progettazione per le seguenti matrici:

SUOLO E SOTTOSUOLO

In considerazione della possibile presenza di circolazioni idriche, anche se stagionali, nei primi strati del terreno, in fase esecutiva delle opere dovranno adottarsi soluzioni tecnologiche in grado di garantire l'impermeabilizzazione dei vani interrati e la salubrità di tali locali.

PAESAGGIO E IMPATTO VISIVO

In fase di progettazione definitiva, ovvero in fase di richiesta dei titoli edilizi per la realizzazione sia dei nuovi fabbricati sia delle opere di urbanizzazione si dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni paesaggistiche richieste dal vincolo di natura paesaggistica rappresentato dallo strumento urbanistico comunale vigente.

RUMORE

In relazione alle indicazioni derivanti dalla valutazione previsionale di impatto acustico si prescrive la realizzazione di una duna in terra, con altezza pari a 2m, da inserire tra la strada e la pista ciclabile al fine migliorare il clima acustico dell'area di futura urbanizzazione.

7 ALLEGATI

ALLEGATO 01 – STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 02 - STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 03 – SINTESI NON TECNICA

| Rev. | Data | Redatto | Verificato |
|------|------------|-----------------------|------------|
| 00 | 22/11/2019 | A. Senesi – I. Persia | F. Faraone |

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Opera:

**INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
DELL'EX COMPARTO "C11 – RIVABELLA" PER LA REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DI TIPO RESIDENZIALE
ACCORDO OPERATIVO ai sensi dell'art.38 LR 24/2017**



AREA DI PROGETTO →

Oggetto:

ALLEGATO 01 STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Tecnico Incaricato

Proprietà



Ing. Francesco Faraone
(Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna n° 7935/A)
Ing. Alessandra Senesi

Stefania Vignudelli

Progettisti proponenti

Dott. Arch. Luca Zanaroli

Sasso Marconi 22/11/2019

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev.00 |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. SEZIONE INFORMATIVA | 3 |
| 2. STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO SOVRAORDINATA | 4 |
| 2.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) | 4 |
| 2.2 VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI E I PIANI STRALCIO DI BACINO | 6 |
| 2.3 PSAI | 7 |
| 2.4 PTCP | 8 |
| 3. STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE | 12 |
| 3.1 ZOLA PREDOSA – PSC | 12 |
| 3.2 ZOLA PREDOSA – RUE | 15 |
| 3.3 ZOLA PREDOSA – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 16 |
| 3.4 ZOLA PREDOSA – RILEVAMENTO DEL TRAFFICO | 17 |

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

1. SEZIONE INFORMATIVA

AREA DI INTERVENTO

Dati catastali

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 34 mappale 3 e al foglio 38 mappali 523-569-571-572-573-574 del comune di Zola Predosa.

Dati Strumento Urbanistico


Ambito del PSC:

Ambito AN.e "Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)".


| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

2. STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO SOVRAORDINATA


2.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)




Estratto della Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti – Reticolo naturale Principale e Secondario



Estratto della Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti – Reticolo naturale Secondario




Estratto della Mappa del Rischio potenziale – Reticolo naturale Principale e Secondario



Estratto della Mappa del Rischio potenziale – Reticolo naturale Secondario

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

2.2 VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI E I PIANI STRALCIO DI BACINO



MP 2 – Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni della Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino
Adozione – Delibera CI AbR n. 3/1 del 07.11.2016

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

2.4 PTCP




TAVOLA 1 – FOGLIO III - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento




TAVOLA 2A – FOGLIO III - Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |




TAVOLA 2B - FOGLIO NORD - Tutela delle acque superficiali e sotterranee
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento




TAVOLA 2C - FOGLIO II - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali.
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |




TAVOLA 3-FOGLIO NORD-Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento



**TAVOLA 4A - Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento**

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |




TAVOLA 4B – Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento





TAVOLA 5 – FOGLIO NORD - Reti ecologiche
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento


| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

3. STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE

3.1 ZOLA PREDOSA – PSC




PSC -TAVOLA 1_1b - Tutele e vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica
Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento




PSC-TAVOLA 1_2b - Tutele e vincoli relativi al sistema idrogeologico
Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |




PSC-TAVOLA 1_3b - Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti
Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento



PSC-TAVOLA 2b – Ambiti e Trasformazioni territoriali
Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento


| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |



PSC-TAVOLA 4a – Rete ecologica di livello locale
Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

3.2 ZOLA PREDOSA – RUE



RUE - TAVOLA 1f – Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali
Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

3.3 ZOLA PREDOSA – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA




TAVOLA 3B – Classificazione acustica
Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento


(D.P.R. 30.03.2004 n.142)
STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

| TIPO DI STRADA (secondo codice della strada) | FASCE ACUSTICHE | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|-----------------|---|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| A - Autostrada | | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| B - Extraurbana principale | | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| C - Extraurbana secondaria | | Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D - Urbana di scorrimento | | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E - Urbana di quartiere | | | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. | | | |
| F - Locale | | | 30 | | | | |

*Per le scuole vale solo il limite diurno

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  | Committente: Stefania Vignudelli | Data: 2019/09/15 | Rev.00 |
| | Commessa: 3966 | | |
| | Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | File: 20190915_ STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO | |

3.4 ZOLA PREDOSA – RILEVAMENTO DEL TRAFFICO



**INDICAZIONI DELLE POSTAZIONI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

| Rev. | Data | Redatto | Verificato |
|------|------------|---------------------|------------|
| 00 | 15/09/2019 | A.Senesi – I.Persia | F.Faraone |

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Opera:

**INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
DELL'EX COMPARTO "C11 – RIVABELLA" PER LA REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DI TIPO RESIDENZIALE
ACCORDO OPERATIVO ai sensi dell'art.38 LR 24/2017**



AREA DI PROGETTO →



Oggetto:

Allegato 02 STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tecnico Incaricato

Proprietà



Ing. Francesco Faraone
(Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna n° 7935/A)
Ing. Alessandra Senesi

Stefania Vignudelli

Progettisti proponenti

Dott. Arch. Luca Zanaroli


Sasso Marconi 22/11/2019

Galileo Ingegneria s.r.l.

Via Cartiera, 120 – 40037 SASSO MARCONI (BO)
Telefono 051 6781325 Fax 051 0544670 - e-mail: info@galileo-ingegneria.it
Indirizzo PEC: galileo-ingegneria@pec.it - Web: www.galileo-ingegneria.it
Cap. Soc. Euro 105.000,00 i.v. – REA BO 418236
Registro Imprese, Partita IVA e C.F. 02171351204




Certificato ISO 9001: Nr 50 100 4208
Certificato OHSAS 18001: Nr 50 100 9776


| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. SEZIONE INFORMATIVA | 4 |
| 2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA | 5 |
| 2.1 PSAI - PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA | 5 |
| 2.1.1 TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA - TAVOLA 1.2 Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Samoggia. Stralcio della normativa in riferimento all'area di progetto. | 5 |
| 2.2.1 TAVOLA 1 – FOGLIO III – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. | 10 |
| 2.2.2 TAVOLA 2A – FOGLIO III – Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. | 22 |
| 2.2.3 TAVOLA 2B – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. Tutela delle acque superficiali e sotterranee | 27 |
| 2.2.4 TAVOLA 2C – FOGLIO II – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. | 32 |
| 2.2.5 TAVOLA 3 – FOGLIO NORD– Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento | 34 |
| 2.2.6 TAVOLA 4A – Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento | 57 |
| 2.2.7 TAVOLA 4B – Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. | 57 |

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

| | |
|--|----|
| 2.2.8 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD – Reti Ecologiche - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. | 58 |
| 3. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE | 61 |
| 3.1 PSC ZOLA PREDOSA | 61 |
| 3.1.1 PSC - TAVOLA AB.PSC.1.1b – Tutela e vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento | 61 |
| 3.1.2 PSC - TAVOLA AB.PSC.1.2b – Tutela e vincoli relativi al sistema idrogeologico - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento | 61 |
| 3.1.3 PSC - TAVOLA AB.PSC.1.3b– Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – Rispetti. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento | 62 |
| 3.1.4 PSC - TAVOLA AB.PSC.2b – Ambiti e trasformazioni territoriali - Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento | 65 |
| 3.1.5 PSC - TAVOLA AB.PSC.4a - Rete ecologica di livello locale - Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento | 69 |
| 3.2 RUE | 74 |
| 3.2.1 RUE - Tavola RUE ZP.RUE.1f – Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali -Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento | 74 |
| 3.3 ZOLA PREDOSA– ZONIZZAZIONE ACUSTICA | 81 |
| 4. PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE | 87 |
| 5. LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL DM 29.05.08 | 89 |

| | | | |
|---|--|---|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

1. SEZIONE INFORMATIVA

AREA DI INTERVENTO


Dati catastali

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 34 mappale 3 e al foglio 38 mappali 523-569-571-572-573-574 del comune di Zola Predosa.

Dati Strumento Urbanistico

Ambito del PSC:

Ambito AN.e "Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)".

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA

2.1 PSAI - PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA


2.1.1 TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA - TAVOLA 1.2 Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Samoggia. Stralcio della normativa in riferimento all'area di progetto.

Art. 15 – Alveo attivo

- Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico elevato o molto elevato e per consentire il libero deflusso delle acque, il piano individua il reticolo idrografico, ossia l'insieme degli alvei attivi. Il reticolo idrografico è riportato nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, vanno considerate le distanze planimetriche sia in destra che in sinistra dall'asse indicate nel successivo comma 9.
- All'interno delle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la realizzazione di opere di regimazione idraulica e di attraversamento trasversale. Può essere consentito inoltre lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali, un apprezzabile pericolo di danno per le persone e le cose, di inquinamento delle acque e di fenomeni franosi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni alla data di adozione del presente piano;
 - il taglio o la piantumazione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del DLgs 22/97 e s.m.i. nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo DLgs 22/97 e s.m.i.
- Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa regolamentazione specifica dell'Autorità idraulica competente, di quelle relative a prato naturale permanente, a medicaio, a prato stabile polifita, con le rotazioni colturali strettamente necessarie.

- All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il progetto preliminare di nuove


| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

infrastrutture, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino espresso seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24.


5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto le Regioni e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1, che sono comunque da considerare a tutti gli effetti esposti a rischio idraulico, sono consentiti soltanto:
 - opere di manutenzione;
 - opere finalizzate ad una sensibile riduzione della vulnerabilità;
 - opere imposte dalle normative vigenti;
 - opere sui fabbricati tutelati dalle normative vigenti.
7. La realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente anche sotto il profilo della congruenza con gli obiettivi e con le norme del presente piano.
8. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla presente normativa.
9. Quando l'alveo attivo non è arealmente individuato nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" e le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall'asse del corso d'acqua comunque non inferiore a 20 m per il reticolo idrografico principale, a 15 m per quello secondario, a 10 m per quello minore e a 5 m per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.
10. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.
11. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino per l'adeguamento delle perimetrazioni secondo la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 24.

Art. 18 – fasce di pertinenza fluviale


1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica il piano individua le fasce di pertinenza fluviale, riportate nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" e contraddistinte dalle sigle PF.V. e PF.M.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

2. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" non può essere prevista la realizzazione di nuovi fabbricati né di nuove infrastrutture, ad esclusione di pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti alla data di adozione del piano, di interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e di quanto previsto ai successivi commi 3 e 5.
3. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - b) l'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del piano;
 - c) la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato;
 - d) la previsione di nuovi fabbricati strettamente connessi alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, non diversamente localizzabili.
4. La realizzazione di fabbricati sulle aree di cui alle lettere c) e d) del precedente comma è subordinata, nelle aree contraddistinte dalle sigle "PF.V" e "PF.M", all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico di cui i Comuni competenti per territorio provvedono, nell'ambito del procedimento concessorio, a verificare l'adeguatezza e a prevedere le opportune prescrizioni.
5. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.M" può essere inoltre prevista la realizzazione di nuovi fabbricati costituenti espansioni contermini al territorio urbanizzato non diversamente localizzabili, a condizione che:
 - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;
 - gli interventi non incrementano il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non sono soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - gli interventi non comportano un incremento del pericolo di inquinamento delle acque.
6. Sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24:
 - a) il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali di cui al comma 3 lettera a) ad esclusione di quelli al servizio degli insediamenti esistenti;
 - b) i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 3 lettera b) ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano o di infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano;


| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- c) l'adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato di cui al comma 5;
- d) le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.
7. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale, individuate nella cartografia o da individuare secondo i criteri indicati al successivo comma 10, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano.
8. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle attività agricole svolte all'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte in "PF.M".
9. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale contraddistinte in "PF.M" e "PF.V" sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti, nonché l'esercizio di nuove attività finalizzate in via esclusiva al recupero degli stessi, ad eccezione di:
- stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione e costruzioni;
 - riciclo/recupero della frazione dei rifiuti urbani costituita da sfalci e potature mediante trasformazione biologica;
 - smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante trattamento in impianti di depurazione.
10. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo principale, secondario, minore e minuto nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata secondo quanto di seguito indicato:
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", elencati negli elaborati di piano del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", negli elaborati di piano del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", indicati negli elaborati di piano del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua.
11. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo minore vallivo e di bonifica nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Il presente comma non si applica nei

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

12. Tutte le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano a piste e percorsi ciclabili, viabilità di campagna, manufatti e attrezzature funzionali alla fruibilità pubblica degli ambiti fluviali, manufatti tecnici e opere similari la cui realizzazione è subordinata al parere dell'Autorità idraulica competente.
13. La perimetrazione e la classificazione delle fasce di pertinenza fluviale possono essere modificate in limitate e specifiche situazioni, seguendo la procedura indicata al comma 2 dell'art. 24, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità al fine di attuare assetti territoriali maggiormente congruenti con gli obiettivi del piano.
14. Al fine della individuazione e della mitigazione del rischio idraulico elevato o molto elevato, all'interno delle fasce di pertinenza fluviale PF.M, nei tratti per i quali il piano non ha predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione di quanto consentito dal comma 4 lettere a), b), c) e d) dell'art.16, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme dell'art.16;
 - b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme del presente articolo.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

2.2 PTCP

2.2.1 TAVOLA 1 – FOGLIO III – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento.

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.


2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico. La pianificazione comunale o intercomunale, i Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili interventi di:
 - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.


Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

5.bis (I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda all'art.13.7, comma 4.

6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.


7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. **8.5 punti 7, 8 e 9.**

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Art. 3.2 Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggi

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

Si veda il paragrafo 2.2.5

Art. 7.1 Sistema di crinale e sistema collinare

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 9 del PTPR)

1.(P) Definizione e individuazione. Il sistema di crinale e il sistema collinare sono definiti dall'insieme delle corrispondenti Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme; in particolare il sistema di crinale è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, il sistema di collina è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese.


Tali sistemi sono individuati graficamente nella tav. 1 del PTCP. A queste individuazioni sono applicabili le disposizioni sulla delimitazione delle Unità di paesaggio in applicazione dell'art. 3.2 punto 2.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. I sistemi di crinale e collinare connotano, ciascuno per le proprie caratteristiche, il territorio dal punto di vista fisiografico e paesistico-ambientale. E' finalità del PTCP la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi. A questa finalità primaria sono associabili altre funzioni compatibili con essa nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività escursionistiche e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili.

A tal fine, gli strumenti di pianificazione comunale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente piano per determinate zone ed elementi ricadenti in tali delimitazioni, sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- a) devono essere definite, anche in relazione alle caratteristiche locali delle tipologie edilizie ed insediative, le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
- b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacenti all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
- c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

In particolare per il sistema di crinale, il PTCP, attraverso gli obiettivi e indirizzi per le Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, di cui

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

all'art. 3.2 delle presenti norme, definisce nei confronti dei Comuni i criteri per la relativa disciplina di tutela.

Si richiamano inoltre le disposizioni dei seguenti articoli 10.8 e 10.9.


3.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;
- d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. I progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:
 - agli obiettivi del presente piano;
 - alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

3.bis (I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

4.(P) Altri interventi ammissibili. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, oltre alle infrastrutture e impianti di cui al punto 3, solamente:


- rifugi e bivacchi;
- strutture per l'alpeggio;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, limitando la realizzazione di strutture abitative a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio.

Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto, fermo sempre restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b. la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d. la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Le opere di cui alle lettere c. ed d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

5.(D) Uso di mezzi motorizzati fuoristrada. Nell'ambito del sistema dei crinali, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 19 del PTPR)

1.(P) Definizione e individuazione. Le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale sono definite in relazione a connotati paesaggistici ed ecologici: particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione.

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.


[...]

6.(D) **Eventuali nuovi insediamenti urbani.** Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole della Provincia, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al punto 2, purché di estensione contenuta, e solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti. Tali aree sono da individuarsi comunque in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.

[...]

Art. 10.8 - Disposizioni specifiche per il territorio collinare

1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio, dell'art. 7.1, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.

a) Valorizzazione delle funzioni coerenti e compatibili con le specifiche condizioni di carattere geomorfologico, socio-economico e paesaggistico:

- in primo luogo la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante;
- la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate;
- la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana;
- la funzione di area residenziale di qualità.


b) Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali.

c) Valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali (Reno, Savena, Idice, Sillaro, Sellustra, Santerno, Samoggia, Lavino) anche in funzione della fruizione da parte dell'utenza urbana.

d) Per quanto riguarda le politiche di sviluppo urbano:

- promozione della riqualificazione urbana; in particolare attraverso la riconversione degli insediamenti produttivi dismessi, per residenza, servizi e attività economiche compatibili qualora collocati all'interno o a ridosso di aree urbane residenziali, o ancora per attività produttive o terziarie negli altri casi;
- esclusione dell'ulteriore espansione urbana per la residenza nei sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, del Sillaro, dotati di una debole infrastrutturazione per la mobilità di cui non è possibile o comunque non previsto a breve o medio periodo il potenziamento, nonché nei piccoli nuclei di crinale;
- indirizzo prevalente alla riqualificazione urbana nei sistemi vallivi fortemente infrastrutturati ed insediati del Reno, del Setta e del Savena (comuni di Pianoro e Sasso Marconi) evitando l'ulteriore utilizzazione urbana di suoli non urbani salvo che per opere non diversamente localizzabili e salvo che si tratti di aree a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM;
- contenimento dell'ulteriore espansione urbana negli altri sistemi vallivi (Samoggia e Santerno) evitando comunque ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili.

e) Distribuzione nel tempo dell'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni o Unioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione o Unione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità di ciascun nuovo insediamento.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

f) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.

3.(D) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto precedente lettera d):

- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, nonché per i piccoli nuclei di crinale, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) non superiore a quella del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Samoggia, del Santerno e del Sillaro, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) che superi per non più del 5% l'estensione complessiva del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
- nelle verifiche di cui sopra potrà non tenersi conto di incrementi dell'estensione del territorio urbano dovuti a nuove previsioni per infrastrutture, impianti e servizi di interesse generale, nonché a nuove previsioni di aree che si collochino a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM.


4.(I) Per quanto riguarda le attività produttive industriali e artigianali, nel territorio collinare la Provincia e i Comuni favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive in essere, nel rispetto delle disposizioni del presente piano. In relazione alle particolari caratteristiche e funzioni del territorio collinare, non sono individuati nel PTCP ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo.

5.(D) Al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale consolidati, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.1, è ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per attività produttive manifatturiere esclusivamente finalizzate a specifiche esigenze di sviluppo di attività già insediate nel territorio collinare, con la procedura dell'Accordo di programma in variante ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 o in sede di approvazione del PSC. Può tuttavia trovare applicazione, anche nel territorio collinare, quanto previsto all'art. 9.6 punto 5 nel caso di necessità di delocalizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

6.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche (il presente articolo recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR).

1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico Testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti seguenti.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |


2.(D) Viabilità storica: definizione e individuazione. La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica nella tav. 1.

Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi di cui all'Allegato 3 della Relazione.

3.(D) Disciplina di tutela. La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

- a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo di pertinenza tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazze", per permettere la circolazione in due sensi di marcia

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

4.(D) Strutture insediative storiche: definizione e individuazione. Le strutture insediative storiche sono costituite, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, dagli edifici di interesse storico-architettonico e da quelli di pregio storico culturale e testimoniale, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi inedificati di carattere pertinenziale, compresi gli accessi alla rete viaria storica e alla rete della viabilità podereale, se trattasi di manufatti in territorio rurale. Rientrano tra gli edifici di interesse storico-architettonico, i complessi edilizi non urbani, quali ville, palazzi, castelli, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico-culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale bolognese. Rientrano tra le strutture insediative storiche, ove rivestano interesse storico testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni.


Il PTCP contiene una prima individuazione delle strutture insediative storiche distinguendo tra "principali complessi architettonici storici non urbani" riportati nella tav. 1 e nell'Allegato F, e una "Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico" di cui all'Allegato 2 della Relazione.

Il PTCP inoltre individua nella tav. 3 alcuni rilevanti complessi architettonici storici non urbani che rappresentano significative opportunità per le quali sviluppare politiche attive di riuso per funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità dei complessi stessi e di valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente.

5.(D) Disciplina di tutela. Il Comune verifica e integra le individuazioni compiute dal PTCP e provvede a specificare la disciplina di tutela delle strutture insediative storiche, in conformità agli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 e in coerenza alle disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al successivo art. 11.6.

In particolare, per i "complessi architettonici storici non urbani" individuati in tav. 1 e di cui all'Allegato F, gli strumenti urbanistici comunali provvedono sia alla tutela dei singoli elementi di interesse architettonico e/o testimoniale, sia alla salvaguardia e valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente al complesso edilizio e della riconoscibilità del sistema di relazioni spaziali fra questo territorio e il complesso edilizio stesso.

6.(I) Per i complessi architettonici storici non urbani di particolare pregio e interesse, fra i quali quelli individuati nella tav. 3, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale, in accordo agli obiettivi e indirizzi di cui al Titolo 3 per le specifiche Unità di paesaggio.

7.(D) Sistema storico delle acque derivate: definizione e individuazione. Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti. Il PTCP riporta una prima individuazione del sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche nella tav. 1. Il PSC recepisce e verifica tale prima individuazione e provvede alle eventuali integrazioni.

8.(D) Disciplina di tutela. I PSC sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e relative pertinenze.

9.(I) Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.

I singoli vettori sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale e provinciale, di cui al Titolo 3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione lungo i vettori stessi.


La Provincia promuove il coordinamento normativo e dei criteri di classificazione e di conseguente gestione e manutenzione, tra gli Enti gestori e i Comuni interessati territorialmente dalla continuità di stessi vettori idraulici.

10.(D) Sistemazioni agrarie tradizionali: definizione e individuazione. Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da elementi ed assetti identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali in particolare la piantata a cavalletto, a cavalca poggio, ecc., il sistema delle reti scolanti e della viabilità podereale ad esse collegate, nonché i maceri e i filari alberati. Il PSC individua le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopone a specifiche prescrizioni di tutela, in conformità ai seguenti indirizzi.

11.(D) Le modificazioni delle sistemazioni agrarie tradizionali dovranno essere autorizzate dai Comuni, previa valutazione di compatibilità rispetto al mantenimento delle funzioni storico-paesaggistiche e ambientali che tali elementi rivestono nel territorio rurale.

12.(I) La conservazione delle residue piantate sarà favorita dagli strumenti della programmazione agricola in particolar modo negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, anche attraverso l'attivazione di fattorie didattiche. La tutela di elementi delle sistemazioni agrarie tradizionali è occasione per una loro riconversione e/o valorizzazione quale trama del progetto di rete ecologica di livello locale, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

13.(I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

2.2.2 TAVOLA 2A – FOGLIO III – Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento.

Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di **controllo degli apporti d'acqua in pianura** (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato");
- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A,
- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

I Comuni ricadenti all'interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.


[...]

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

Si veda il paragrafo 2.2.3

Art. 5.3 – Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

Si veda il paragrafo 2.2.3

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Art. 6.1 – Obiettivi del Piano

1.(I) Il PTCP individua le aree a rischio idrogeologico e le aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime, con le finalità generali della riduzione del rischio idrogeologico, della conservazione del suolo, del riequilibrio del territorio ed del suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso.

2.(I) In particolare il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici:

- la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.

3.(D) Nella tav 2A del PTCP sono individuati:

- a) i limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari (v.) a cui sono riferite le classificazioni e disposizioni degli articoli che seguono;
- b) la classificazione delle U.I.E. in relazione al livello di rischio, valutato in relazione alla presenza di elementi a rischio significativi per il livello di pianificazione provinciale, quali centri e nuclei abitati, insediamenti produttivi di dimensione significativa, previsioni di nuove urbanizzazioni, infrastrutture rilevanti, a cui fa riferimento l'art. 6.8;
- c) la classificazione delle U.I.E. in relazione alle attitudini alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, a cui fa riferimento l'art. 6.9;
- d) le aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, a cui fanno riferimento gli artt. da 6.2 a 6.7;
- e) le altre U.I.E. interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, a cui fanno riferimento gli art. da 6.2 a 6.7;
- f) le ulteriori U.I.E. a rischio di frana individuate e zonizzate dal PTCP per il territorio esterno al bacino del Reno, a cui fanno riferimento gli art. da 6.2 a 6.7;
- g) gli abitati da consolidare o trasferire, a cui fa riferimento l'art. 6.12.

Per le parti di territorio ricomprese nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Po non si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11.


Gli interventi ammessi in queste aree devono considerare i risultati degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 6.14.

4. (D) Nella tavola 2C "Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi" sono individuate le aree del territorio distinte sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, di cui all'articolo 6.14.

Art. 6.2 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

(il presente articolo recepisce e integra l'art.5 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il presente piano perimetra e norma le aree in cui detti insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. Ciascuna area perimetrata è individuata nella tav 2A del PTCP

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

“Aspetto dei versanti, rischio da frana e gestione delle acque meteoriche” con un numero progressivo che fa riferimento alla corrispondente Scheda: Per il territorio ricadente nel bacino del Reno le schede sono quelle prodotte dall’Autorità di Bacino del Reno; fanno parte degli elaborati dei Piani di cui all’art. 1.4 punto 3 e sono elencate nell’Allegato L; per il restante territorio, ricadente nel bacino del Po, le schede sono parte costitutiva del PTCP e compongono l’Allegato I. Le medesime aree sono classificate come aree a rischio (v. art. 1.5) molto elevato (R4) ed elevato (R3).

2.(P) Le perimetrazioni di cui al primo punto comprendono la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - area in dissesto;
- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
- zona 4 - area da sottoporre a verifica;
- zona 5 - area di influenza sull’evoluzione del dissesto.

A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.

3.(P) Per le aree perimetrate di cui al primo punto le disposizioni di cui agli artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 prevalgono sulle disposizioni di cui al successivo art. 6.9.

4.(P) La progettazione degli interventi in queste aree deve fare riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede di cui al primo punto facenti parte degli elaborati dei Piani-Stralcio e degli ulteriori elaborati per il territorio extra-bacino del Reno di cui all’art. 1.4 punto 3.

5. (D) Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti o anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall’Autorità di Bacino, l’Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree di cui al punto 1 e alla loro suddivisione in zone di cui al punto 2, secondo la procedura indicata al punto 3 dell’art. 6.11.


Art. 6.8 - Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4

(il presente articolo recepisce e integra l’art.11 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4)

1.(P) Al fine della limitazione e riduzione del rischio da frana, le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni di cui all’art. 6.2, sono articolate nella tav 2A del PTCP in Unità Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio come segue:

- a) a rischio molto elevato (R4),
- b) a rischio elevato (R3),
- c) a rischio medio (R2),
- d) a rischio moderato (R1).

2.(D) I Comuni e gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza riportati negli elaborati dei piani di cui all’art. 1.4 punto 3 e compresi nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) nonché nelle porzioni di

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) non incluse nelle perimetrazioni di cui all'art.6.2. Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili attuano tale verifica in fase di progettazione preliminare di interventi che riguardino tali elementi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso i Comuni attuano tale verifica in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi.

3.(D) Gli Enti di cui sopra provvedono ad accertare le condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e gli elementi a rischio sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le intere U.I.E. o i versanti interessati secondo la "Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1" prodotta dall'Autorità di bacino e a trasmetterle, entro 60 giorni dalla loro redazione, ai Comuni interessati, alla Comunità Montana e all'Autorità di Bacino.

4.(D) I Comuni, nel rilasciare le autorizzazioni per interventi sugli elementi a rischio valutano la coerenza dei progetti con il risultato delle analisi.

5.(D) Nel caso non sussistano più le condizioni di rischio in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall'Autorità di Bacino, l'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla classificazione delle aree di cui al punto 1, secondo la procedura indicata al punto 3 dell'art. 6.11.

Art. 6.9 - Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

(il presente articolo recepisce e integra l'art.12 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio, nella tav 2A del PTCP le U.I.E dei bacini montani sono classificate, sulla base della pericolosità geomorfologica, in:


- unità non idonee a usi urbanistici,
- unità da sottoporre a verifica,
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.

[...]

9.(D) Per l'intero territorio del bacino montano, i Comuni, in sede di adozione del PSC o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi, provvedono a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di Piano, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico. Tali fasce di inedificabilità sono da assoggettare alle norme e limitazioni d'uso definite nell'art. 6.3.

L'estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l'assetto geomorfologico.

Il provvedimento urbanistico che contiene l'individuazione di tali fasce di inedificabilità è adottato secondo le procedure di legge e, corredato della relativa documentazione tecnica, è

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |


trasMESSO all'Autorità di Bacino, alla Comunità montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.

Art. 6.10 - Sistema rurale e forestale nei bacini montani

(il presente articolo recepisce e integra l'art.13 del PSAI del bacino del Reno, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(D) Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- a) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale.
Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- b) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- c) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.

- d) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- e) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è di norma vietata, fatti salvi gli interventi consentiti ai sensi dell'art. 7.2 e l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui all'art. A-17, comma 3 della L.R. 20/2000.
- f) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.
- g) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità culturale (v.) maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

2.2.3 TAVOLA 2B – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. Tutela delle acque superficiali e sotterranee

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela


1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (punto 2), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'Art. 28 del PTPR;
- "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (punto 6);
- "Zone vulnerabili da nitrati" (punto 7).

2. (P) In recepimento del PTA (v.) le "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" si identificano a loro volta in:

- "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" (punto 3);
- "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" (punto 4);
- "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (punto 5).

3. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28.


Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all'art. 5.3 punto 2) aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.

[...]

4. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale") e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell'art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.). Tali zone comprendono:

- Aree di ricarica (di cui all'art. 5.3 punto 6) le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo;
- Sorgenti; di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale", suddivise in captate e non captate ad uso acquedottistico;
- Aree di alimentazione delle sorgenti – certe (di cui all'art. 5.3 punto 6) aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse;
- Zone di riserva (di cui all'art. 5.3 punto 6) comprese nelle aree di ricarica, individuate come aree di alimentazione di sorgenti interessanti per il consumo umano o semplicemente come settori delle idrostrutture su cui promuovere la ricerca di questo tipo di sorgenti;
- Terrazzi alluvionali (di cui all'art. 5.3 punto 6) depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale;
- Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte (di cui all'art. 5.3 punto 7) aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse meritevoli di approfondimenti;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- Aree con cavità ipogee (di cui all'art. 5.3 punto 8) aree di ricarica con vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta.

Nell'individuazione delle Sorgenti, delle relative Aree di alimentazione (sia certe che incerte) nonché delle relative zone di rispetto (di cui al successivo punto 6) sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici coerenti con le metodologie adottate dalla Provincia e sulla base di aggiornamenti relativi alla reale sussistenza delle captazioni, i Comuni possono proporre modifiche alla cartografia provinciale senza che tali modifiche comportino procedura di Variante al PTCP. Nell'ambito dell'approvazione dei piani comunali, o delle relative varianti, le modifiche saranno valutate ed eventualmente recepite nel PTCP.

5. (P) Le "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (di cui all'art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.

6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico.


All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;
- la zona di rispetto, può essere definita;
- secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;
- secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto;
- secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione;
- secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia;
- Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.

Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.

7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di per equazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

[...]

6. (P) Relativamente alle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" valgono le seguenti disposizioni:


All'interno delle "Aree di ricarica":

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

[...]

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"


- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.

- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

[...]

2.2.4 TAVOLA 2C – FOGLIO II – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento.

Art. 6.14 - Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico

1. (I) La Tavola 2C del PTCP "Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi" costituisce un primo livello di approfondimento, identificando scenari di pericolosità sismica locale dell'intero territorio provinciale. Fornisce inoltre prime indicazioni sui limiti e le condizioni per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

Rappresenta infine uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione.

2. (D) La Tavola 2C opera una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi, nonché indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo sismico elevato.

I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella Tavola 2C di seguito elencate. Una volta effettuato tale approfondimento, sulle aree individuate dagli strumenti urbanistici

Comunali valgono le seguenti disposizioni:

[...]

A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche Litologiche

Sedimenti fini sovrastanti le conoidi

Substrato non rigido con acclività < 30°

Depositi di versante con acclività < 30°

Depositi alluvionali < 30°

Ghiaie di conoide affioranti


Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

Ghiaie di conoide amalgamate sepolte

Ghiaie del subsistema di Villa Verrucchio – AES7 (Pleistocene sup.)

Ghiaie del subsistema di Ravenna – AES8 (Olocene)

Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello); sui pendii con acclività maggiore di 15° e nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

[...]

3. (D) Il PSC rispetto ai contenuti della Tavola 2C descritti al precedente comma 2 dovrà, limitatamente alle parti del territorio urbanizzato, urbanizzabile, ambiti di sostituzione o riqualificazione e alle fasce destinate alle nuove reti infrastrutturali e per la mobilità, approfondire e integrare le conoscenze ad una scala di maggior dettaglio.

In particolare limitatamente a queste parti del territorio comunale il PSC dovrà:

- a) effettuare il I livello di approfondimento, identificando le aree caratterizzate dalla necessità di secondo o terzo livello di approfondimento e diversi programmi di indagine; individuare inoltre le aree che non necessitano di approfondimento per assenza di condizioni di pericolosità locale;
- b) realizzare la Microzonazione sismica e fornire indicazioni circa le indagini e gli approfondimenti geologici e sismici da effettuarsi nei successivi strumenti di pianificazione urbanistica (POC, PUA e RUE).
- c) individuare quelle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico classificate strategiche in base alla DGR n. 1661 del 2009 per le quali è comunque necessario effettuare le indagini specifiche di III livello di approfondimento.
- d) definire prescrizioni normative per la riduzione del rischio sismico, fornendo indicazioni, limitazioni e condizioni per la realizzazione di interventi di trasformazione per le diverse parti del territorio analizzate, in coerenza con quanto disposto al precedente punto 2. Nel territorio collinare montano, particolare attenzione andrà posta anche in corrispondenza delle aree sovrastanti i tratti in galleria di infrastrutture stradali.

4. (D) Laddove richiesto dal PSC, il POC potrà eseguire gli approfondimenti di III livello e svilupperà le indagini necessarie sulla base delle indicazioni geologiche e tecniche del PSC stesso.


Solo qualora sia prevista l'attuazione delle previsioni attraverso il PUA, il III livello di approfondimento sismico potrà essere demandato al PUA stesso.

5. (D) Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento, gli Allegati della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia limitrofa ai territori ed alle zone indagate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica.

La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alle criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'intervento urbanistico, edilizio o infrastrutturale da realizzare. L'approfondimento geologico sismico svolto dal Comune (I, II o III livello in funzione di quanto previsto ai punti precedenti), all'interno degli strumenti urbanistici approvati, potrà determinare un assetto delle aree diverso da quello individuato nella Tav. 2C, senza che ciò comporti la necessità di variante del PTCP medesimo.

Analogamente, qualora siano eseguiti approfondimenti geologici e sismici nell'ambito di procedure di valutazione/autorizzazione alla realizzazione di Opere Pubbliche, e qualora tali approfondimenti propongano la riclassificazione delle aree su cui tali opere si intendono realizzare, prevedendo interventi volti a garantirne la stabilità anche a seguito di eventi sismici (in conformità delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008), se approvata dagli Enti competenti ad esprimersi in seno a detta procedura, la

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

riclassificazione proposta non comporta la necessità di apportare Variante alla Tavola 2C del PTCP, ovvero non dovrà bloccare la procedura di autorizzazione dell'opera pubblica.

[...]

7. (D) Il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, il Piano regolatore generale (PRG) e i relativi strumenti urbanistici attuativi, devono essere supportati dalla relazione geologica e dall'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano, in coerenza con quanto disposto al punti 2 e 3 del presente articolo; in tali relazioni dovranno essere descritte e attentamente valutate anche le condizioni di soggiacenza delle falde acquifere presenti nei primi 15 metri di profondità.

La Provincia sulla base delle indicazioni della Tav. 2C, nonché delle condizioni geologiche dei luoghi e della documentazione fornita a corredo degli strumenti urbanistici, rilascia pareri sul "vincolo sismico", nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico stesso.

[...]

10.(D) I risultati degli studi di microzonazione sismica costituiscono prescrizioni da rispettare per la progettazione ai sensi della DGR 1373/2011, fornendo informazioni utili per l'analisi della risposta sismica.

In ogni caso, ogni qualvolta sia richiesto il III° livello di approfondimento, non è consentita la stima della risposta sismica locale tramite l'approccio semplificato previsto al paragrafo 3.2.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

[...]

2.2.5 TAVOLA 3 – FOGLIO NORD– Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento


Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

1.(D) **Definizione.** A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella **salvaguardia**, nella **gestione** e nella **pianificazione dei paesaggi**, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), che il PTCP assume come riferimento in materia, unitamente al "Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali" di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n.490 e al Piano Territoriale Paesistico Regionale:

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- **"salvaguardia dei paesaggi"** indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;

- **"gestione dei paesaggi"** indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

- **"pianificazione dei paesaggi"** indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna UdP dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo, come descritti nell'Allegato A, e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione.

3.(I) **Finalità e obiettivi.** Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:

- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di "pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio";

- in particolare, nell'ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali

a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;

b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.

c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;

- costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP ;

- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese

Sistema collinare:


7. Collina bolognese

8. Collina imolese

[...]

Sistema montano

[...]

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Sistema dei crinali

[...]

5.(I) **Strumenti attuativi.** La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:

- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;
- Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

Art. 3.2 Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggi

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

1.(I) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo. Nell'ambito del perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, "obiettivi di qualità paesaggistica" volti a promuovere "politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi. A tal fine l'ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati".


2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UdP e, conseguentemente, articolare ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia.

Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di rango comunale nell'ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale.

3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

[...]

14.(I) UdP n.7 - Collina bolognese

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |


Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione, anche attraverso la valorizzazione e la messa a sistema delle aree protette e dei SIC;
- Riqualificare ambientalmente i corsi d'acqua principali dell'UdP (Samoggia, Lavino, Reno-Setta, Savena, Zena, Idice) e tutelare gli ambiti naturali di ridotta compromissione come la valle di Zena, con particolare attenzione alle esigenze di regolazione delle acque superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi, che caratterizzano questa UdP.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio, conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione, preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa correlato;
- Favorire le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica (ville, borghi, ecc.) o la riconversione di insediamenti industriali;
- Incentivare il recupero di valori paesaggistici attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, ecc.) nei termini di cui all'art. 11.6;
- Favorire, in presenza di estesi fenomeni di abbandono e di dissesto, interventi di ricomposizione fondiaria tendenti sia al ripristino di forme di governo del suolo, sia ad elevare l'offerta di fruizione a fini ricreativi dell'area;
- Incentivare il mantenimento e completamento della rete scolante aziendale; andranno inoltre incentivate, nell'ambito delle colture tradizionali quelle a ridotto impatto chimico e meccanico utilizzando gli appositi provvedimenti previsti dalla PAC;
- Limitare progressivamente le colture avvicendate alle pendici più stabili e di minore acclività, indirizzare quelle fruttivite verso più elevati standard qualitativi, consentendo leggere espansioni di superficie limitatamente alle giaciture più idonee;
- Evitare interventi con latifoglie a rapido accrescimento, utilizzando specie autoctone proprie di questa fascia altitudinale. E' da perseguire il miglioramento paesaggistico nella fascia a quota più bassa, cercando una maggiore coerenza degli arredi verdi, pubblici e privati (comprese le pertinenze degli edifici), con le caratteristiche fitoclimatiche proprie della zona attraverso la riduzione delle componenti non autoctone o inadatte;
- Consentire, nella fascia a contatto con la pianura come pure negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, moderati incrementi delle attività ortofrutticole tradizionali qualora realizzate con bassi apporti di mezzi chimici, escludendo tuttavia il ricorso alla realizzazione di laghetti collinari ai fini dell'approvvigionamento idrico. Garantire requisiti di qualità architettonica delle strutture sia residenziali che recettive, collegando queste ultime alla rete fruttiva delle aree di valore ambientale.

[...]

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANO

Art. 10.1 - Obiettivi del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani e direttive alla pianificazione di settore

1.(I) Gli obiettivi generali del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani sono sintetizzabili nei seguenti:


a) assicurare e mantenere una elevata **qualità sociale e vitalità economica** degli insediamenti, e in particolare:

- offrire una elevata qualità e vivibilità degli insediamenti urbani e degli spazi collettivi, quale ingrediente dello sviluppo economico e dell'attrattività del territorio;
- recuperare e valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di sedimentazione storica, e in particolare i principali centri storici di rilevanza metropolitana in relazione all'elevata complessità funzionale;
- sviluppare la struttura policentrica del territorio provinciale, le identità locali e le gerarchie urbane consolidate;
- assicurare in tutti gli insediamenti una elevata dotazione di aree collettive utilizzabili per funzioni e servizi di pubblico interesse;
- dislocare le funzioni fortemente generatrici di mobilità presso i nodi strategici delle reti della mobilità, per assicurare la massima accessibilità e attrattività;
- rispondere alla domanda insediativa, e in particolare alla crescita di popolazione esogena e all'insediamento di nuove attività economiche, con un'offerta quantitativamente adeguata, e distribuita nel territorio in modo da minimizzarne il consumo di suolo e gli impatti ambientali;
- contribuire a creare le condizioni per la formazione di un'offerta di residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione meno radicati e/o con minore capacità di reddito;

b) assicurare **la sostenibilità** degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio, e in particolare:

- contenere il consumo di territorio, riducendo al minimo l'ulteriore occupazione di suolo non urbano per funzioni urbane;
- contenere negli insediamenti i consumi di fonti energetiche non rinnovabili e il consumo e la compromissione di risorse territoriali non rinnovabili;
- garantire nel lungo periodo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche, salvaguardando in specifico la consistenza e la qualità delle acque sotterranee, in particolare attraverso il contenimento degli ulteriori insediamenti nelle aree che contribuiscono alla ricarica delle falde dell'alta pianura;
- contribuire a perseguire un modello di mobilità sostenibile, contenendo la dispersione degli insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità insediativa dei centri urbani meglio accessibili con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e minore impatto ambientale, e maggiormente dotati dal punto di vista dei servizi alla popolazione, in modo da assicurare al maggior numero di persone la possibilità di accesso ai servizi di uso più frequente a piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto ambientale;
- perseguire l'identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante evitando gli sfrangiamenti insediativi, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione dei confini dell'urbano;
- assicurare in tutti gli insediamenti il raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale;

c) perseguire una **governance** unitaria delle politiche insediative a scala territoriale, e in particolare:

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- integrare a livello sovracomunale le scelte infrastrutturali e per la localizzazione dei servizi di rango territoriale;
- coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi, in particolare nelle situazioni di maggiore integrazione degli insediamenti e nell'ambito delle Associazioni e Unioni di Comuni, anche in relazione alla programmazione dei servizi sovracomunali e specialistici;
- assicurare gli strumenti e i parametri per monitorare le trasformazioni degli insediamenti;
- assicurare la maggiore equità possibile dei risvolti economici e delle externalità ambientali delle scelte urbanistiche fra i Comuni attraverso forme di redistribuzione e compensazione delle risorse generate dagli insediamenti stessi;
- assicurare la maggiore equità possibile dei risvolti economici delle scelte urbanistiche fra i soggetti privati coinvolti, attraverso forme di perequazione dei diritti edificatori.

2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze significative sull'evoluzione degli insediamenti urbani, devono tener conto degli obiettivi sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

I Piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto:

- l'erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana,
- l'erogazione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica ovvero per la formazione di un'offerta abitativa con caratteristiche sociali,
- gli interventi per lo sviluppo, la distribuzione territoriale, la razionalizzazione
- dell'offerta di servizi pubblici o di pubblica utilità,
- gli interventi per lo sviluppo o il reinsediamento territoriale di funzioni generatrici di elevata mobilità,
- l'erogazione di risorse per la valorizzazione commerciale delle aree urbane, sono tenuti ad assumere, sviluppare e specificare gli obiettivi sopra definiti e a contribuire a perseguirli, nel rispetto delle norme del presente Titolo.

Art. 10.2 - Disposizioni in materia di parametri urbanistici

1.(D) La Provincia, ai fini delle proprie elaborazioni statistiche e del monitoraggio dello sviluppo urbano, nonché ai fini delle valutazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e della verifica della loro compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, assume i seguenti parametri di controllo, che devono pertanto essere definiti ed utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali.

a) Parametri di misura della potenzialità edificatoria delle aree e della edificazione:


- Superficie Complessiva(SC), oppure Superficie utile(Su) e Superficie accessoria(Sa).

b) Parametri di misura della capacità insediativa, distintamente per gli insediamenti urbani e per gli insediamenti specializzati per attività produttive:

- Capacità insediativa in essere,
- Capacità insediativa aggiuntiva,
- Capacità insediativa teorica.

c) Parametri di misura della dimensione urbana:

- Estensione del Territorio urbanizzato(TU),

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- Estensione del Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU),
- Estensione del Territorio a destinazione urbana potenziale (TDU).

d) Parametri urbanistico-ecologici:

- Superficie permeabile (SP),
- Superficie impermeabilizzata (SI),
- Indice di densità arborea,
- Indice di densità arbustiva.

2.(D) Tutti i parametri di cui al primo punto sono definiti nell'art. 1.5 delle presenti Norme. Negli strumenti urbanistici comunali possono essere introdotte precisazioni, chiarimenti e casistiche applicative delle definizioni di cui all'art. 1.5 e possono essere utilizzati ulteriori parametri autonomamente definiti, ma non possono essere utilizzate definizioni difformi dei parametri di cui al primo punto, fermo restando quanto previsto dall'ultimo punto dell'art. 1.5.


3.(D) Per le finalità di cui al primo punto, le relazioni illustrative dei PSC, dei POC, delle Varianti ai PRG, nonché dei PUA che comportino variante agli strumenti urbanistici generali (ivi compresi gli Accordi di programma e i programmi Integrati in variante) devono contenere quanto meno i seguenti dati, misurati nei termini di cui all'art. 1.5:

- Capacità insediativa in essere prima dell'adozione dello strumento, stimata con il miglior grado di approssimazione disponibile;
- Capacità insediativa aggiuntiva prima e a seguito della Variante;
- Capacità insediativa teorica;
- estensione del TU;
- estensione del TPU al momento della Variante (separatamente per gli insediamenti urbani e per gli ambiti specializzati per attività produttive);
- estensione del TDU (separatamente per gli insediamenti urbani e per gli ambiti specializzati per attività produttive) prima e a seguito della Variante stessa.

I dati relativi alla Capacità insediativa aggiuntiva e teorica e al TDU devono inoltre essere aggiornati a seguito della delibera di controdeduzioni alle riserve della Provincia e alle osservazioni pervenute, nonché in relazione all'atto finale di approvazione.

Nel caso di Varianti approvate con la procedura di cui all'art. 15 comma 4 della L.R. 47/1978 e s. m. con contenuti di cui alla lettera c) di tale comma, i dati da fornire nella Relazione illustrativa possono essere ridotti ai seguenti:

- Capacità insediativa aggiuntiva del PRG ed estensione delle zone D previsti, nella più recente Variante Generale approvata;
- Capacità insediativa aggiuntiva ed estensione delle zone D derivanti da Varianti approvate in date successive ai sensi, rispettivamente, dell'art. 15 comma 2 e comma 4 della L.R. 47/1978 e s. m.;
- Capacità insediativa aggiuntiva ed estensione delle zone D ai sensi della Variante stessa.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

4.(I) Parametri significativi per i Sistemi Informativi Territoriali.

Ai fini dei Sistemi Informativi Territoriali della Provincia e dei Comuni e delle statistiche sull'attività edilizia, è opportuno che di ogni trasformazione edilizia significativa (costruzione o successiva modificazione) siano raccolti quantomeno i seguenti parametri: Superficie Territoriale e Fondiaria, Superficie Utile, Superficie Accessoria, Superficie Complessiva, Superficie Impermeabilizzata, Numero delle unità immobiliari e relativa destinazione d'uso. Ne deriva non solo la necessità che tali parametri siano definiti uniformemente in tutti i comuni, ma anche l'opportunità che le norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali facciano riferimento a tali parametri per esprimere l'entità dei diritti edificatori (v.) e della densità edilizia(v.) massima ammessa.

Altri parametri edilizi (volumi, altezza, numero di piani, superficie coperta, superficie catastale, ecc.) possono essere utili ai fini di precisare le scelte urbanistiche comunali e controllarne gli esiti progettuali e possono arricchire i Sistemi Informativi Territoriali locali, ma, non risultando altrettanto significativi ai fini delle politiche territoriali e del monitoraggio statistico, possono essere utilizzati e definiti dai Comuni a seconda delle specificità locali.

La Provincia si riserva di emanare una direttiva per la definizione unitaria di ulteriori parametri ai fini dell'implementazione del Sistema Informativo Territoriale.

5.(I) Parametri urbanistico-ecologici.

Nel TU la percentuale di SP può essere valutata in termini di stima sommaria (ad esempio utilizzando foto aeree). Nel TPU e nel TDU la percentuale di SP può opportunamente essere prescritta dalle Norme degli strumenti urbanistici comunali, come valore minimo da rispettare, altrimenti può essere stimata sulla base degli standard richiesti di verde pubblico e delle quote presumibili di verde privato. Nei nuovi PUA e nei POC, la percentuale minima di SP da garantire nelle operazioni di trasformazione urbana o di urbanizzazione dovrebbe essere prescritta dalle Norme, quanto meno nei territori di pedecollina, di pianura e dei terrazzi di fondovalle, stabilendo i valori più elevati fra quelli stimabili come perseguibili.


In tutti gli interventi di nuova urbanizzazione o di estesa sostituzione di insediamenti preesistenti, è opportuno che gli strumenti urbanistici operativi ed attuativi definiscano gli indici di densità arborea ed arbustiva da realizzare nelle aree permeabili, ai fini delle dotazioni ecologiche degli insediamenti di cui al Titolo 13.

Art. 10.3 - Indirizzi generali in materia di diritti edificatori e di perequazione urbanistica

1.(I) Diritti edificatori sulla base delle condizioni di fatto e di diritto.

In applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000, ai fini di un'equa e trasparente determinazione dei diritti edificatori riconosciuti alle proprietà dei suoli interessati da trasformazioni urbane (nuova urbanizzazione o sostanziale trasformazione dell'assetto in essere), si suggerisce ai Comuni di classificare il territorio secondo una casistica limitata di differenti condizioni di fatto e di diritto, e di attribuire alla proprietà del suolo diritti edificatori uniformi nelle aree che si trovino nelle medesime condizioni, a prescindere dalla specifica utilizzazione del suolo prevista e dalle altre particolari scelte progettuali del Piano.

Si suggerisce ai Comuni di stabilire in sede di PSC le entità dei diritti edificatori, non nel senso della loro attribuzione a specifiche aree ma in relazione alle differenti tipologie di condizioni di fatto e di diritto delle aree, attribuendo così a tali entità carattere non

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

successivamente negoziabile, e a demandare viceversa all'elaborazione del POC e dei PUA il riconoscimento dei diritti edificatori alle aree specifiche e la definizione delle modalità di utilizzo dei diritti edificatori e delle diverse densità edilizie realizzabili, dando così a queste ultime il carattere di variabili progettuali e negoziabili, quindi modificabili nel tempo e nello spazio.

Si indirizzano i comuni che intendono sviluppare politiche sociali per la casa a stabilire diritti edificatori che diano luogo a una potenzialità edificatoria complessivamente inferiore alla capacità insediativa prevista in sede di PSC e valutata come sostenibile in ciascuna località o porzione urbana, e a riservare al comune stesso, per le suddette politiche, la disponibilità della restante potenzialità edificatoria, di cui definire le modalità di utilizzazione in sede di pianificazione operativa.

2.(I) Modalità di utilizzazione dei diritti edificatori.

Nei comparti interessati da interventi di trasformazione urbana o di nuovo impianto urbano, si indirizzano i Comuni a prevedere diritti edificatori contenuti, tali da poter essere interamente utilizzati concentrandoli in porzioni limitate di ciascun comparto urbanistico, e da poter prevedere la cessione gratuita al Comune delle restanti aree del comparto, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni minime di aree per attrezzature e spazi collettivi, oppure da poter negoziare sulle restanti aree la realizzazione di interventi di edilizia residenziale di carattere sociale o per l'affitto.

Si indirizzano i Comuni ad acquisire prioritariamente con queste modalità le aree utili per il completamento del sistema dei servizi pubblici urbani, per le dotazioni ecologiche e per le politiche pubbliche a favore del diritto alla casa, ea limitare quindi il ricorso all'esproprio ai casi di necessaria acquisizione di aree extraurbane e agli altri casi in cui le suddette modalità non risultino applicabili.

Nei comparti composti da più aree distinte e distanti, si indirizzano i Comuni a prevedere la cessione delle aree per i servizi pubblici nelle localizzazioni ove tali aree sono maggiormente carenti e maggiormente utili, e a trasferire i diritti edificatori sulle aree restanti.


La fissazione di diritti edificatori contenuti non implica la previsione di nuovi insediamenti a densità edilizia contenuta, potendosi, in sede di pianificazione operativa ed attuativa, sia prevedere di concentrare i diritti edificatori fino ad ottenere densità anche elevate, sia prevedere quote di edificazione aggiuntive ai diritti edificatori, nella forma di servizi pubblici e nella forma di edilizia residenziale pubblica o di edilizia residenziale negoziata con finalità sociali.

Art. 10.4 - Indirizzi generali in materia di disciplina urbanistica degli insediamenti, di riqualificazione urbana e di recupero degli insediamenti dismessi o in dismissione.

1. (I) Indirizzi sulla disciplina urbanistica negli **ambiti urbani consolidati**.

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. L'adeguato livello di qualità urbana va riferito ad un'analisi quantitativa e qualitativa delle dotazioni presenti in porzioni urbane significative.

Negli ambiti urbani consolidati le politiche atte a consentire o favorire la densificazione possono essere considerate opportune, in alternativa alla nuova urbanizzazione, solo nei centri abitati piccoli e medi caratterizzati da densità edilizie basse e da tipologie edilizie

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

prevalentemente mono-bifamiliari, oppure in aree in prossimità dei nodi di interscambio dei servizi di trasporto collettivo in sede propria, mentre sono da considerare generalmente inopportune negli altri casi e in particolare nelle aree urbane più dense, nelle quali le reti infrastrutturali sono già generalmente sovraccariche. Pertanto i limiti agli interventi edilizi realizzabili vanno preferibilmente relazionati all'entità del costruito preesistente, o ai caratteri tipologici degli immobili in essere ed a quelli urbanistici del contesto omogeneo consolidato, piuttosto che definiti con la fissazione di un indice massimo di densità edilizia. Anche nel caso di singoli lotti residui interclusi, i diritti edificatori vanno relazionati alle condizioni di contesto.

2.(I) Indirizzi sulla disciplina urbanistica negli **ambiti da riqualificare**.

Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessita nodi politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

Anche le aree libere intercluse, interne al TU, di dimensione superiore a quella di singoli lotti residui e non compiutamente urbanizzate, qualora possano essere occasioni per la qualificazione del contesto e per la realizzazione di nuove dotazioni urbane, vanno preferibilmente considerate fra gli ambiti da riqualificare, insieme con l'eventuale contesto oggetto di riqualificazione.


Negli ambiti da riqualificare, laddove si ritenga che la riqualificazione possa avvenire prevalentemente e preferibilmente attraverso interventi di recupero e ammodernamento dell'edilizia esistente e delle urbanizzazioni esistenti, valgono i medesimi indirizzi espressi nel punto precedente per gli ambiti urbani consolidati; singole operazioni di addensamento possono trovare motivazione in contesti particolari, quali ad esempio i quartieri di edilizia residenziale pubblica con sovrabbondanti dotazioni di aree pubbliche.

Negli ambiti da riqualificare, laddove si ritenga che la riqualificazione possa avvenire attraverso interventi di prevalente trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, sostituzione di cospicui insediamenti dimessi o obsoleti, urbanizzazione di aree libere intercluse nel TU), il PSC definisce l'entità dei diritti edificatori in relazione ai tipi di condizioni di fatto e di diritto dei suoli, i carichi urbanistici massimi realizzabili agli standard di qualità urbana ed ambientale da perseguire e rispettare in ciascuna porzione urbana, gli specifici obiettivi e prestazioni da perseguire in ciascun ambito.

Sulla base della preventiva individuazione nel PSC degli ambiti interessabili da programmi di riqualificazione, si indirizzano i Comuni, in particolare quelli comprendenti le maggiori aree urbane, ad utilizzare le forme di concorso pubblico e le procedure negoziali indicate dalla L.R. 19/1998 e dall'art. 30 della L.R. 20/2000, per selezionare le proposte più rispondenti agli obiettivi e alle prestazioni predefinite e più portatrici di benefici per la collettività urbana e, sulla base di tale selezione, per definire il Piano operativo e la programmazione degli interventi.

L'indicazione nella tav. 3 dei "principali insediamenti dimessi o di possibile dismissione" è da intendersi come prima individuazione di carattere ideogrammatico che potrà essere verificata e modificata in sede di elaborazione del PSC, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.

3. (I) Ruolo del POC.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Sulla base degli indirizzi di politica urbanistica di cui ai punti precedenti, ad integrazione di quanto stabilito nell'art. 30 della L.R. 20/2000, il Piano Operativo Comunale si configura come la sede:

- per definire la programmazione degli interventi in materia di servizi e di attrezzature e spazi collettivi, sulla base dell'individuazione delle carenze presenti in ciascun abitato o porzione urbana, dell'individuazione delle aree che possono essere acquisite a titolo gratuito e delle opere che possono essere attuate da soggetti diversi dal Comune con l'attuazione di interventi di riqualificazione urbana o di nuovo impianto urbano, e della individuazione delle ulteriori aree che dovranno essere acquisite o opere che dovranno essere realizzate nel quadro della programmazione delle opere pubbliche;
- per definire le modalità e condizioni di utilizzo dei diritti edificatori, attraverso la perimetrazione di comparti, l'individuazione delle aree ove trasferire e concentrare l'edificazione, la definizione del concorso necessario di ciascun intervento alle dotazioni territoriali dentro e fuori dal comparto, e in particolare l'individuazione delle aree da cedere per spazi collettivi, da collocarsi laddove sono più utili in relazione alle carenze pregresse del contesto;
- per definire la cessione gratuita al Comune delle restanti aree che hanno maturato, attraverso trasferimento, i rispettivi diritti edificatori e le modalità della loro utilizzazione, in relazione alle esigenze che si ritengono prioritarie, o direttamente da parte del Comune, o con assegnazione ad altri soggetti attraverso bandi;
- per la programmazione degli interventi a favore del diritto alla casa, anche attraverso la negoziazione e gli accordi con soggetti attuatori privati per la realizzazione di quote di edificazione aggiuntive ai diritti edificatori, sulla base di convenzioni che ne assicurino una durata e significativa finalità sociale.


[...]

Art. 10.5 - Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

1.(D) Le dotazioni minime di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, di cui all'art. A-24 della L.R. 20/2000, sono articolate e specificate dal PTCP come segue, ai sensi del comma 4 del citato articolo.

2.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, la popolazione effettiva e potenziale a cui applicare le dotazioni minime pro-capite, ai sensi del comma 8 del già citato art. A-24 della L.R. 20/2000, va calcolata in sede di formazione del PSC comprendendo l'entità delle seguenti componenti, ciascuna misurata o valutata sulla base dei più attendibili dati a disposizione:

- a) la popolazione residente, ivi compresa quella residente nel territorio rurale;
- b) la popolazione presente, per la quota che risulti superiore alla popolazione residente secondo i dati censuari;
- c) la popolazione che entra quotidianamente nel comune per motivi di studio o lavoro;
- d) la popolazione che entra saltuariamente nel comune per fruire di servizi pubblici e collettivi di rilievo sovracomunale ivi disponibili;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- e) la popolazione che entra occasionalmente nel comune in relazione alla presenza di poli funzionali che determinano eventi di grande attrazione;
- f) la popolazione presente stagionalmente o periodicamente in relazione alla fruizione turistica - climatica.

Tutte le componenti di cui sopra vanno misurate o valutate nella loro consistenza al momento del Piano e in quella potenziale che potrà determinarsi a seguito dell'attuazione delle previsioni del Piano.

3.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo (ovvero 'standard') di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, nel rispetto dei seguenti valori minimi, da applicarsi in tutti i comuni:


- per le componenti di popolazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto:
30 mq. pro-capite;
- per la componente di popolazione di cui alla lettera c) del precedente punto:
15 mq. pro-capite;
- per la componente di popolazione di cui alla lettera f) del precedente punto:
20 mq. pro-capite;
- per le componenti di popolazione di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto il PSC stabilisce autonomamente la dotazione-obiettivo in relazione alle specifiche caratteristiche di frequenza ed intensità dei flussi, tenendo conto quanto meno delle esigenze di parcheggio.

4.(D) Il raggiungimento della dotazione-obiettivo (standard) di cui al punto 3 va verificato nel complesso del territorio comunale e per i singoli centri urbani. Fermo restando il raggiungimento del valore obiettivo come sopra definito per l'intero territorio comunale, il PSC può stabilire valori-obiettivo inferiori per i centri abitati con popolazione inferiore a 1500 abitanti.

Per i centri urbani maggiori, in particolare Bologna e Imola, il calcolo della popolazione di riferimento, la verifica delle dotazioni in essere e del raggiungimento del valori-obiettivo vanno opportunamente articolati per zone urbane o per quartieri.

5.(D) Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:

- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della L.R 20/2000;
- dei parcheggi a servizio specifico di grandi attrezzature a carattere sovracomunale;
- delle aree che, ai sensi della delibera della Giunta regionale 9/10/2001 n.2053 – Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio – siano da classificare in classe IV in quanto prospicienti determinate tipologie di infrastrutture per la mobilità, salvo che siano destinate a parcheggi;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane di cui all'art. 4.8;
- delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite dai Comuni ai sensi della L.R. 30/2000 e della Delibera della Giunta regionale n.197/2001 contenente le direttive applicative, e successive modificazioni, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;
- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerate fra le dotazioni ecologiche.


6.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, siano essi compresi all'interno di insediamenti urbani o di ambiti specializzati per attività produttive o poli funzionali, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto comunque del valore minimo di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, da applicarsi in tutti i comuni.

7.(D) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso inseriti in ambiti specializzati per attività produttive, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto della misura minima del 15% della superficie territoriale complessiva destinata a tali insediamenti, da applicarsi in tutti i comuni.

8.(D) Le dotazioni minime di cui ai precedenti punti 3, 6 e 7 costituiscono inoltre l'entità della dotazione minima di aree da sistemare e da cedere al Comune da parte di ciascun intervento, in relazione alle funzioni previste, quale concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi dell'art. A-26 della L.R. 20/2000.

9.(D) Il PSC contiene:

- la valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione;
- la stima della popolazione di riferimento di cui al punto 2;
- la definizione dei valori-obiettivo di cui ai punti 3, 6 e 7 per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti esistenti e previsti, e dei requisiti qualitativi da raggiungere nelle diverse aree urbane;
- la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai soggetti attuatori nel corso dell'attuazione delle previsioni del PSC;
- la stima delle eventuali ulteriori dotazioni, qualora necessarie per raggiungere la dotazione-obiettivo, che dovranno essere realizzate direttamente da parte del Comune, e, in tal caso,
- la definizione di massima degli obiettivi intermedi da realizzare con i POC.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

10.(D) La Provincia si riserva di emanare, con atto successivo, indirizzi per la regolamentazione da parte dei Comuni dei requisiti qualitativi delle aree per attrezzature e spazi collettivi.

[...]

| |
|--|
| Art. 10.10 - Salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare |
|--|

1.(D) Il PTCP individua nella tav. 3, nella porzione centrale maggiormente insediata del territorio provinciale, ai fini della loro salvaguardia:

- le più significative visuali libere residue dalle maggiori infrastrutture viarie verso il paesaggio agricolo e/o collinare o verso complessi storico-architettonici;
- alcune significative discontinuità fra le aree insediate lungo le principali direttrici insediative della conurbazione bolognese.

2.(D) In sede di formazione dei PSC i Comuni provvedono a recepire le indicazioni contenute nella tav. 3, a verificare e precisare l'estensione delle aree da salvaguardare sulla base della ricognizione delle effettive condizioni di fatto e di diritto, ed eventualmente ad integrarle con altre individuazioni di discontinuità e di visuali meritevoli di salvaguardia. Provvedono inoltre a stabilire una disciplina urbanistica che ne salvaguardi le valenze sulla base degli indirizzi che seguono.

3.(I) Le visuali di cui al primo e al secondo punto vanno salvaguardate per le loro valenze paesaggistiche. A tal fine vanno evitate sia utilizzazioni comportanti edificazione, sia altre opere presso la strada che comunque possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria e il paesaggio agricolo e/o collinare, ivi compresi distributori di carburanti, cartellonistica pubblicitaria, tralicci, siepi altee simili.


4.(I) Le discontinuità di cui al primo e al secondo punto vanno salvaguardate sia quali scansioni fra abitato e abitato, utili alla conservazione delle reciproche identità, sia in quanto configurino confini percepibili fra territorio urbano e non urbano, sia infine quali eventuali opportunità di connessioni della rete ecologica. A tali fini vanno preferibilmente conservate all'uso agricolo. Qualora non rappresentino anche visuali significative possono anche essere destinate a funzioni urbane non comportanti edificazione se non in misura minima, quali fasce boscate, parchi urbani, orti urbani, attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

| |
|--|
| TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI |
|--|

| |
|--|
| Art. 13.1 - Dotazioni ecologiche e ambientali |
|--|

1.(I) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi e sono requisito necessario per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili.

Le dotazioni ecologiche e ambientali contribuiscono alla realizzazione degli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale, intesi come il grado di riduzione della pressione del sistema.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

I requisiti prestazionali delle dotazioni ecologico-ambientali devono garantire un'elevata qualità energetico-ambientale degli insediamenti e degli spazi aperti.

2.(D) Le dotazioni ecologiche ed ambientali costituiscono una condizione di sostenibilità ambientale e territoriale in generale e quindi anche per le aree ecologicamente attrezzate. Pertanto devono essere realizzate dal soggetto attuatore dell'intervento contestualmente alla realizzazione degli insediamenti a cui ineriscono.


3.(I) Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite da ciascun Comune. I Comuni, attraverso apposite convenzioni, promuovono lo sviluppo di attività private che siano rispondenti a requisiti di fruibilità collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi.

4.(I) Le dotazioni ecologico-ambientali, riferite alle principali componenti ambientali, sono finalizzate principalmente a:

- per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, migliorare il funzionamento dei corpi idrici superficiali, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi e gli sprechi;
- per la componente aria: mantenere/migliorare la qualità dell'aria locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
- per la componente suolo, sottosuolo e territorio: tutelare la fertilità dei suoli, preservare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni, garantire la stabilità, non alterare la permeabilità superficiale del bacino o sottobacino limitando l'impermeabilizzazione nelle aree vulnerabili; limitare il consumo di inerti da cava;
- per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclaggio;
- per la componente rumore: ridurre l'esposizione ad alti livelli acustici della popolazione;
- per la componente trasporti e mobilità: ridurre i flussi di traffico privato circolante;
- per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, minimizzare l'uso di fonti fossili, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile;
- per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
- per la componente ambiente naturale ed ecosistemi: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, conservare l'estensione e la varietà di ambienti naturali, tutelare le specie rare e vulnerabili, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di verde urbano, favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione, mantenere o creare spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
- per la componente sicurezza, comfort e salubrità: tutelare e migliorare la situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini, conservare il patrimonio culturale, migliorare la qualità dell'ambiente percepita in termini di luce e suono, garantire e mantenere appropriati spazi edificati residenziali, sociali e commerciali in localizzazioni adeguate ed accessibili.

Art. 13.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui

1. (D) Per tutti gli interventi urbanistici (v.), i Comuni richiedono in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di valutare la fattibilità di una rete per gli scarichi delle acque

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'effettiva impossibilità diseparare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica-economica che ne specifichi la motivazione.

2. (D) I Comuni nel rilasciare i titoli abilitativi edilizi, promuovono il riutilizzo delle acque grigie per usi non potabili, previo trattamento locale che permetta di raggiungere gli standard di qualità per il riutilizzo previsti dal D.M. 185/2003. Al fine di promuovere il riutilizzo delle acque grigie i Comuni possono prevedere campagne informative sui vantaggi economici ed ambientali di tale pratica e riduzioni sugli oneri di urbanizzazione.

3. (D) I nuovi strumenti urbanistici comunali e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico sulle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, contengono:

- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini di garantire l'adeguata gestione degli scarichi delle acque grigie, nere, bianche contaminate "ABC" (v.) e non contaminate "ABNC" (v.) in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, dagli art. 4.8 e 5.6 e dal parere rilasciato dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) ai sensi dell'art. 5.4 punto 5;
- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 13.3 - Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti


1.(I) Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla gestione dei rifiuti, in tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire per tutti gli insediamenti idonee modalità di raccolta dei rifiuti, intesa come fase della gestione dei rifiuti propedeutica alla loro corretta destinazione finale con priorità per il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio e, come fase residuale, allo smaltimento nel rispetto delle norme di settore; in particolare la raccolta non deve:

- determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, l'uomo, la flora e la fauna;
- causare inconvenienti da rumore o odori;
- danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, storico-testimoniale o archeologico.

Altresì, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

A tal fine, i Comuni attivano con gli strumenti più appropriati, anche allo scopo di garantire gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fissati dal Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti, iniziative e misure volte a:

- a) potenziare la raccolta delle frazioni merceologiche pericolose, al fine di evitarne lo smaltimento indifferenziato;
- b) favorire prioritariamente la raccolta mono materiale delle frazioni merceologiche recuperabili tradizionali (carta, cartone, plastica, vetro), nonché della frazione organica costituita dagli scarti alimentari e dalle frazioni ligneo-cellulosiche e dagli sfalci, anche tramite modalità di tipo porta a porta;
- c) favorire, in subordine, raccolte multi materiali da destinare ad impianti di selezione che garantiscano elevati standard di recupero;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- d) favorire il potenziamento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, intese come elementi di integrazione del sistema di raccolta tradizionale diffuso sul territorio, atte, in particolare, a favorire la raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, beni durevoli in disuso, rifiuti pericolosi, ecc.
- e) favorire modalità di raccolta dei rifiuti speciali, anche in forma collettiva, se prevista in appositi accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 22/97, in particolare:
- centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ...) che privati, dei rifiuti da costruzione e demolizione, in applicazione dell'Accordo di programma per la corretta gestione dei residui da costruzione e demolizione;
 - centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ...) che privati, dei rifiuti agricoli, in applicazione dell'accordo di programma per la corretta gestione dei rifiuti agricoli;
 - centri di raccolta di rifiuti, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ...) che privati, costituiti da beni durevoli ed ingombranti ed imballaggi, secondo le modalità definite in appositi accordi di programma;
 - centri per la raccolta di altre tipologie di rifiuti individuate dal piano di settore e/o da suoi strumenti di attuazione, tra quelli previsti all'art.14.3.

2.(D) I Comuni, con apposita delibera, individuano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per quantità e qualità sulla base delle direttive impartite dalla Provincia con il PPGR;

[...]

5.(D) I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti vigenti individuano, siti idonei per attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali, prioritariamente nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, in osservanza al Piano di Gestione Rifiuti della Provincia di Bologna.


[...]

7.(D) Nell'ambito delle procedure che comportano variazioni di destinazione d'uso di suoli o immobili da uso industriale o artigianale ad uso residenziale o a servizio a verde, il Comune deve assicurarsi che sia stata accertata attraverso un'idonea indagine ambientale, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. Per l'esecuzione della suddetta indagine ambientale si può fare riferimento agli Allegati 2 e 4 (Piano di caratterizzazione) del D.M. 471/99, in materia di bonifica di siti inquinati.

8.(D) I progetti che prevedano operazioni di riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate ai sensi del D.M. 471/99 devono essere approvati dal Comune, previa verifica che le operazioni previste non determinino un peggioramento delle condizioni ambientali presenti sul sito interessato al riutilizzo. A tal fine, in mancanza di dati conoscitivi sullo stato di qualità dei suoli, le caratteristiche chimico-fisiche del materiale di scavo conferito devono rispettare le concentrazioni limite dell'Allegato 1 al D.M. 471/99, colonna A della tabella 1, per siti ad uso verde pubblico, privato e/o residenziale.

| |
|---|
| Art. 13.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche |
|---|

1.(D) I Comuni provvedono ad introdurre nei propri Strumenti urbanistici generali i requisiti volontari degli edifici di cui alla Del. G.R 268/2000, e ad individuare le modalità per

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

incentivarne l'applicazione, con particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche.

2.(D) Per tutti gli interventi urbanistici, i Comuni richiedono in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di realizzare la predisposizione di una doppia rete di approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. La rete non potabile potrà alimentare gli scarichi dei WC, gli erogatori per l'irrigazione ed altri erogatori di acqua non potabile situati all'interno e all'esterno degli edifici. La rete per l'acqua non potabile potrà essere alimentata con acque grigie depurate (vedi art. 13.2), con acque di pioggia o con altre reti di approvvigionamento (acquedotto industriale o rete consortile).

3.(D) Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli funzionali, nell'ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e qualificazione, deve essere analizzata l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui, lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli civili.


4.(D) I Comuni dovranno altresì verificare, in accordo con gli Enti e le Aziende coinvolte nella gestione di servizi idrici, anche per usi irrigui e industriali, le possibili fonti alternative alla rete acquedottistica e alle acque sotterranee, per l'approvvigionamento idrico in grado di soddisfare gli usi meno esigenti, attraverso l'impiego preferenziale delle acque di superficie e di riciclo.

Art. 13.5 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico

1.(I) In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si deve tendere a garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati sulla base della "classificazione acustica" del territorio elaborata ai sensi della L.R. 15 del 19/05/2001. A tal fine devono essere redatti da parte dei Comuni i piani di risanamento acustico, per individuare le azioni necessarie. Nei nuovi insediamenti, oltre al rispetto dei valori limite, si deve tendere a garantire il rispetto di valori di qualità definiti con provvedimenti di livello nazionale.

2.(I) Per perseguire obiettivi di qualità in materia di clima acustico deve essere assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio. In particolare, con riferimento alle relazioni fra gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità, deve essere perseguita la coerenza fra le destinazioni d'uso previste in ciascun insediamento, la classificazione acustica attribuita, e le funzioni assegnate e il livello d'uso di ciascuna infrastruttura che interferisca con l'insediamento stesso. Al fine di verificare e mantenere nel tempo tale coerenza, alle variazioni degli strumenti urbanistici devono essere strettamente correlate, ove necessarie, le corrispondenti e coerenti variazioni della classificazione acustica e degli strumenti di regolamentazione della circolazione.

3.(D) La pianificazione attuativa di nuovi insediamenti urbani, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo, esistenti od in cui sia stato approvato almeno il progetto preliminare, o di cui sia prevista la progettazione e realizzazione contestualmente al comparto stesso. Nella realizzazione di tali insediamenti, sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e misure di mitigazione necessarie per rispettare la normativa; tali opere sono da prevedersi nel piano attuativo del comparto nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici, gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.

4.(D) La progettazione di nuove infrastrutture per la mobilità deve essere accompagnata da una documentazione previsionale di impatto acustico che consideri gli insediamenti latitanti, esistenti e previsti. Nella realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e gli accorgimenti progettuali necessari per rispettare i valori di clima acustico prescritti ai sensi della classificazione acustica nei confronti degli insediamenti latitanti, esistenti, o di cui sia stato rilasciato titolo abilitativo, o che siano previsti in PUA o in POC già approvati al momento dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura, o che siano previsti in PRG vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme. La realizzazione di tali opere dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dell'infrastruttura. Sono fatte salve le norme specifiche emanate a livello nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

5.(I) Nei nuovi strumenti urbanistici e nelle variazioni di quelli vigenti, le previsioni di nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, vanno collocate in aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe terza o inferiori.

Nelle aree che, in applicazione delle norme in materia, devono essere classificate in classe IV in relazione alla prossimità ad infrastrutture per la mobilità esistenti o previste non vanno previste nuove destinazioni d'uso residenziali, né altre destinazioni d'uso sensibili.

Il presente punto non riguarda gli ambiti specializzati per attività produttive e i poli funzionali, ancorché possano eventualmente contenere residenze.

6.(D) Le previsioni di insediamenti urbani comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, che siano già contenute in PRG vigenti e che ricadano in aree classificate secondo la classificazione acustica in classe IV, qualora non si ritenga possibile una modifica della loro destinazione, sono attuate assumendo le più opportune ed efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico con riguardo alle funzioni residenziali e gli altri recettori sensibili.


[...]

Art. 13.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

1.(I) In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento degli obiettivi di qualità sanciti dalla L.R.30/2000, e l'applicazione delle direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2.(D) Per le finalità di cui al primo punto il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere i seguenti elementi:

- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva;
- l'individuazione dei relativi ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- V/m, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione degli ambiti suddetti, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione dei siti, individuati a partire dalle indicazioni della pianificazione provinciale di settore, per la realizzazione nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva;
 - la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000volt, e delle principali cabine di trasformazione;
 - l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
 - la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
 - le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 13.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica e indicazioni per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

(il presente articolo, recepisce ed integra le delibere n. 28 del 06/12/2010, n.46/2011 e n. 51 del 26/07/2011)

1.(I) In riferimento agli usi energetici del sistema insediativo, sulla base dei contenuti del Piano Energetico-Ambientale Provinciale (PEAP), si forniscono le seguenti indicazioni riguardo agli standard energetici, in relazione alle tecniche di costruzione dei nuovi insediamenti e agli usi energetici in generale.


2.(I) **Assetto degli insediamenti** (Lay-out urbano). La progettazione dei Piani Urbanistici attuativi, dovrebbe tendere a recuperare in forma "passiva" la maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) privilegiando prioritariamente l'attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico.

A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.;
- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'apezzamento...);
- le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
- gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
- direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà tendere a:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.

3.(I) **Risparmio energetico.** I Regolamenti Edilizi devono includere criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificato. Tali criteri possono far riferimento ai Requisiti Volontari degli edifici previsti dalla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i e dalla DGR 1366 del 26 settembre 2011.

I suddetti criteri possono definire il "profilo di qualità" che si vuole promuovere attraverso i programmi pubblici di contributi all'edilizia, anche in forma di sconti sugli oneri concessori.

[...]

4.(I) **Localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.**

Per l'individuazione delle aree e dei siti idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili fotovoltaica, eolica, biogas, biomasse (solide e liquide) e idroelettrica, si rimanda alle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46 del 17/01/2011 e n. 51 del 26/07/2011 (ed alle loro successive modifiche integrative).

Per gli impianti che interferiscono con i siti della Rete Natura 2000 valgono anche le misure generali e specifiche di conservazione vigenti.

Art. 13.7bis - Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione
(il presente articolo recepisce e integra la L.R. 19/2003 - "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" - e le relative Direttive applicative Del. GR n. 1688/2013, Del. GR n. 1732/2015)


1.(I) Il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette di cui all'art. 3.8, i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione.

2.(D) A tal fine il PTCP identifica le seguenti Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso, in osservanza della L.R. 19/2003 e delle relative Direttive applicative:

[...]

- c) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di Monte San Pietro (tavola 3);

[...]

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Art. 13.8 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria

1.(D) La Provincia elabora, ai sensi del D. Lgs. 351/1999 e della L.R. 3/1999, il Piano di Gestione della Qualità dell'aria sulla base della zonizzazione indicata nella tav. D.2.1.0 del Quadro Conoscitivo.

Il Piano di Gestione della Qualità dell'aria è composto da:

- il Piano di Risanamento nelle zone in cui si supera il valore limite previsti dal D.M. 60/2002;
- il Piano di Azione nelle zone in cui esiste un rischio di superamento della soglia di allarme o del valore limite previsti dal D.M. 60/2002;
- il Piano di Mantenimento nelle zone in cui non esiste il rischio di superamento della soglia di allarme o del valore limite previsto dal D.M.60/2002.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono garantire la coerenza con il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria e con i contenuti dei rispettivi Piani di Risanamento, Azione e Mantenimento.

2.(I) I Comuni, anche recependo le indicazioni del piano di settore, promuovono attraverso i propri regolamenti i seguenti indirizzi:


- nella progettazione degli insediamenti va impiegata convenientemente la vegetazione nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le strade con il compito di limitare la diffusione delle polveri totali;
- in sede di pianificazione attuativa vanno valutati i movimenti dell'aria nell'area dell'insediamento per indurre una ventilazione naturale alle unità abitative, tenendo conto delle differenze di pressione dovute al vento, delle differenze di temperatura, della posizione delle aperture e della loro dimensione e collocazione sui fronti dell'edificio e dell'eventuale presenza di oggetti o schermi esterni nei pressi delle aperture;
- negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza che minimizzino le emissioni in atmosfera;
- nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere privilegiato l'uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.

3.(D) Fino all'approvazione dei Piani di cui al punto 1, per ogni variante urbanistica ricadente negli agglomerati e nelle zone, di cui alla tav. D.2.1.0 del Quadro Conoscitivo, con valori superiori al valore limite del D.M. 60/2002, deve essere presentato uno studio approfondito che dimostri che il bilancio complessivo dell'intervento non comporta aumento delle emissioni per ognuno degli inquinanti per i quali risulta superato il limite.

4.(I) Fino all'approvazione dei Piani di cui al punto 1, la Provincia e i Comuni si attengono in linea di massima al criterio di non approvare nuove previsioni urbanistiche che comportino la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, scolastici o sanitari a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:

- m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGTU come strade di scorrimento;
- m 100 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e "grande rete" di interesse nazionale/regionale.

5.(I) Fino all'approvazione dei Piani di cui al punto 1, la pianificazione e la progettazione di infrastrutture stradali (fatti salvi i progetti preliminari già approvati), nell'individuazione del

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

tracciato con il minor impatto ambientale tra le possibili alternative di localizzazione, dovrà perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di minimizzare il numero di edifici residenziali, sanitari o scolastici, a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:

- m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGU come strade di scorrimento;
- m 100 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e "grande rete" di interesse nazionale/regionale.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione

1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:

- rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante all'attuale A14;
- ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:

[...]

- Nuova Bazzanese;

[...]

- viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semiconurbata o dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;


La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

[...]

- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';

[...]

- **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;

[...]

7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:

- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
- **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.

[...]

2.2.6 TAVOLA 4A – Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione

Si veda paragrafo 2.2.5

2.2.7 TAVOLA 4B – Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento.

Art. 12.8 - Politiche per il Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano


[...]

2.(I) Il PMP, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto pubblico locale, aumentandone l'utilizzo, individua le linee di forza della rete di trasporto nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità; Si distinguono due principali classi di servizio:

- portante, caratterizzata da percorsi medio-lunghi, da cadenzamento degli orari, da un'ampia fascia oraria di erogazione e da percorsi sostanzialmente diretti;
- locale, caratterizzata da percorsi più brevi, da servizi ad orario e da un maggior numero di deviazioni per aumentarne la copertura territoriale.

Tra le linee portanti si distinguono le *linee sub-urbane* e le *linee di direttrice*.
Per i servizi portanti sono stati individuati i seguenti tratti ad alta frequenza:

- Castel San Pietro – Bologna;
- Medicina – Bologna;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- Granarolo – Bologna;
- San Giorgio di Piano – Bologna;
- Calderino - Casalecchio – Bologna;
- Sasso Marconi – Bologna;

e i seguenti tratti a media frequenza:

- Imola - Castel San Pietro;
- Baricella – Granarolo;
- Malalbergo – Bologna;
- San Giovanni – Sala Bolognese – Calderara – Bologna;
- Bazzano – Zola;
- Pianoro – Bologna;
- Monterenzio (San Benedetto del Querceto) - Bologna.

Tra le linee locali si distinguono le linee locali di prosecuzione che costituiscono parzialmente i tratti terminali delle linee di direttrice e le linee di raccolta/distribuzione che costituiscono servizi di lunghezza più limitata che non raggiungono Bologna, ma che collegano i principali luoghi di attrazione (aree industriale, residenziali, poli funzionali, complessi scolastici, ...) fra loro e con i nodi di scambio ferro-gomma e di trasbordo gomma-gomma.

3.(I) Il PMP promuove l'attivazione dei **servizi in aree a domanda debole o dispersa**, costituiti da corse giornaliere fisse finalizzate a rispondere ad esigenze specifiche per spostamenti pendolari, integrate da servizi effettuati con modalità innovative caratterizzati da una più elevata flessibilità di erogazione ed in grado di garantire l'offerta di servizio su gran parte del territorio con un accettabile rapporto fra ricavi e costi.

2.2.8 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD – Reti Ecologiche - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento.


Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.

2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.

3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.

4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.

5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.

6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.

8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto [...]

9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici [...]

10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua [...]

11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.

12.(D) **Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico**, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.

13.(D) **Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso** dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.


14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.

15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta [...]

16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e dei poli funzionali, [...]

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, [...]

18.(D) Nelle zone umide [...]

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello provinciale [...]


20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANO

Si veda paragrafo 2.2.5

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

3. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE

3.1 PSC ZOLA PREDOSA

3.1.1 PSC - TAVOLA AB.PSC.1.1b – Tutela e vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

Art. 3.5 PTCP – La rete ecologica di livello provinciale

Si veda paragrafo 2.2.8


3.1.2 PSC - TAVOLA AB.PSC.1.2b – Tutela e vincoli relativi al sistema idrogeologico - Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

Art. 2.24 - Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei

1. Le aree sottoposte a particolare tutela sono definite dall'art. 5.2 del PTCP ed identificate nelle tavole 1.2 del PSC.
2. La stessa tavola 1.2 del PSC delimita le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" di cui al punto 6 dell'art. 5.2 del PTCP.

Art. 2.25 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.24

1. All'interno delle zone di tutela di cui al precedente art. 2.24 si applicano le disposizioni dell'art. 5.3 del PTCP.
2. Nelle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", individuate nelle tavole 1.2 del PSC, gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP.
3. All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D di cui al punto 5 dell'art. 5.3 del PTCP sono ammessi i medesimi interventi edilizi previsti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti interventi:
 - infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
 - impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
 - impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,
 - realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici previsti in strumenti urbanistici
4. Fino al momento in cui il Quadro Conoscitivo del PSC non conterrà gli specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" ai fini della verifica dell'effettivo areale di alimentazione della sorgente, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente comma 6, e le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 1.2 sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

5. Nel quadro conoscitivo del PSC sono riportati gli approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee"; in corrispondenza di tali punti non sono state individuate aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, e pertanto non è stato necessario disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti.

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

Si veda il paragrafo 2.2.3

Art. 5.3 – Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

Si veda il paragrafo 2.2.3

3.1.3 PSC - TAVOLA AB.PSC.1.3b– Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – Rispetti. Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

Art. 2.32 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite dall'art. 7.3 del PTCP e sono individuate nelle tav. 1.3 del PSC e nelle tav. AB.D1.06 del Quadro Conoscitivo.

2. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è definita dal 2° punto dello stesso art. 7.3 del PTCP. In conformità agli indirizzi del medesimo 2° punto e nei limiti delle stesse disposizioni il RUE ed il POC possono prevedere, nelle aree di cui al presente articolo, interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- parchi le cui attrezzature, ove preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzabili;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.


3. Gli interventi da effettuare all'interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle prescrizioni ed alle direttive del già citato art. 7.3 del PTCP.

Art. 2.40 - Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio e altri ambiti soggetti a tutela D.Lgs. 42/2004

1 Il PSC nella Tav. 1.3 individua il perimetro del Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio istituito con L.R. 39/1995 ha come riferimento specifico normativo la "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000 ed atto pianificatorio nello strumento del Piano Territoriale del Parco vigente dal 30 ottobre 2007.

2. Il PSC individua e perimetra:

- l'ambito soggetto a vincolo in base al DM06/08/1959 ex L. 1497/39 A.1 P. 3-4 "Zona del Castello di Serravalle caratterizzato dal panorama delle valli del Samoggia e del Panaro e della Cerchia dell' Appennino Modenese con le vette Cimone e del Corvo."

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- il Sic. Gessi di Monte Rocca; DM 03.03.1976 ex L. 1497/A1.P.4 "Zona caratterizzata da dolce declivio dei pendii collinari fusione perfetta fra aree coltivate e macchie di ceduo a alto fusto carsismi gessosi nel comune di Zola Predosa."

3. Sono soggetti a tutela paesaggistica ex art. 142 comma 1 lett. 2 del D.Lgs. 42/2004 fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 19 del PTPR)

Si veda il paragrafo 2.2.1

Art. 13.7bis - Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell'inquinamento

luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione

(il presente articolo recepisce e integra la L.R. 19/2003 - "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" - e le relative Direttive applicative Del. GR n. 1688/2013, Del. GR n.1732/2015)

Si veda il paragrafo 2.2.5


Art. 3.13 - Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti

1. Fasce di rispetto stradale e ferroviario.

Il PSC e il RUE evidenziano nelle rispettive cartografie le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto, della classificazione di cui all'articolo precedente effettuata in base alle norme del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D. Lgs. 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 19 ott. 1998 n. 366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.). Le fasce sono individuate in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione e/o di progetto. La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n. 495), come integrato dall'art. 12.13 del PTCP, con la precisazione che la porzione di fascia eccedente il limite prescritto dal citato DPR 16/12/1992 n. 495 è da ritenersi di tutela e protezione ambientale e paesaggistica in relazione al territorio posto in prossimità della viabilità principale ed agli specifici usi in esso consentiti.

All'interno del perimetro del territorio urbanizzato e dei centri abitati come delimitati ai sensi del DPR 495/1992 le distanze dalle strade sono quelle definite dall'art. 28 dello stesso DPR 16/12/1992 n. 495.

Le fasce di rispetto ferroviario sono indicate nelle tavole del PSC, e la loro profondità deve in ogni caso intendersi definita come previsto dall'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 con riferimento al binario esterno della linea. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso art. 49 del DPR 753/1980 e quelle relative alla richiesta di riduzioni nei casi specifici e con le modalità previste dall'art. 60 del medesimo decreto.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

2. In caso di:

- approvazione di modifiche della classificazione delle strade da parte degli organi competenti;
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente ap-provati;
- entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti;


le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

3. Le delimitazioni grafiche delle fasce di rispetto stradale riportate nelle tavole del PSC e del RUE sono indicative, in quanto il Nuovo Codice della Strada prevede che la distanza va misurata dal confine stradale, mentre le tavole riportano il limite della sede stradale (generalmente non coincidenti). La definizione puntuale va pertanto effettuata in sede di POC o di progetto di intervento diretto, secondo le prescrizioni specificamente operanti. L'Amministrazione comunale potrà prevedere la riduzione delle fasce di rispetto delle strade comunali di classe inferiore, con apposito PUA esteso all'intero territorio rurale o sue porzioni omogenee.
4. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
5. In attesa di POC, nei corridoi individuati dal PSC interessati da nuova viabilità di progetto non possono essere realizzati interventi che possano in futuro impedire o condizionare l'attuazione delle opere.

Nei corridoi individuati dal PSC è assegnato al RUE il compito di definire una normativa transitoria, mentre il POC ha il compito di definire il tracciato e di apporre i vincoli espropriativi.

Nel territorio dell'Associazione è inoltre individuato dal PSC il corridoio stradale di progetto del Passante Nord, di larghezza definita dall'art. 12.13 comma 1 del PTCP.

6. Per le costruzioni esistenti all'interno delle fasce di rispetto di cui sopra, ai fini della loro ristrutturazione, e nei limiti previsti dalle norme del PSC e del RUE, l'eventuale possibilità di ampliamento è ammessa solo se realizzata nella parte non prospiciente il fronte stradale.
7. Con simbolo "VB – Area di pertinenza autostradale con usi produttivi specifici" le tavole 2 e 3 del PSC individuano l'ambito in territorio di Zola Predosa sede dello stabilimento di produzione di materiali bituminosi, oggetto di specifico Accordo procedimentale fra privati e la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.11 della L.241/1990 e art.18 della L.R.In.20/2000. Tale accordo, finalizzato alla massima compatibilizzazione ambientale e al riconoscimento localizzativo e urbanistico dello stabilimento, è stato recepito in una variante ex art.15 L.R.47/78 e viene assunto dal

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

PSC come progetto di riqualificazione dell'area, con i contenuti, le condizioni e le modalità attuative, di controllo e monitoraggio definiti dall'Accordo stesso.

3.1.4 PSC - TAVOLA AB.PSC.2b – Ambiti e trasformazioni territoriali - Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento

Art. 3.13 - Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti

Si veda paragrafo 3.1.3.

Art. 3.15 - Vincoli relativi agli impianti tecnologici e ad altre infrastrutture e attrezzature

Depuratori

1. Nella Tav.1.3 e nelle Tav. 2 e 3 del PSC sono individuati i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; esse costituiscono il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV - punto 1.2 - della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridefinire il perimetro delle fasce di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto.


Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva

2. Nella Tav. 1.3 del PSC sono individuati gli impianti esistenti fissi per l'emittenza radiotelevisiva.

Gli interventi di installazione, di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000, della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive eventuali modificazioni e integrazioni, e della L.R. 30/2002, nonché dello specifico Piano provinciale di settore (PLERT).

Impianti fissi per la telefonia mobile

3. Nella Tav. 1.3 del PSC sono individuati gli impianti esistenti fissi per la telefonia mobile. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione"

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni e della L.R. 30/2002.

Metanodotti e relative fasce di rispetto

- Nella Tav. 1.3 del PSC è indicato il tracciato dei principali metanodotti esistenti e di progetto che interessano il territorio e il perimetro delle relative centrali di decompressione e cluster. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni. Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti.

Cimiteri e relative fasce di rispetto.

- Nelle Tavv. 2 e 3 del PSC sono individuati i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell'adozione del PSC. L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC. Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla L. 1/8/2002 n. 166 e alla L.R. 29/7/2004 n. 19 e relative circolari applicative; in particolare, nelle fasce di rispetto è vietato costruire nuovi edifici. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici.

Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.


Osservatori Astronomici e relative aree di rispetto.

- Nella Tav. 1.3 del PSC sono indicate le "Aree di rispetto degli osservatori astronomici", ricomprese all'interno delle "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" di cui all'art. 3 della "Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 19 recante: Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", approvata D.G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015, come identificate dall'art. 13.7bis del PTCP, nelle quali devono applicarsi ulteriori particolari cautele nella realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna o negli interventi su quelli esistenti.

Fino all'adeguamento del RUE alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 29 settembre 2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" gli impianti esterni di Illuminazione, sia pubblici che privati, sono soggetti alle disposizioni della stessa L.R. 19/2003 nonché della citata direttiva approvata con D.G.R. n. 1732/2015.

Art. 3.9 - Classificazione delle strade

- Il PSC e il RUE recepiscono la classificazione delle strade come definita dall'art. 12.12 del PTCP e sono individuate nelle tav. 2 e 3 del PSC, al fine di indicare il ruolo di ogni arteria stradale all'interno del tessuto urbano, ruolo al quale devono corrispondere specifiche e definite caratteristiche.
- La classificazione delle strade è effettuata attraverso il criterio di classificazione adottato dal DM del 5.11.2001 (integrato dal DM del 22.04.2004) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è propedeutica alla individuazione delle "regole" della mobilità nei

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

diversi tipi di strade e alla individuazione degli interventi necessari per rapportare al ruolo le caratteristiche tipologiche delle strade.

[...]

| |
|--|
| Art. 6.1 - Classificazione del territorio comunale: Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni |
|--|


1. La classificazione del Territorio comunale, effettuata ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., è riportata nelle Tav. 3 in scala 1:5.000 del PSC. Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi.
2. All'interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nelle Tav. n. 3, il sistema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati per attività produttive, le dotazioni territoriali di rilievo urbano e sovracomunale.
3. All'interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella Tav. n. 3, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e relative nuove dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive.
4. Il POC provvede, ai sensi dell'art. 28 comma 3 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., a definire e specificare le indicazioni del PSC. Le perimetrazioni introdotte dal PSC in merito prescrizioni di vincolo ambientale, paesaggistico e storico-culturale (Titoli 2 e 3 delle presenti Norme) sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.
5. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) della L.R. n. 20/2000 non è considerata variante al PSC la rettifica non sostanziale della perimetrazione effettuata in sede di POC degli ambiti del PSC (purché la rettifica non riguardi ambiti soggetti a disciplina di tutela), a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

| |
|--|
| Art. 6.20 AN.e - Ambiti in fase di trasformazione, con caratteri prevalenti di nuovo insediamento |
|--|

1. Gli ambiti AN.e sono parti di territorio in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente, in quanto oggetto di piani urbanistici attuativi previsti da PRG o PSC previgenti (AN.e), oppure previsti dalle Varianti ai PRG di anticipazione del PSC per le quali sia stato sottoscritto l'accordo con i privati, che il presente PSC conferma espressamente.

Entro i perimetri di tali ambiti si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PUA vigente, e restano in vigore i contenuti della convenzione, o del PUA da approvare in base all'accordo sottoscritto.

2. Gli ambiti AN.e procedono nell'attuazione, e non richiedono l'applicazione di procedure di inserimento nel POC, fatta salva la presa d'atto del residuo, da includere con funzione


| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

ricognitiva nel programma quinquennale di attuazione delle previsioni urbanistiche.

Gli ambiti AN.e oggetto di accordi recepiti nelle varianti di anticipazione possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC alle condizioni previste dal comma 6 del precedente art. 1.6.

3. Modifiche al PUA e alla convenzione non sostanziali, tali da non implicare incremento del carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifica delle categorie di destinazioni d'uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA senza previo inserimento nel POC entro i termini di validità della convenzione.
4. Modifiche sostanziali al PUA approvato (vale a dire aumento della capacità edificatoria e modifiche degli usi che comportino aumento delle dotazioni) sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC (ai sensi dell'art.30 comma 4 della L.R. 20/2000), se conformi alla normativa del PSC e del RUE, e sono sottoposte alla procedura di ValSAT/VAS; in caso contrario la loro approvazione richiede l'approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.
5. Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, sono ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RE, DR con $S_u = S_u$ esistente. Per intervento edilizio diretto non sono ammessi incrementi di S_u , salvo quelli previsti dal RUE per il conseguimento di livelli di qualificazione superiori ai minimi obbligatori.

Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, nei lotti liberi è possibile l'intervento diretto di NC con applicazione degli indici U_f definiti dal RUE in analogia con tessuti insediativi a bassa densità. Diritti edificatori aggiuntivi rispetto a tali valori possono essere assegnati dal POC a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione non siano state completate/ottemperate, il POC ha il compito di definire la nuova disciplina del sub-ambito interessato, con la finalità di completare il disegno urbanistico-edilizio e le dotazioni.
7. Una modifica al PUA che preveda, per finalità di interesse pubblico (edilizia residenziale sociale; integrazione delle dotazioni; adeguamento della rete infrastrutturale) un incremento della capacità edificatoria dell'ambito AN entro il limite del 3% dei diritti edificatori previsti dal PUA vigente, è ammessa dal PSC e costituisce variante al PUA da approvare in sede di POC con le modalità di cui al comma 4. I relativi diritti edificatori aggiuntivi assegnati dal POC rientrano nel bilancio di attuazione del dimensionamento abitativo del PSC.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

3.1.5 PSC - TAVOLA AB.PSC.4a - Rete ecologica di livello locale - Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento


Art. 2.28 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura: nodi ecologici complessi

1. Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite dall'art. 7.4 del PTCP e individuate graficamente nella tav. AB.PSC.1.1 del PSC, sulla base dello studio contenuto nel Quadro conoscitivo del PSC associato. Gli interventi da effettuare all'interno di tali zone dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 7.4 del PTCP.

2. Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, in sede di POC, in conformità alle disposizioni del punto 2 dello stesso art. 7.4 del PTCP, possono essere previsti interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclopeditoni ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.

Art. 3.2 - Rete ecologica: ruolo e funzioni

1. Il PSC, in applicazione degli indirizzi dell'art. 3.4 del PTCP, assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità, delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi, nonché della tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali del territorio bazzanese.
2. Il PSC definisce a scala 1:10.000, nella Tav. 4, la rete ecologica di livello locale, in applicazione della direttiva di cui all'Articolo 3.6 delle norme del PTCP.
3. La Rete ecologica è definita dal 1° comma dell'art. 1.5 del PTCP. Finalità ed obiettivi della Rete ecologica sono declinati dall'art. 3.4 dello stesso PTCP.
4. La Rete Ecologica locale di cui all'art. 3.6 del PTCP è uno degli strumenti per definire:
 - a) le caratteristiche di funzionalità, vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
 - b) i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie anche economiche del loro uso diretto e indiretto (servizi ecosistemici), stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle azioni sviluppate sul territorio e delle previsioni urbanistiche comunali che possono comportare rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun singolo ente.
 - c) le modalità di intervento di recupero e salvaguardia ambientale, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica applicando in particolare le azioni descritte nel "Qua-derno delle opere tipo" (cfr. Quadro Conoscitivo, elaborato AB.B3.R04);

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

d) la localizzazione preferenziale in cui realizzare eventuali Opere di Mitigazione e/o di Compensazione prescritte nei processi di valutazione ambientale (VIA, VAS, VINCA ecc.) secondo le modalità descritte nelle Schede e ambiti di intervento, utilizzando anche il "Quaderno delle opere tipo", elaborato del Quadro Conoscitivo.

5. La Rete Ecologica va mantenuta efficiente e quindi implica un aggiornamento del monitoraggio degli indicatori ecologici ogni 3 anni e della cartografia di riferimento ogni 5 anni.

Art. 3.5 - Gruppo di priorità 1 - Nodi ecologici primari e corridoi fluviali


1. All'interno dei nodi ecologici primari e dei corridoi fluviali non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale quali nuovi insediamenti e ambiti residenziali, la creazione di nuove zone produttive e commerciali, la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di riconversione/ristrutturazione e cambio d'uso e la realizzazione di ampliamenti edilizi di singoli edifici sono consentiti solo in caso di disponibilità di servizi (strade di accesso, luce, acqua, gas, scarichi) e previa verifica di compatibilità ambientale. Tali interventi sono, comunque, subordinati a misure di mitigazione e di compensazione adeguate all'entità della realizzazione, da effettuare internamente alla proprietà o in aree equivalenti. Il RUE e il POC disciplinano l'entità e le modalità di realizzazione di tali interventi di compensazione, che potranno prevedere (a titolo esemplificativo):

- mantenimento e miglioramento strutturale e funzionale degli elementi naturali e naturaliformi (boschi, arbusteti, siepi, praterie e pascoli) e delle tipologie funzionali (reticolo idrografico) alla rete ecologica locale, presenti all'interno della proprietà;
- realizzazione di interventi di miglioramento forestale quali sostituzione graduale di specie alloctone con autoctone (attraverso piani di intervento da attuarsi per fasi successive) e/o riconversione dei cedui in fustaia;
- realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- realizzazione e manutenzione di siepi e fasce boscate;
- realizzazione e manutenzione di opere idrauliche e rete scolante con tecniche di ingegneria naturalistica;
- altri interventi di dimostrata validità per la costruzione e il mantenimento della rete ecologica (by-pass faunistici, riqualificazione di habitat funzionali alla fauna di importanza comunitaria, adeguamento delle recinzioni di proprietà al fine renderle permeabili alla fauna selvatica ecc.).

3. Nei nodi ecologici primari e nei corridoi fluviali non è ammessa la costruzione di nuove infrastrutture viarie; è consentita la manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti, promuovendo interventi di miglioramento ecologico (valorizzazione creazione di by-pass faunistici); la trasformazione di strade carrabili in asfaltate deve essere attentamente valutata, prevedendo il mantenimento di tratti non asfaltati in particolare in corrispondenza della presenza di vegetazione a bordo strada.

4. La realizzazione di nuovi tratti, per una lunghezza superiore a 50m, di sentieri carrabili e/o percorsi per la mobilità lenta, di larghezza superiore a 1 m, dovrà essere soggetta ad

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

una verifica della compatibilità ambientale che consideri non solo la modifica di struttura dell'ecomosaico, ma anche gli impatti sulla fauna selvatica e sulla flora dovuti alla frequentazione e alle manutenzioni, e che preveda, in caso di fattibilità, idonee opere di mitigazione e compensazione; generalmente è vietata l'illuminazione dei sentieri e percorsi per la mobilità lenta quando questi si trovano ad una distanza superiore a m 500 dai centri abitati maggiori e a m 200 dalle case sparse e dai nuclei minori.

5. Nei boschi ricadenti nei nodi ecologici (eccetto quelli governati a fustaia per i quali valgono le PMPF) e nei corridoi fluviali è generalmente vietato il taglio di alberi d'alto fusto invecchiati, a meno di oggettivi rischi per cose o persone (da valutare in funzione della distanza da edifici, strade e sentieri e dell'eventuale rischio idraulico); essi dovranno essere lasciati in loco anche dopo la loro naturale caduta.

[...]


7. All'interno dei nodi ecologici primari e dei corridoi fluviali gli usi del suolo e le trasformazioni possono prevedere:

- azioni di riconnessione di eventuali interruzioni della rete, sia con interventi di piantumazione e vegetazione sia con opere infrastrutturali, quali la costruzione o il miglioramento di passaggi per la fauna selvatica;
- interventi di riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat e di funzionamento degli ecosistemi (miglioramento dei boschi, mantenimento delle praterie e dei pascoli, gestione ecologica degli ecosistemi acquatici in genere);
- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- attività di promozione finalizzate alla riscoperta del territorio, alla divulgazione delle conoscenze e alla fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio (escursionismo, divulgazione naturalistica, Centri di didattica ambientale e centri visita, musei all'aperto, osservatori ecc.).

[...]

11. Lungo i corsi d'acqua aventi ruolo di corridoio fluviale, gli interventi saranno volti alla tutela e alla conservazione dei tratti di maggior qualità e alla riqualificazione di quelli compromessi mediante interventi di riqualificazione ecologica e di rinaturalizzazione, con particolare riferimento alla vegetazione riparia. La fascia di rispetto e di recupero ambientale soggetta a tutela per i corridoi fluviali individuati dal progetto di rete è dimensionata in 50 m per ogni riva, ritenendo tale dimensione l'ampiezza minima, funzionale alla conservazione delle caratteristiche di naturalità e connettività ecologica dei corridoi fluviali e ambito utile alla realizzazione degli interventi di consolidamento e miglioramento che, comunque, potranno interessare aree anche più ampie. In ogni caso l'ampiezza di 50 m a destra e a sinistra dell'alveo per i corridoi fluviali è da considerarsi il limite minimo per l'esplorazione della funzionalità di tali ambiti all'interno del progetto di rete ecologica locale.

[...]

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

Art. 3.6 - Gruppo di priorità 1 bis - Ambiti di criticità e opportunità della Rete ecologica locale (Schede e ambiti di intervento) e Varchi della rete ecologica

1. Le Aree e i punti critici sono ambiti soggetti o minacciati da occlusione, in relazione alle necessità di mantenimento della connettività e della continuità della rete ecologica locale, causata da pressione insediativa, dalla presenza consistente di infrastrutture o da interruzioni della continuità strutturale della rete per presenza di ambiti agricoli intensivi e poveri di elementi naturali.

2. Le aree, i punti critici e i varchi sono indicati nella Carta della Rete ecologica locale (Tav. 4 del PSC), in alcuni casi senza una netta delimitazione dei confini; possono essere, infatti, ambiti spaziali per i quali si definiscono obiettivi che dovranno essere tenuti in considerazione nella fase di redazione del POC. Costituisce obiettivo primario la preservazione della continuità e funzionalità ecologica.

3. Non è ammessa l'individuazione di nuovi Ambiti di Trasformazione in corrispondenza dei varchi. L'attuazione di eventuali previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, che prevedano il restringimento del varco dovrà in ogni caso assicurare una larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica, secondo quanto sopra riportato.


4. L'estensione dei varchi dovrebbe garantire ampiezze minime di 200 m per tutte le tipologie della rete e di 50 m per quelle individuate all'interno del connettivo, liberi da recinzioni o altri manufatti limitativi. A fronte della dimostrata impossibilità di raggiungere tali ampiezze, potranno essere ammesse larghezze inferiori a condizione che la qualità di habitat di questi varchi sia particolarmente elevata, anche con l'impianto di vegetazione almeno in parte già sviluppata, l'inserimento di fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna alla rete e di contenere le interferenze antropiche.

5. In caso di interferenza con tracciati di infrastrutture ferroviarie o viabilistiche (aventi due o più corsie per senso di marcia), sia esistenti che previsti, dovranno essere realizzati passaggi faunistici adeguati a soddisfare l'esigenza di permeabilità ecologica.

6. Sono da prevedere azioni di riconnessione/riequilibrio/potenziamento ecologico attraverso la promozione di interventi sistemici, anche intensivi, di recupero ambientale e il divieto di interventi di ulteriore artificializzazione degli elementi naturali esistenti e potenziali. I varchi ecologici sono elementi da tutelare e preservare in fase di pianificazione al fine di garantire alla rete ecologica l'interconnessione degli elementi lungo le direttrici individuate.

7. Nelle aree e punti critici sono vietati interventi di artificializzazione degli elementi naturali, esistenti o potenziali. In questi ambiti, in particolare, sono da evitare interventi edilizi e di nuova costruzione, fatta eccezione per quelli strettamente connessi alla conduzione dell'attività agricola, anche a completamento del contesto urbano e/o la realizzazione di nuove infrastrutture prive di idonei sistemi a garanzia della permeabilità ecologica. Gli interventi di ampliamento con aumento di superficie dei singoli edifici non dovranno modificare il tessuto urbano esistente.


8. Negli ambiti e nei punti critici sono ammessi e promossi interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica da attuarsi mediante progetti specifici (aree progetto) ed azioni di recupero ambientale che prevedano:

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

- a) interventi specifici di deframmentazione (interventi di costruzione di bypass faunistica o miglioramento dell'efficacia di ponti e sottopassi);
- b) conservazione e/o potenziamento della permeabilità ecologica;
- c) riqualificazione degli habitat presenti.

Art. 3.8 - Gruppo di priorità 3 - Connettivo ecologico diffuso di tipo B e C

1. Il Connettivo ecologico diffuso di tipo B e C, è sede, generalmente, di ambiti che, per tradizione, vocazione e specializzazione, costituiscono il cuore dell'attività di produzione di beni agro-alimentari; queste tipologie spesso sono caratterizzate dalla contiguità con le aree urbanizzate. Gli ambiti destinati a verde pubblico all'interno di questi elementi devono essere individuati tra loro in stretta contiguità, in modo da favorire la permeabilità eco-logica e valorizzare la potenzialità ambientale, in relazione alla qualità del disegno urbanistico e del verde.
 Ai fini della promozione e realizzazione del progetto di Rete ecologica locale, sono qui da sostenere, in particolare, interventi polivalenti e sinergici di riassetto fruitivo ed ecologico del sistema agroambientale, quali ad esempio:
 - a) interventi di riqualificazione ecologica degli ambiti marginali degli impianti colturali (seminativi, frutteti, ecc.) attraverso la realizzazione di siepi e filari, posizionati in modo tale da diversificare l'ambiente agricolo e tentare di ricucire il tessuto vegetale con gli elementi prioritari della rete;
 - b) negli ambiti marginali in parte contornati da aree insediate, gli spazi aperti residuali o verdi, se ancora presenti, devono essere potenziati con progetti specifici di consolidamento ecologico. In questo caso deve essere promossa in tali progetti anche la fruizione delle aree ai fini di una loro gestione e manutenzione (forme di adozione e affido a gruppi di fruizione, orti pubblici, vicinato ecc.);
 - c) interventi di impianto di fasce vegetate lungo le infrastrutture lineari e i canali (cosiddette greenways); per la definizione delle caratteristiche strutturali e realizzative di tali fasce si dovrà tenere in considerazione la funzione prevalente svolta dalle stesse e cioè quella paesistica (estetico-percettiva) di barriera nei confronti del rumore e delle polveri prodotte più che di collegamento dei diversi ambiti della rete ecologica.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

3.2 RUE

3.2.1 RUE - Tavola RUE ZP.RUE.1f – Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - Stralcio della tavola con indicazione dell'area di intervento


Art. 3.5.2. Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

1. Individuazione. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie del RUE e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.), in relazione alla classificazione della rete stradale, eventualmente maggiorata secondo le direttive dell'art. 12.9 del PTCP. Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è indicata nelle planimetrie del RUE, ma si applica comunque la fascia di rispetto di m. 10 stabilita dal suddetto Regolamento. Le fasce di rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del RUE, sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato, e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dal binario esterno della linea.

2. Usi ammessi. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura. Sono ammessi gli usi f1, f3, f5, b10.3, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso f2 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 3.5.5.

Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui all'Art. 3.1.7 comma 5), a parcheggi pubblici e privati. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell'ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:

- a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l'area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. 3.1.6, in quanto le fasce di rispetto non sono considerate dotazioni; tali fasce sono cedute (oltre alla dotazione minima) solo nel caso in cui siano adiacenti ad aree da cedere come dotazioni. In caso contrario rimangono di proprietà privata, e sono classificate dal RUE come ambiti ECO, con gli usi ammessi per le fasce di rispetto.
- b) per la parte restante oltre i primi dieci metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'Art. 3.1.7.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

3. Tipi d'intervento edilizio. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi MO, MS, RRC, RE, D, nonché interventi comportanti ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione con nulla osta dell'ente proprietario.

Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di NC, o interventi comportanti demolizione e ricostruzione o ampliamento, in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie. Non sono ammesse deroghe nel caso di insediamenti prevalentemente o totalmente residenziali, salvo i casi espressamente previsti all'interno degli interventi IUC o dal POC.

Per costruzioni ad uso f2 sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 3.5.5.

4. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753.

5. Qualora, per esigenze produttive o funzionali sia necessario collegare strutturalmente o fisicamente due edifici fra i quali siano interposte strade urbane di tipo E ed F, è consentita la realizzazione (interrata o in sopraelevata) di collegamenti impiantistici, funzionali o strutturali non diversamente localizzabili, alle condizioni dell'articolo 3.5.1 comma 2.


Art. 3.5.7 - Percorsi pedonali e piste ciclabili

1 L'indicazione grafica nelle tavole del PSC e del RUE delle piste ciclabili e degli itinerari è rappresentativa della connessione funzionale da garantire, ma non dell'esatto tracciato da realizzare. In fase progettuale potranno essere definite variazioni del tracciato con esiti equivalenti in termini di connettività funzionale, senza che ciò configuri variante allo strumento urbanistico.

2 Percorso Vita "Torrente Lavino" – Parco Cavanella e collegamento tra i due percorsi, via Monticino Le aree limitrofe ai percorsi in oggetto sono caratterizzate dalla presenza di percorsi-vita. Tali aree devono costituire risorse di sviluppo e valorizzazione fruitiva del territorio comunale attraverso l'insediamento di usi a ciò finalizzati negli edifici esistenti, di origine storica e non. Nelle aree limitrofe a tali percorsi potranno essere insediati usi sportivi all'aria aperta senza la costruzione di nuovi manufatti; i servizi connessi a tali usi dovranno essere insediati negli edifici esistenti. In tali aree, i proprietari di almeno due ettari di terreno potranno realizzare punti di ristoro, chioschi per la vendita di bevande, servizi igienici, punti panoramici di sosta, ecc. aventi superficie coperta massima di 40 mq. da assoggettare a convenzione ventennale rinnovabile, scaduta la quale i manufatti dovranno essere rimossi. Tali interventi dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di pertinenza fluviale. La realizzazione di eventuali parcheggi non dovrà superare la dimensione di 20 posti auto e dovrà essere eseguita con impiego di materiali semipermeabili. Tali interventi dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni operanti per le fasce di pertinenza/tutela fluviale, qualora interessate.

3. Percorsi pedonali. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,5, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati, ferme restando minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti.

4. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,90 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

(pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,90.

5. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, ai fini di evitare barriere architettoniche. L'innesto sulla strada delle rampe d'accesso ai marciapiedi non deve costituire un gradino superiore a 2,5 cm.

6. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, dovrà essere garantita una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale.

7. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdruciolevole.

8. Piste ciclabili. Le piste ciclabili, nonché la relativa segnaletica, dovranno essere realizzate in conformità al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557, al Codice della Strada - D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e ss.mm.ii. ed al relativo regolamento di esecuzione - D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii.


9. Le piste ciclabili devono avere di norma una larghezza non inferiore a 2,5 m affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.

10. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

Art. 4.1.10. ES - Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e testimoniale tutelati dal PSC e/o dal RUE

1. Il RUE individua e perimetra gli edifici e complessi storici diffusi nel territorio in senso lato, vale a dire l'architettura rurale (case coloniche, mulini, frantoi, fienili), nonché l'architettura civile e religiosa (ville, palazzi, rocche, fortezze, chiese e pievi) e l'architettura preindustriale e artigianale. Al fine del recupero di tale patrimonio, il RUE articola la disciplina degli interventi di trasformazione in relazione alla schedatura riportata nella Tav. 3, e attraverso le prescrizioni del presente articolo definisce i parametri delle condizioni di trasformabilità. Inoltre il RUE, assimila agli elementi perimetrati nella Tav. 3 anche gli edifici ovunque situati all'interno o all'esterno dei centri storici a cui attribuisce il valore di complessi di pregio storico-culturale e testimoniale, di cui al comma 2 dell'art. A. 9 della L.R. 20/2000.

2. Il PSC individua ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 della L.R. 20/2000 gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al titolo I del D.Lgs. n. 42/2004; il RUE, nel rispetto delle tutele fissate dal PSC, ne definisce nella tav. 3 gli interventi ammissibili; il RUE individua inoltre nella stessa tav. 3 gli edifici di pregio storicoculturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno le categorie di interventi di recupero ammissibili.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

3. Di ciascun organismo il RUE identifica e perimetra, quando tuttora riconoscibile, l'ambito spaziale di pertinenza, sia in termini di funzionalità rispetto all'attività originaria, sia in quelli di rispetto percettivo e ambientale; tale ambito è assoggettato a tutela a sensi delle presenti norme

Art. 4.5.1. Ambiti per nuovi insediamenti urbani (AN): interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo

1. Il PSC individua gli ambiti urbani Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione costituiti da PUA approvati in corso di attuazione (AN.e).

2. Negli ambiti AN.e, nei quali è vigente un PUA, gli interventi si attuano nel rispetto del PUA vigente; sono ammesse varianti al PUA che non incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile prevista dal piano stesso. Per le varianti al PUA si applica l'art. 6.20, commi 5 e 6, del PSC.

3. Negli ambiti AN, in assenza di inserimento in POC e In attesa dell'approvazione del PUA , sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi di recupero di edifici esistenti (MO, MS, RS, RRC, RE) senza aumento di carico urbanistico, e interventi di demolizione D se l'intervento non determina ostacoli all'attuazione complessiva dell'ambito; sono ammessi interventi comportanti cambio d'uso ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15/2013 per uno degli usi di cui al precedente art. 4.2.2.


Nelle unità edilizie esistenti classificate di valore storico architettonico o di interesse storico testimoniale gli interventi ammessi sono quelli relativi alla classi di appartenenza, anche con aumento di carico urbanistico.

4. Negli ambiti AN.e, dopo l'attuazione degli interventi previsti nel PUA approvati, e la scadenza della relativa convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori dotazioni / prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, nei lotti liberi è possibile l'intervento diretto di NC con applicazione degli indici Uf di cui agli ambiti AUC.7 A-B-C. Diritti edificatori aggiuntivi rispetto a tali valori possono essere assegnati dal POC a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico.

5. Negli ambiti AN.e, dopo la scadenza della convenzione, nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano state completate, il POC ha il compito di definire la nuova disciplina del sub-ambito interessato, con la finalità di completare il disegno urbanistico-edilizio e le dotazioni; prima dell'approvazione del POC sono ammessi esclusivamente interventi di recupero MO, MS, RS, RRC, RE con Su = Sue. Gli interventi comportanti cambio d'uso ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15/2013 è ammesso esclusivamente per gli usi previsti nel piano attuativo o nel progetto unitario approvato.

6. Il RUE individua le aree idonee alla localizzazione di medio-piccole strutture di vendita di prodotti alimentari e non (b11.1a e b11.1n) entro i limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente.

7. Ambito AN.e di Badia (ex comparto di PRG Badia Nuova) in comune di Monte San Pietro: per esigenze pubbliche particolari, quali la realizzazione di percorsi pedonali e parcheggi pubblici anche funzionali all'accesso al museo pubblico dell'Abbazia di Badia, potranno essere realizzati interventi viari all'interno del comparto, sui confini dello stesso, integrati con le aree limitrofe, che la successiva attuazione del PUA recepirà all'interno del progetto complessivo.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |


Art. 6.1 del PSC

Si veda paragrafo 3.1.4

Art. 6.5 Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. I Piani Urbanistici Attuativi devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi:

- a. estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- b. relazione geologica e analisi geotecnica del terreno e della falda ai sensi della Circolare Regionale n. 1288/1983, con riferimento agli aspetti fisici del territorio e la verifica delle condizioni di pericolosità locale, rilevazione delle CSC (allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in caso di pregresse attività produttive;
- c. relazione con le indicazioni sull'assoggettamento dei futuri interenti al piano di riutilizzo terre e rocce da scavo di cui al D.M. 161/2012 e s.m.i.;
- d. rapporto di VAS-VaISAT (D.Lgs. 4/2008 e art. 5 LR 20/2000 e ll.mm.ii.) qualora la verifica non sia assolta precedentemente alla presentazione del Piano o asseverazione di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR 20/2000;
- e. documentazione rappresentativa di fonti e livelli di esposizione ai di CEM e dimensionamento delle fasce di rispetto;
- f. analisi di criticità/rischio idraulico, rappresentazione e dimensionamento dei dispositivi di laminazione necessari al controllo degli apporti d'acqua; analisi del rischio frana per le UIE da sottoporre a verifica (art. 6.8 e 6.9 PTCP);
- g. relazione sul perseguimento delle prestazioni ambientali degli insediamenti e delle disposizioni per la qualità ecologica e la promozione dell'efficacia energetica degli interventi;
- h. stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
- i. stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte le essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche interrato o aeree, corpi idrici superficiali o sotterranei e relative servitù o fasce di rispetto; viabilità e toponomastica; vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico testimoniale; altri eventuali vincoli in essere;
- j. documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
- k. planimetria di progetto in scala 1:200 o 1:500 oppure 1:1.000, indicante: inserimento nel contesto e percorsi di collegamento esterni, reti stradali veicolari debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal POC, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria adeguatamente raccordati con la rete di tali percorsi esterna al comparto, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici; spazi di parcheggio per biciclette, posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, numerazione delle unità di intervento, posizionamento indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati,
- l. planimetria di progetto del verde e relativo piano di manutenzione;
- m. planimetria con la segnaletica stradale di progetto;
- n. sezioni e profili in scala 1:200, 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici;
- o. identificazione, dimensione e destinazione delle aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle ulteriori aree da cedere ai sensi delle disposizioni del PSC e del POC;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |


- p. schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica (con rappresentazione di rete idrica e rete fognaria in unica tavola), e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare l'eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto;
- q. progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa e relazione illuminotecnica specialistica; si richiama in proposito il rispetto delle norme di cui all'art. 9.13 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna;
- r. norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in particolare chiarire quali elementi del PUA siano vincolanti per i successivi interventi edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati, e l'entità ammissibile di tali variazioni;
- s. relazione illustrativa, contenente fra l'altro il confronto degli indici di progetto con le disposizioni del POC;
- t. tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e superficie complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e per le destinazioni d'uso previste, superficie permeabile minima complessiva e suddivisa per unità di intervento, quantificazione delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero degli abitanti o degli addetti insediabili, distanza dai confini di comparto e dei lotti confinanti;
- u. stima dei costi delle opere di sistemazione generale (opere di urbanizzazione e dotazioni collettive) necessarie per l'attuazione del piano;
- v. schema di convenzione urbanistica.

2. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in relazione alla compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. Oltre agli elementi geomorfologici, gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale comprendono le caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione.

3. Alla richiesta devono inoltre essere allegati la Documentazione Previsionale di Clima Acustico (DPCA), e gli ulteriori elaborati tecnici necessari, in particolare la relazione specialistica sulla verifica della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento delle acque bianche e delle acque nere della zona interessata rispetto ai carichi attuali e ai nuovi carichi previsti.

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 lettera o) deve contenere:


- a) i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto t),
- b) le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
- c) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa dell'attuatore, dietro formale richiesta di scomputo degli oneri ai sensi del D.Lgs. 163/2006, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
- d) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i> | <i>File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i> | |

- e) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- f) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel Piano;
- g) nei casi previsti dalla legge ovvero prescritti dal POC, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
- h) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.

5. Alla proposta di PUA possono inoltre essere allegati a cura dei richiedenti i pareri o autorizzazioni rilasciati da Enti esterni al Comune:

6. Tutti gli elaborati tecnici di cui ai commi precedenti devono essere firmati da un tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

3.3 ZOLA PREDOSA– ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 2. LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;


b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

| TABELLA A | | VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | Periodo diurno (6-22) | Periodo notturno (22-6) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 65 | 55 |

| TABELLA B | | VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|
| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | Periodo diurno (6-22) | Periodo notturno (22-6) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 70 | 60 |

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

| TABELLA C | | VALORI DI QUALITA' in dB(A) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | Periodo diurno (6-22) | Periodo notturno (22-6) |
| Classe 1 | Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| Classe 2 | Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| Classe 3 | Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| Classe 4 | Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| Classe 5 | Prevalentemente industriali | 67 | 57 |

Prescrizioni per le sorgenti sonore


1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
5. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
6. Le presenti norme saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 6. REGOLAMENTAZIONE DI AMBITI DA URBANIZZARE O URBANIZZATI DA TRASFORMARE

[...]

5. Negli interventi di riqualificazione urbana previsti dal PSC, ove risulti impossibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni più protette, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso si terrà conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica richiesti per l'ambito in oggetto.

Sarà in ogni caso da considerare tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione il perseguimento del miglior clima acustico compatibile con le funzioni assegnate all'area. A seguito dell'approvazione del piano attuativo si procederà, in caso di accertata incompatibilità con la classe acustica assegnata, ad una riclassificazione dell'ambito secondo

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

la procedura prevista all'art. 5 delle presenti norme. Nel caso in cui la modifica introdotta comporti una incompatibilità con le zone contermini occorrerà procedere alla realizzazione di opere di mitigazione acustica.

6. Negli ambiti di nuovo insediamento, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:

- a. La dimostrazione del rispetto dei valori limite relativi alla classe di appartenenza.
 - b. L'insediamento delle funzioni "particolarmente protette" di cui alla Tab. A dell'Allegato al DPCM 14.11.1997 è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto delle condizioni attuali e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni previste per la Classe I della classificazione. Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura, e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.
7. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.
8. L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Art. 10. NORME SPECIFICHE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE


1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali è regolamentata dal DPR 30/03/2004 n 142; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali sono individuate all'art. 1 che le definisce come segue:

- Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

2. I valori limite di immissione sono stabiliti all'art.4 del citato decreto per le infrastrutture di nuova realizzazione e all'art. 5 per quelle esistenti o assimilabili e sono riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 seguenti.

Tabella1. Strade di nuova realizzazione

| Tipo di strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade | Ampiezza fascia di pertinenza acustica | Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*): solo diurno | | Altri Ricettori | |
|--|---|--|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturmo Db(A) | Diurno dB(A) | Notturmo Db(A) |
| A- autostrada | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B- extraurbana principale | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |


| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|-----|---|----|----|----|
| C- extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E- urbana di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995 | | | |
| F- locale | | 30 | | | | |

Tabella2. Strade esistenti o assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

| Tipo di strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade | Ampiezza fascia di pertinenza acustica | Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno | | Altri Ricettori | |
|--|---|--|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturmo Db(A) | Diurno dB(A) | Notturmo Db(A) |
| A- autostrada | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| B- extraurbana principale | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| C- extraurbana secondaria | Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 100 | 50 | 40 | 55 | 62 |
| E- urbana di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995 | | | |
| F- locale | | 30 | | | | |

3. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b (infrastrutture stradali esistenti o in corso di realizzazione o per le quali è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del citato decreto), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n. 142.

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

4. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d, e ed h (infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio, affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti, varianti), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto stesso, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 12. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95, dell'art. 11 della L:R: 9/05/2001 n. 15 e della Delibera G:R: n. 45/2002) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Tali attività sono: cantieri edili, luna park, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

[...]

CANTIERI EDILI

5. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D.M. 28.11.1987, n. 588, D.L. n. 135 del 27.1.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.1.1992).

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

6. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:


- dalle ore 08.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

Il limite massimo fissato di immissione è $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (T_M) ³ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi..

7. In caso di cantieri di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, il limite massimo nelle fasce citate è fissato in 65 dB(A) , misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

8. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

9. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

10. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

11. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

13. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.


[...]

Art. 16. DEFINIZIONI

1. Al fine del presente regolamento si riportano di seguito le definizioni di legge per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradale, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.


i) tecnico competente in acustica ambientale: ai sensi dell' art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico competente; deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario (D.P.C.M. 31 marzo 1998 " Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica,.....").

j) impianto a ciclo continuo: a) quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione".

k) attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

4. PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE

Art. 12 – Obiettivi

| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |


1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano- romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020;
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Art. 17 – Ampliamento aree verdi


1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano, anche in attuazione della legge n. 10 del 2013, prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione, in particolare, territoriale e urbanistica dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, fra cui il Piano Strutturale Comunale (PSC) i seguenti indirizzi:
 - a) aumento di almeno il 20 per cento dei metri quadrati di aree verdi per abitante ovvero della quota comunque necessaria a raggiungere almeno i 50 metri quadrati di aree verdi per abitante nell'area comunale al 2020;
 - b) previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.
2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata anche con le misure previste al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.3. del Piano.


| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |

5. LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL DM 29.05.08




DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
QSA/IUN



| | | | |
|---|---|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | File: 20191122_ STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | |



DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
QSA/IUN



32

| Rev. | Data | Redatto | Verificato |
|------|------------|---------------------|------------|
| 00 | 15/09/2019 | A.Senesi – I.Persia | F.Faraone |

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Opera:

**INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
DELL'EX COMPARTO "C11 - RIVABELLA" PER LA REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DI TIPO RESIDENZIALE
ACCORDO OPERATIVO ai sensi dell'art.38 LR 24/2017**



AREA DI PROGETTO →

Oggetto:

Allegato 03 SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS

Tecnico Incaricato

Proprietà



Ing. Francesco Faraone
(Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna n° 7935/A)
Ing. Alessandra Senesi

Stefania Vignudelli

Progettisti proponenti

Dott. Arch. Luca Zanaroli


Sasso Marconi 22/11/2019

Galileo Ingegneria s.r.l.

Via Cartiera, 120 – 40037 SASSO MARCONI (BO)
Telefono 051 6781325 Fax 051 0544670 - e-mail: info@galileo-ingegneria.it
Indirizzo PEC: galileo-ingegneria@pec.it - Web: www.galileo-ingegneria.it
Cap. Soc. Euro 105.000,00 i.v. – REA BO 418236
Registro Imprese, Partita IVA e C.F. 02171351204



Certificato ISO 9001: Nr 50 100 4208
Certificato OHSAS 18001: Nr 50 100 9776

| | | | |
|---|--|---|---------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev.00</i> |
| | <i>Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS</i> | <i>File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS</i> | |

INDICE

| | | |
|---|--|---|
| 1 | SEZIONE INFORMATIVA | 3 |
| 2 | PREMESSA | 4 |
| 3 | DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL'INTERVENTO DI PROGETTO | 4 |
| 4 | VALUTAZIONI AMBIENTALI | 6 |

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS</i> | <i>File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS</i> | |

1 SEZIONE INFORMATIVA

AREA DI INTERVENTO

Dati catastali

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 34 mappale 3 e al foglio 38 mappali 523-569-571-572-573-574 del comune di Zola Predosa.

Dati Strumento Urbanistico

Ambito del PSC:

Ambito AN.e "Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati)".

| | | | |
|---|--|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |
| | Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS | | |

2 PREMESSA

Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica (di seguito SNT) del rapporto di VAS/VALSAT redatto per l'Ambito AR.s12 "AN.e48 Rivabella", nel territorio comunale di Zola Predosa.

Come tale la SNT è finalizzata a generare un documento snello e di chiarezza espositiva volto ad una facile comprensione ed un'agevole consultazione dei contenuti del documento di VALSAT/VAS ovvero quel documento, richiesto dalla normativa urbanistica vigente, che affronta valutazioni qualitative di carattere speditivo, degli effetti delle trasformazioni proposte su tutte quelle componenti ritenute maggiormente significative in quanto definiscono l'ambiente in cui viviamo.

La valutazione nello specifico persegue le seguenti finalità:

1. verificare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente;
2. verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della verifica e piani di rango superiore (ad esempio Regionali) o di rango inferiore (ad esempio Piani Urbanistici Attuativi);

Verificate tali condizioni, ovvero la mancanza di effetti sostanziali, con riferimento ai contenuti ambientali del piano, risulta implicitamente verificata la non assoggettabilità del piano ad una più complessa procedura di analisi ambientale.

3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

L'area individuata per la realizzazione dell'intervento edilizio in analisi è ubicata nella zona sud del territorio comunale di Zola Predosa in località Rivabella lungo la strada provinciale SP26 - Valle del Lavino.

La posizione del comparto in analisi, situato di fatto all'ingresso della frazione di Rivabella, risulta strategica per il completare e lo sviluppo del tessuto urbano circostante.

L'area si presenta come un ampio pianoro leggermente in pendenza verso la strada provinciale Valle del Lavino, di forma regolare e compatta. Oltre ai fabbricati esistenti posti nella sezione nord-est non rientranti nell'area strettamente oggetto di intervento e trasformazione, è presente un capannone che, come previsto dall'Atto di indirizzo art. 4 L.R. 24/2017, dovrà essere completamente demolito. La restante area è occupata da un'ampia zona verde.



Figura 1 – inquadramento dell'area di progetto e della viabilità di accesso al comparto

| | | | |
|---|--|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commissa: 3966 | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |
| | Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |

Come mostrato dagli elaborati grafici di progetto, l'ambito selezionato è stato suddiviso in due sub-ambiti definiti:

- sub-ambito A "oggetto di intervento e trasformazione";
- sub-ambito B "oggetto di conservazione dell'esistente senza aumento di superficie".

In progetto di trasformazione edilizia oggetto della presente analisi ambientale, risulta pertanto concentrato nella sola area relativa al Sub- Ambito A, avente una superficie territoriale di circa 11.167 mq ed una capacità edificabile pari a 2.427,23 mq.

Il Sub Ambito B, classificato a scala comunale come parte del sistema insediativo storico non sarà interessato da interventi di trasformazione edilizia.




Figura 2 – Schema planimetrico di insediamento

L'accordo operativo in analisi, suddivide l'area del Sub-Ambito A, in 6 lotti con fabbricati di due differenti tipologie edilizie che prevedono un massimo di due piani fuori terra e un piano interrato, con altezze mai superiore ai 6,50 m di altezza, così come richiesto da normativa.

In particolare i fabbricati risultano articolati in:

- villette quadrifamiliari distribuite su due piani, con autorimessa accessibile dal tratto stradale interno e piano interrato destinato ad uso cantine ;
- un fabbricato destinato ad edilizia residenziale sociale.

Per un totale di circa 26 alloggi.

Entrambe le tipologie edilizie di progetto si inseriscono coerentemente nel contesto edificato circostante, riprendendo tecniche costruttive diffuse e finiture tradizionali.

Completano il progetto:

- la realizzazione di un percorso ciclopeditonale alberato lungo la via Roma a partire dal tratto in previsione, con attraversamento stradale ad ovest dello svincolo rotatoria e proseguimento sul lato est della SP 26, proseguendo lungo il lato est di tale strada, fino alla realizzazione di un sottopasso per dare accesso in sicurezza al parco pubblico Marco Biagi;
- la realizzazione di una rete fognaria separata per le acque reflue urbane e le acque nere, reti per la pubblica illuminazione e per la distribuzione del gas e acqua, reti per la telefonia e energia elettrica.
- la ristrutturazione di uno dei due portoni ubicati lungo via Roma che danno il nome all'ambito (Portoni Rossi).

| | | | |
|---|--|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |

4 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il presente progetto edilizio risulta essere complessivamente compatibile con le prescrizioni e previsioni degli strumenti urbanistici di scala comunale e sovraordinata vigente.

Si evidenziano tuttavia la necessità di approfondimenti da attuarsi nelle successive scale della progettazione per le seguenti matrici:

SUOLO E SOTTOSUOLO

In considerazione della possibile presenza di circolazioni idriche, anche se stagionali, nei primi strati del terreno, in fase esecutiva delle opere dovranno adottarsi soluzioni tecnologiche in grado di garantire l'impermeabilizzazione dei vani interrati e la salubrità di tali locali.

PAESAGGIO E IMPATTO VISIVO

In fase di progettazione definitiva, ovvero in fase di richiesta dei titoli edilizi per la realizzazione sia dei nuovi fabbricati sia delle opere di urbanizzazione si dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni paesaggistiche richieste dal vincolo di natura paesaggistica rappresentato dallo strumento urbanistico comunale vigente.

RUMORE

In relazione alle indicazioni derivanti dalla valutazione previsionale di impatto acustico si prescrive la realizzazione di una duna in terra, con altezza pari a 2m, da inserire tra la strada e la pista ciclabile al fine migliorare il clima acustico dell'area di futura urbanizzazione.

Si riportano di seguito indicazioni delle considerazioni ambientali condotte in fase di VALSAT e delle eventuali misure di mitigazione proposte.

| | | | |
|---|--|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |


| Componente | valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione |
|---|--|
| aria | <p>La realizzazione degli interventi edilizi previsti, risulta compatibile con quanto richiesto dagli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>L'esigua dimensione dell'insediamento previsto, non sembra poter produrre effetti significativi sulla componente in analisi. Tuttavia, l'aumento di inquinanti legati alla realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento, si ritiene possano essere contenuti, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul mercato.</p> <p>Infine un attento sistema di progettazione del verde pubblico e privato che preveda l'utilizzo di essenze in grado di limitare relativamente parte delle emissioni dei gas di scarico veicolari garantendo un minor impatto ambientale e preservando la qualità dell'ambiente all'intero nuovo comparto.</p> |
| suolo e sottosuolo | <p>Il comparto su cui insiste l'area di progetto, non evidenzia la presenza di fenomeni di instabilità, che possano essere accentuati dalla realizzazione delle previsioni edilizie dal presente progetto; non sono pertanto attualmente prevedibili interventi di mitigazione in tal senso.</p> <p>L'indagine sismica effettuata, non evidenzia la presenza di elementi escludenti o limitativi per gli interventi previsti non rilevando alla data di esecuzione delle indagini la presenza di una falda superficiale.</p> <p>Nell'area in esame non sussistono condizioni predisponenti la liquefazione.</p> <p>Tuttavia indagini precedenti condotte per l'area in esame avevano evidenziato la presenza di modeste circolazioni idriche a profondità variabili da 3,20 m a 5,00 m dal p.c. attuale di carattere presumibilmente stagionale, permeanti i terreni superficiali e sopportate dalle argille impermeabili del substrato.</p> <p>Con l'obiettivo di evitare possibili interferenze dei fabbricati con la falda idrica superficiale dovranno adottarsi in fase esecutiva delle opere soluzioni tecnologiche in grado di garantire l'impermeabilizzazione dei vani interrati e la salubrità degli stessi.</p> |
| acque sotterranee e acque superficiali | <p>L'accordo operativo, non sembra produrre effetti sulla componente ambientale acque sotterranee, essendo totalmente soddisfatto quanto richiesto dalle normative vigenti in merito agli standard urbanistici considerando l'ambito nella sua totalità, così come dettagliati negli elaborati specialistici di progetto.</p> <p>Tuttavia, in considerazione delle tipologie costruttive previste, alla presenza di vani interrati ed in considerazione della possibile presenza, anche se stagionali, di circolazioni idriche nei primi strati del sottosuolo, sarà da prevedere in fase di progettazione esecutiva delle opere la possibilità di impermeabilizzare le porzioni interrate dei fabbricati, fondazione compresa.</p> <p>Infine, non si prevedono impatti derivanti dalle previsioni del PGRA che esclude l'intera area da quelli che sono gli elementi potenzialmente esposti, gli scenari di pericolosità e le entità di rischio.</p> <p>Per quanto detto l'intervento appare compatibile con la componente ambientale in analisi.</p> |
| paesaggio e impatto visivo | <p>Come precedentemente riportato il piano consiste in un intervento di recupero di un'area ex produttiva agricola da tempo dismessa.</p> <p>La realizzazione di un attento sistema di verde pubblico e privato, da approfondire in fase di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi, rappresenterà l'elemento base di collegamento ecologico/paesaggistico fra le nuove realizzazioni e le caratteristiche esistenti ubicate nella zona circostante al comparto.</p> |

| | | | |
|---|--|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Commessa: 3966 | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |
| | Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |

| | |
|--|--|
| | L'intervento risulta pertanto compatibile con la componente ambientale in analisi. |
| vegetazione e aree verdi | <p>Allo stato attuale della progettazione si ritiene che la realizzazione delle previsioni urbanistiche sul comparto di riferimento non manifesti elementi critici correlati alla componente ambientale in analisi, intervenendo sulla stessa secondo le modalità richieste dagli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Tutte le specie utilizzate, sia arboree che arbustive, rientrano tra quelle ammesse o consigliate dal vigente regolamento del verde del Comune. In sede di progettazione esecutiva/definitiva degli interventi eventuali scostamenti saranno possibili nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.</p> |
| archeologia e presenza di elementi storico testimoniali | <p>Allo stato attuale della progettazione, e degli approfondimenti normativi condotti, non sono ravvisabili effetti negativi sulla componente ambientale in analisi, trattandosi di un intervento di trasformazione edilizia del solo Sub-Ambito A, non oggetto di prescrizioni per la matrice in analisi.</p> <p>Il fabbricato esistente ubicato all'interno del Sub Ambito B, classificato come parte del sistema insediativo storico non sarà oggetto di sola conservazione dell'esistente senza aumento di superfici.</p> <p>Relativamente alla presenza della SP 26 lungo il confine nord ovest dell'area, classificata come viabilità storica, si segnala come l'intervento non interferisce in alcun modo con il tracciato della stessa. In tale senso anche la realizzazione della nuova fermata dell'autobus non produrrà alcuna modifica del tracciato stradale.</p> |
| rumore | <p>La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'accordo operativo è valutabile congrua con quanto rappresentato dalla classificazione acustica comunale.</p> <p>La valutazione previsionale di clima acustico effettuata non ha rilevato infatti particolari criticità confermando il rispetto dei limiti di immissione sonora prescritti.</p> <p>Tuttavia, in virtù delle maggiori sollecitazioni registrate sul fronte nord-ovest dell'ambito si suggerisce la realizzazione di una duna di terra dell'altezza di circa 2 m inserita tra la futura pista ciclabile e la SP 26 al fine di creare una barriera di terreno vegetato fra la strada ed il comparto in grado di garantire un miglior clima acustico alle aree di futura urbanizzazione.</p> |
| elettromagnetismo | <p>Allo stato attuale della progettazione, in virtù dell'interramento totale di tutta la rete di adduzione elettrica di progetto sarà garantito il rispetto dei limiti di esposizione ai CEM escludendo ulteriori criticità rispetto alla matrice ambientale in analisi.</p> <p>Tuttavia, in fase di progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere valutate, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, eventuali ulteriori installazioni in grado di produrre campi elettromagnetici, che dovranno essere oggetto di specifica valutazione al fine di rispettare le DPA prescritte per legge.</p> <p>Tutte le attività di intervento dovranno essere concordate e programmate con l'ente gestore in sede di progettazione definitivo esecutiva al fine di verificare eventuali interventi di adeguamento.</p> |
| illuminazione ed inquinamento luminoso | <p>L'inquinamento luminoso rappresenta qualsiasi forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto come indicatore dell'alterazione della condizione naturale con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali, animali nonché per la salute umana che sono state evidenziate da diversi studi sulla flora (la riduzione della fotosintesi clorofilliana) e sulla fauna (il disorientamento delle specie migratorie).</p> |

| | | | |
|---|--|--|---------|
|  | Proprietà: Stefania Vignudelli Commessa: 3966 | Data: 2019/11/22 | Rev. 00 |
| | Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS | File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS | |

| | |
|--|--|
| | <p>Il progetto proposto, non sembra pertanto produrre criticità per la componente in oggetto prevedendo adeguati livelli di salvaguardia ambientale e di sicurezza per gli utenti delle nuove infrastrutture.</p> <p>In fase di progettazione definitivo/esecutiva le valutazioni riportate negli elaborati di piano dovranno essere oggetto di un approfondimento progettuale volto a confermare la piena compatibilità normativa dell'intervento.</p> |
| consumi idrici e energetici | <p>Il progetto demanda alla realizzazione di soluzioni impiantistiche improntate al massimo contenimento dei consumi energetici. Nello specifico il presente A.O., oltre all'assolvimento dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa relativamente alle nuove costruzioni, ha l'obiettivo principale di migliorare e riqualificare funzionalmente il sito di origine e di dotare il nuovo insediamento di prestazioni energetiche equivalenti a quelle degli edifici "a energia quasi zero".</p> <p>Per quanto detto, allo stato di fatto della progettazione risulta soddisfatta la compatibilità delle previsioni del presente Accordo Operativo con gli obiettivi degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Si rimanda alle successive fasi della progettazione l'individuazione puntuale delle soluzioni distributive, tecnologiche ed impiantistiche che dovranno essere realizzate al fine di soddisfare le richieste dello strumento urbanistico per la componente in analisi precedentemente riportate (utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzo di tecnologie per il recupero passivo dell'energia, riutilizzo delle risorse idriche derivanti dall'accumulo delle acque meteoriche, ecc.)</p> |
| traffico e viabilità | <p>Analogamente a quanto già riportato per la componente ambientale aria, l'esigua dimensione dell'insediamento previsto dal piano particolareggiato, non sembra produrre effetti negativi sulla componente ambientale in esame.</p> <p>Ipotizzando una media di 2 auto per unità abitativa il totale dei nuovi mezzi circolanti sul comparto e sulla viabilità ad esso afferente aumenterebbe di 52 unità, che in riferimento ai rilievi effettuati nella stazione di misurazione n. 280 del traffico veicolare, corrisponderebbero circa allo 0.5% dei passaggi rilevati.</p> <p>Ipotizzando che il nuovo numero di auto circolanti sul comparto possa essere quello precedentemente riportato, la realizzazione della nuova urbanizzazione non sembra possa influire in modo significativo sulla componente ambientale in analisi.</p> |
| rifiuti | <p>Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si prevedono impatti negativi legati all'aumento dei volumi prodotti che saranno gestiti dal servizio di Municipalizzata che già interviene sulla porzione di comparto già urbanizzata.</p> <p>Inoltre, allo stato attuale della progettazione, dalle analisi condotte sui campioni di terra prelevati per l'ambito in analisi, non si riscontrano livelli di contaminazione o presenza di rifiuti nel sottosuolo.</p> <p>Per quanto argomentato l'attuazione del piano nel suo complesso non evidenzia specifiche criticità in riferimento alla componente ambientale in analisi.</p> |
| terre e rocce da scavo | <p>Allo stato attuale della progettazione, dalle analisi condotte sui campioni di terra prelevati per l'ambito in analisi, non si riscontrano livelli di contaminazione o presenza di rifiuti nel sottosuolo il che determina la loro compatibilità con il "PIANO DI RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO" proposto.</p> |
| reflui, acque di dilavamento e scarichi | <p>L'impatto atteso dalle previsioni urbanistiche del presente Accordo Operativo sulla componente ambientale scarichi neri, non delinea criticità in virtù della capacità del sistema esistente di accogliere pienamente il nuovo insediamento come preventivamente concordato con l'ente gestore (per un maggior dettaglio sul dimensionamento delle tubazioni e di manufatti di scarico si rimanda agli elaborati di progetto riferiti alla matrice in analisi).</p> |

| | | | |
|---|--|---|----------------|
|  | <i>Proprietà: Stefania Vignudelli</i> <i>Commessa: 3966</i> | <i>Data: 2019/11/22</i> | <i>Rev. 00</i> |
| | <i>Documento: SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO DI VAS</i> | <i>File: 20191122_sintesi non tecnica del rapporto di VAS</i> | |

| | |
|--|--|
| | <p>Il contributo delle acque superficiali provenienti dall'intero lotto in analisi, valutato ed approfondito in sede di progettazione della rete di scarico, convogliate direttamente all'interno del fosso a cielo aperto presente lungo la SP 26, non sembra possa influire negativamente sulla componente ambientale in analisi, confermandone la compatibilità.</p> <p>Tuttavia ulteriori valutazioni progettuali dovranno essere effettuate nelle successive fasi progettuali in funzione delle indicazioni fornite dagli Enti gestori del suddetto corpo idrico ricettore.</p> |
|--|--|

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| <i>Rev.</i> | <i>Data</i> | <i>Redatto</i> | <i>Verificato</i> |
| 00 | 22/11/2019 | A. Senesi | F. Faraone |